



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

192^a seduta pubblica (antimeridiana):
venerdì 13 luglio 2007

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi del vice presidente Caprili,
del presidente Marini
e del vice presidente Angius

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XVII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-59
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	61-125
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	127-150

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICOPag. 1

SULLA VICENDA GIUDIZIARIA DI UN CITTADINO ITALIANO NEGLI STATI UNITI

SANTINI (DCA-PRI-MPA)	1, 2
MASTELLA (Misto-Pop-Udeur)	2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1447) *Riforma dell'ordinamento giudiziario*
(Relazione orale)

Stralcio, dal testo proposto dalla Commissione, dei commi da 1 a 7 dell'articolo 5, ad eccezione della lettera b) del comma 2 (1447-bis); dei commi da 5 a 18 e da 20 a 25, del comma 26, lettera b), e del comma 27, nonché dei commi da 36 a 45 e da 49 a 51, oltre ai commi 53 e 54 dell'articolo 6 (1447-ter); del comma 1 e dei commi da 28 a 32 dell'articolo 6 (1447-quater); dei commi 46, 47 e 48 dell'articolo 6 e del comma 6 dell'articolo 8 (1447-quinquies):

PRESIDENTE	3, 4, 5 e <i>passim</i>
MAURO (FI)	3, 24
DI LELLO FINUOLI (RC-SE), relatore	4, 24
PALMA (FI)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
CENTARO (FI)	6, 23, 25 e <i>passim</i>
D'AMBROSIO (Ulivo)	6, 7, 8 e <i>passim</i>

SCHIFANI (FI)	Pag. 10
CASTELLI (LNP)	11
ZANDA (Ulivo)	11, 12
BUTTIGLIONE (UDC)	12, 13
MANTOVANO (AN)	14
PALERMI (IU-Verdi-Com)	16, 17
RUSSO SPENA (RC-SE)	17, 18
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA)	19
BRUNO (Ulivo)	22
MASTELLA, ministro della giustizia	24
CARUSO (AN)	26
BUCCICO (AN)	27, 29
MORANDO (Ulivo)	32

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 25, 26

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	35, 36
SCHIFANI (FI)	35
ALBONETTI (RC-SE)	36

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447:

DI LELLO FINUOLI (RC-SE), relatore	37, 40
SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia	37
CASTELLI (LNP)	37, 38, 46 e <i>passim</i>
CARUSO (AN)	39, 42
MASTELLA, ministro della giustizia	39, 40, 41 e <i>passim</i>
CENTARO (FI)	40, 47, 48
SALVI (SDSE)	41
MORANDO (Ulivo)	45, 46
D'ONOFRIO (UDC)	51, 56
PALMA (FI)	52, 53
VILLONE (SDSE)	54
BOCCIA Antonio (Ulivo)	57
D'ALÌ (FI)	58

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 1447:**

Articolo 2, tabella A, emendamenti 2.164 e 2.165 ed emendamenti, precedentemente accantonati, 2.121 (testo 2) e 2.130 (testo 2) .Pag.	61
Articolo 3 ed emendamenti	75
Articolo 4 ed emendamenti	91
Proposta di stralcio S5.1, articolo 5 ed emendamenti	106
Articolo 6 e proposta di stralcio	110

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	127
--	------------

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 138
-------------------------------------	-----------------

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione	138
---	-----

DISEGNI DI LEGGE

Ritiro	138
------------------	-----

PETIZIONI

Annunzio	138
--------------------	-----

INTERROGAZIONI

Annunzio	59
Interrogazioni	138
Da svolgere in Commissione	150

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla vicenda giudiziaria di un cittadino italiano negli Stati Uniti

SANTINI (*DCA-PRI-MPA*). Sollecita il Governo ad attivare i canali diplomatici affinché negli Stati Uniti si disponga, alla luce dell'emergere di nuove prove, la riapertura del processo a carico di un cittadino italiano, detenuto con l'accusa di omicidio a Miami.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Il Governo si sta già adoperando in tal senso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale)

Stralcio, dal testo proposto dalla Commissione, dei commi da 1 a 7 dell'articolo 5, ad eccezione della lettera b) del comma 2 (1447-bis); dei commi da 5 a 18 e da 20 a 25, del comma 26, lettera b), e del comma 27, nonché dei commi da 36 a 45 e da 49 a 51, oltre ai commi 53 e 54 dell'articolo 6 (1447-ter); del comma 1 e dei commi da 28 a 32 dell'articolo 6 (1447-quater); dei commi 46, 47 e 48 dell'articolo 6 e del comma 6 dell'articolo 8 (1447-quinquies)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è seguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Passa alla votazione dell'emendamento 2.164.

MAURO (FI). Chiede la votazione nominale, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta risulta appoggiata, sospende la seduta fino alla decorrenza del termine di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,53.

Presidenza del vice presidente CAPRILI

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MAURO (FI), il Senato respinge l'emendamento 2.164; con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato respinge l'emendamento 2.165.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti precedentemente accantonati, esprime parere favorevole sul 2.121 (testo 2), a condizione che vi sia una riformulazione del testo, in modo che si tenga conto anche della valutazione dei risultati di chi ha prestato servizio in sedi disagiate; esprime invece parere contrario sull'emendamento 2.130 (testo 2).

PALMA (FI). La proposta di riformulazione dell'emendamento non convince in quanto il riferimento all'attività svolta può tradursi in una approssimativa valutazione dell'operato del magistrato. Ritiene quindi preferibile ritirare gli emendamenti 2.121 (testo 2) e 2.130 (testo 2). (*Applausi del senatore Biondi*).

CENTARO (*FI*). Fa suo l'emendamento 2.130 (testo 2).

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Le argomentazioni sollevate da alcuni senatori dell'opposizione nel corso dell'esame del provvedimento hanno destato in lui sentimenti di sofferenza, in particolare l'accusa rivolta dal senatore Fruscio di voler strumentalizzare la commemorazione dell'avvocato Ambrosoli. E' bene ricordare il contributo offerto dalla magistratura indipendente alla salvaguardia del sistema democratico, tra l'altro quando difese il Paese dai pericoli del terrorismo di Stato e del terrorismo rosso. (*Proteste dal Gruppo FI, in particolare dei senatori Palma e Bonfrisco, quest'ultima scende nell'emiciclo ingiuriando il senatore D'Ambrosio. Il senatore Bettini rivolge gesti offensivi all'indirizzo della senatrice Bonfrisco. Il Presidente richiama all'ordine i senatori Bonfrisco, per due volte, e Bettini*). La reazione alle sue parole conferma il risentimento del centrodestra nei confronti della magistratura. (*Prolungati applausi dei senatori del centrosinistra, che si levano in piedi*). Con riguardo agli emendamenti del senatore Palma, esprime soddisfazione per il ritiro, anche perché nel provvedimento è stata già introdotta una norma che impedisce l'invio di giovani magistrati nelle sedi disagiate, come invece avveniva in passato. (*Vivi applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, SDSE, Misto IdV e Misto-Pop-Udeur. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Avendo ricevuto numerose richieste di intervento, per garantire il rispetto degli accordi raggiunti nella Conferenza dei Capi-gruppo concede la parola a non più di un rappresentante per Gruppo.

SCHIFANI (*FI*). Il comportamento della maggioranza sta incrinando l'atteggiamento responsabile dell'opposizione. L'ingerenza della magistratura nel condizionare le decisioni del Parlamento in materia di ordinamento giudiziario si manifesta nella discussione anche attraverso le posizioni che assumono esponenti della magistratura presenti tra le fila della maggioranza. I gesti offensivi di un senatore della maggioranza non sono degni di un'Aula parlamentare e pertanto impongono la richiesta di scuse. (*Applausi dal Gruppo FI*).

CASTELLI (*LNP*). L'intervento del senatore D'Ambrosio ha confermato il ruolo subalterno della maggioranza rispetto alla magistratura, vera ispiratrice del provvedimento. È preferibile però che l'opposizione non accolga le provocazioni e rivolga la sua attenzione all'esame del testo. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

ZANDA (*Ulivo*). Quanto accaduto nei riguardi del senatore D'Ambrosio non è degno di un'Aula parlamentare: il senatore D'Ambrosio stava infatti svolgendo con pacatezza il suo intervento allorché è stato interrotto dalle proteste di senatori dell'opposizione ed è stato oggetto di parole minacciose da parte della senatrice Bonfrisco, minacce che hanno innescato inevitabilmente la reazione di senatori del centrosinistra. Sono pertanto

dovute le scuse al senatore D'Ambrosio per un comportamento inammissibile in un Parlamento eletto democraticamente. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, SDSE, Misto IdV e Misto-Pop-Udeur*).

BUTTIGLIONE (*UDC*). All'indirizzo della senatrice Bonfrisco è stato rivolto un gesto offensivo che assume valenza sessista e discriminatoria. Sottolinea come nel centrodestra non vi sia alcun atteggiamento pregiudizialmente contrario alla magistratura, alla quale si riconoscono i meriti nella lotta contro le Brigate rosse e l'eversione di destra. Tuttavia, non si possono sottacere alcune deviazioni maturate in seno alla magistratura, in particolare fondate su una lettura ideologica della società e della giustizia, che in passato hanno determinato l'azzeramento per via giudiziaria di un'intera classe politica. Si tratta di temi non estranei alla discussione in corso, che attiene anche ai rapporti tra la magistratura e la politica, entrambe pilastri del sistema democratico: occorre quindi evitare che i comportamenti irresponsabili di alcuni magistrati alimentino il discredito nei confronti della politica. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

MANTOVANO (*AN*). Nel dibattito che si sta svolgendo in Aula non si esprimono posizioni favorevoli o contrarie alla magistratura, né tanto meno è in discussione la memoria di coloro che, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno perso la vita, ma attiene al rapporto tra politica e magistratura. La riforma Castelli, nonostante si inserisca in un filone di riflessioni comuni ad un'area culturale molto vasta e malgrado il confronto su di essa sia stato al principio aperto, ha suscitato aspre e dure reazioni da parte dell'Associazione nazionale magistrati e da chi se ne è fatto portavoce, che ha manifestato incomprensibili proteste nei confronti del divieto per i pubblici ministeri di diventare giudici nello stesso distretto; né va dimenticato che il CSM gode di poteri molto ampi e diversificati e rivendica altresì la formazione dei magistrati. Stigmatizza con forza la pretesa dell'Associazione nazionale magistrati di controllare e condizionare la politica, posto che la gestione politica del Paese deve avvenire all'interno delle Aule parlamentari ed esprime una posizione critica nei confronti di quei magistrati che assumono atteggiamenti e professano orientamenti propri di un politico di professione. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LNP*).

PALERMI (*IU-Verdi-Com*). Ricorda l'azione svolta dai magistrati, alcuni dei quali siedono oggi in Aula, che, in periodi difficili della storia italiana in cui la minaccia delle Brigate Rosse era forte e il Paese era spaccato, non hanno esitato ad entrare nelle fabbriche per parlare con gli operai e spiegare loro cosa stava accadendo. L'intervento del senatore D'Ambrosio è stato giusto e pacato: egli è stato insultato non per quanto ha detto, ma perché simbolo di quell'epoca. Ringrazia pertanto tutti quei magistrati che hanno contribuito con la loro opera allo sviluppo democratico del Paese ed esprime solidarietà al senatore D'Ambrosio. (*Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, Ulivo e RC-SE*).

RUSSO SPENA (*RC-SE*). Esprime, a nome del proprio Gruppo, il massimo rispetto per il senatore D'Ambrosio, la cui attività di magistrato è iscritta nella narrazione democratica dell'Italia, e ricorda tutti quei magistrati che hanno contribuito con la loro attività allo sviluppo civile del Paese e al superamento di periodi bui e difficili. Il disegno di legge in esame non è scritto sotto dettatura, ma vi è anzi uno scontro con delle ingiustificate incrostazioni corporative delle associazioni. Obiettivo primario dell'azione politica deve essere quello di riportare in luce il sistema delle garanzie, mentre nelle parole di esponenti dell'opposizione è palpabile il fastidio nei confronti della magistratura in quanto potere autonomo che garantisce a tutti i livelli il controllo della legalità ed il rispetto dei diritti dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo RC-SE. Congratulazioni*).

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Nonostante si riconosca per intero nelle dei senatori Buttiglione e Mantovano, gli ultimi due interventi, da cui traspare la tifoseria giustizialista che sottende il provvedimento, impongono delle sottolineature. L'operato della magistratura è spesso fuori controllo: basti pensare alla pubblicità data agli avvisi di garanzia, che dovrebbero invece essere mantenuti riservati, e alla conseguente prassi di gogna mediatica in uso presso varie procure, mentre sono censurabili quei magistrati che assumendo posizioni politiche inducono nei cittadini il dubbio sulla loro imparzialità. Con riguardo alle pressioni subite dalla politica nella trattazione della riforma dell'ordinamento giudiziario, afferma che mai come in questa occasione l'Aula è diventata la sede in cui si esprimo gli interessi di una corporazione. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

PRESIDENTE. Riferirà al presidente Marini del dibattito conseguente all'intervento del senatore D'Ambrosio, nonché su quanto avvenuto in Aula.

PALMA (*FI*). Chiede si avere la parola sull'ordine dei lavori, stante la necessità di intervenire su quanto accaduto.

PRESIDENTE. Ricorda che il dibattito è stato chiuso e propone al senatore di prendere la parola alla fine della seduta.

BRUNO (*Ulivo*). Interviene sull'ordine dei lavori, ringraziando il senatore D'Ambrosio per il contributo fornito ai lavori in Commissione. Fa presente al Presidente di aver chiesto in precedenza la parola perché voleva fare suo l'emendamento 2.121 (testo 2), ritirato dal senatore Palma.

PRESIDENTE. Si scusa per non aver visto la sua richiesta di intervento.

CENTARO (*FI*). Chiede al relatore e al rappresentante del Governo se intendono mantenere il parere contrario sul subemendamento 2.130 (testo 2) in quanto, se così fosse, avanzerebbe la richiesta di votazione per

parti separate dal momento che il disposto contiene due principi diversi: la valutazione con riferimento al numero di anni necessari nelle funzioni ai fini del conferimento di un ufficio direttivo; l'impossibilità, per chi ha svolto funzioni semi-direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado, di svolgere funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado nello stesso ufficio giudiziario. L'emendamento è volto ad evitare la precostituzione dell'ininterrotta presenza, nel medesimo ufficio, di un magistrato che dal ruolo di sostituto procuratore arriva a ricoprire la funzione di procuratore.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Premesso che la decisione del Governo di rimettersi all'Aula non sta aiutando il relatore, ribadisce il parere contrario non solo perché è impegnato politicamente a difendere il testo approvato in Commissione, ma anche perché non condivide le preoccupazioni sulla cristallizzazione delle funzioni, che peraltro è funzionale all'ipotesi della separazione delle carriere propugnata dall'opposizione. (*Applausi della senatrice Valpiana*).

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, accoglie la richiesta di votazione per parti separate.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MAURO (FI), è respinto il primo periodo dell'emendamento 2.130 (testo 2).

CENTARO (*FI*). Dichiaro voto favorevole alla seconda parte dell'emendamento 2.130 (testo 2), rilevando che la separazione delle funzioni non può implicare la permanenza nello stesso ufficio per tutto l'arco della vita professionale. Tale soluzione pone problemi di imparzialità e di buon funzionamento della giustizia, soprattutto nei centri di piccole e medie dimensioni.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CENTARO (FI), è respinto il secondo periodo dell'emendamento 2.130 (testo 2).

CARUSO (*AN*). Fa notare alla Presidenza che i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 non esistono più ma, essendo stato respinto un emendamento del senatore Castelli, permane nel testo dell'articolo 53 il richiamo a quei commi: conseguentemente, è indefinita la destinazione di circa due milioni di euro.

PRESIDENTE. La Presidenza verificherà l'incongruenza.

BUCCICO (*AN*). Dichiaro il voto contrario di Alleanza Nazionale all'articolo 2, sottolineando che l'enfatizzazione dell'emendamento del senatore Manzione è strumentale e dà prova del pesante condizionamento

esercitato da una corporazione chiusa e stanziale. Nella maggior parte dei tribunali, infatti, circondari e distretti coincidono e i trasferimenti, peraltro all'interno della stessa regione, sono minimi. Si sofferma quindi sui rapporti tra magistratura e politica, per ricordare ai colleghi che l'indipendenza della magistratura non è la prerogativa di una casta, bensì un bene dei cittadini che hanno diritto ad una giurisdizione imparziale, la quale si compone di due soggetti: la magistratura e l'avvocatura. Accade invece che i magistrati non iscritti all'associazione di categoria non abbiano la possibilità di vedersi attribuiti incarichi direttivi e che la composizione degli uffici sia retta da regole che rispecchiano meticolosamente le diverse correnti presenti nel Consiglio superiore della magistratura. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA e della senatrice Maria Luisa Boccia. Congratulazioni.*)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

CENTARO (*FI*). Dichiaro il voto contrario di Forza Italia all'articolo 2 che rappresenta un'occasione perduta, anzitutto dal centrosinistra, per approvare un testo coerente, ispirato dalla logica, per quanto attenuata, della separazione delle funzioni prevista nel programma dell'Unione. L'Assemblea si appresta infatti ad accogliere una soluzione pasticciata, un compromesso al ribasso scaturito da pressioni lobbistiche e da un braccio di ferro tra il Ministro della giustizia e il ministro Di Pietro, le cui minacce si sono alla fine rivelate un *bluff*, mentre l'Associazione nazionale magistrati si è chiusa nella difesa miope di interessi che riassumono le patologie del sistema della giustizia. (*Applausi del senatore Biondi.*)

MORANDO (*Ulivo*). Interviene per fornire chiarimenti sulla copertura finanziaria, in risposta a rilievi dei senatori Castelli e Caruso. In Commissione bilancio, il relatore sul provvedimento ha chiesto spiegazioni circa le nuove tabelle previste per la progressione economica dei magistrati. Il Governo ha risposto che gli importi tabellari riflettono l'adeguamento automatico previsto dalla legislazione vigente e che la copertura finanziaria di oneri derivanti dall'acconto dell'adeguamento triennale, o dall'accesso in carriera dei vincitori di concorso, è indicata nella relazione tecnica. Per quanto riguarda i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006, è vero che la nuova formulazione consta di un unico comma che prevede una diversa modalità di progressione economica, ma la Commissione ha ritenuto che gli oneri finanziari siano sostanzialmente immutati. Il problema formale del riferimento a commi non più esistenti può comunque essere risolto con una norma di coordinamento, rispetto alla quale la Commissione bilancio potrebbe verificare eventuali oneri finanziari.

PRESIDENTE. Per consentire una soluzione del problema di coordinamento, dispone l'accantonamento dell'articolo 2.

Presidenza del presidente MARINI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito all'unanimità che entro le ore 11,30 di domani avranno inizio le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge in titolo e che la Presidenza adotterà le opportune misure per garantire il rispetto dei tempi.

SCHIFANI (*FI*). Conferma quanto comunicato dal Presidente e ribadisce l'impegno dell'opposizione a fare in modo che il disegno di legge in esame sia approvato entro la conclusione dei lavori della settimana in corso.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Morando è autorizzato a convocare la Commissione bilancio nella pausa dei lavori d'Aula. Per garantire il rispetto dei tempi, onde evitare che la Presidenza sia costretta ad adottare misure che comprimano il dibattito, sollecita i senatori a soffermarsi, nel seguito della discussione, solo sugli aspetti più rilevanti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Passa quindi all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.107 e 3.110.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.800 e 3.117; esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Aula. (*Applausi del senatore Biondi*).

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.100 (testo corretto), 3.200, 3.103 e 3.104.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.105, 3.115, 3.116 (testo corretto) e 3.120 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 3.103; l'emendamento 3.111 è precluso dalla reiezione degli emendamenti 3.100 (testo corretto) e 3.103. Gli emendamenti 3.101, 3.102, 3.106, 3.107, 3.108, 3.110 sono stati ritirati.

CASTELLI (*LNP*). Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.201, esprime dubbi sull'introduzione, nell'articolo 3 del disegno di legge, della figura del segretario generale tra gli organi della Scuola superiore della magistratura, con conseguente aggravio degli organici e quindi dei conti pubblici, e sul fatto che non vi sia l'indicazione dei luoghi dove verranno collocate le tre sedi della Scuola stessa; poiché è importante che il magistrato conosca il contesto territoriale in cui opera, sarebbe opportuno che tali sedi fossero dislocate in differenti zone d'Italia.

CARUSO (*AN*). L'emendamento 3.201 mira a rimediare ad un banale errore nella redazione del testo del disegno di legge; è evidente che il comitato direttivo, oltre ad avere il potere di adottare lo statuto, dovrà avere anche il potere di modificarlo.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Rispondendo alle osservazioni del senatore Castelli, sottolinea che il segretario generale è una figura di natura puramente organizzativa e che le tre sedi della Scuola rimangono dislocate come previsto dal decreto legislativo n. 26 del 2006.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Modificando il parere precedentemente espresso, si pronuncia a favore dell'emendamento 3.201.

Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 3.201 e respinge l'emendamento 3.202.

CENTARO (*FI*). L'emendamento 3.109 intende stabilire una parità di poteri tra Ministro della giustizia e CSM nella nomina dei componenti del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, attribuendo a ciascuno la nomina di sei dei dodici componenti.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. La norma prevista dal disegno di legge, che attribuisce al Ministro la nomina di cinque componenti e al CSM la nomina di sette componenti, appare più equilibrata e corretta, considerando che una parte dei membri del CSM è eletta dal Parlamento.

SALVI (*SDSE*). Nel testo originario del disegno di legge proposto dal Governo si prevedeva che il Ministro e il CSM nominassero sei componenti ciascuno, d'intesa tra loro. La Commissione giustizia ha opportuna-

mente deciso di eliminare tale intesa, temendo che avrebbe dato luogo ad una deteriore forma di contrattazione tra i due organi, ed ha riequilibrato le rispettive nomine, tenendo conto del fatto che nel CSM vi è una componente eletta dal Parlamento.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.109 e 3.112.

CARUSO (*AN*). L'emendamento 3.800 è stato presentato dal Governo a seguito di un'osservazione della Commissione bilancio, che ha sollevato problemi di copertura finanziaria in ordine alla previsione che la scelta del segretario generale della Scuola superiore della magistratura possa avvenire anche tra i dirigenti di prima fascia della pubblica amministrazione. Tale previsione è stata inserita nel disegno di legge attraverso un emendamento approvato in Commissione giustizia e rappresenta una scelta di grande libertà e coraggio, di cui va dato atto alla Commissione stessa, che va nella direzione di immaginare la suddetta Scuola come un organo non autoreferenziale, ma aperto anche ad esperienze esterne. È deprecabile che la Commissione bilancio inviti ora a sopprimere tale importante previsione, senza peraltro che nei resoconti delle sedute della stessa Commissione sia possibile individuare le ragioni che hanno fatto emergere problemi di copertura; questi ultimi non dovrebbero sussistere, in quanto la nomina di un dirigente a segretario generale non comporterebbe necessariamente l'assunzione di un nuovo dirigente da parte della pubblica amministrazione. Chiede pertanto alla 5ª Commissione di riconsiderare il parere formulato e al Governo di ritirare l'emendamento 3.800.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.800, dichiarandosi disponibile a ritirarlo nel caso in cui la Commissione bilancio riconsideri il suo parere.

MORANDO (*Ulivo*). Pur ritenendo che vi siano evidenti oneri finanziari nel caso in cui un dirigente della pubblica amministrazione venga sollevato dal suo incarico, in quanto si rende necessaria una sua sostituzione, si dichiara favorevole all'accantonamento dell'emendamento 3.800 per valutare eventuali soluzioni alternative proposte dal Governo.

CASTELLI (*LNP*). Concorda con quanto affermato dal senatore Caruso.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.800.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.113 (testo corretto), 3.114 (testo corretto), 3.118 (testo corretto), 3.119, 3.121 e 3.122. Il Senato approva l'emendamento 3.117.

CASTELLI (*LNP*). Dichiara il voto a favore dell'emendamento 3.123 che propone un sistema di partecipazione ai corsi fondato sull'effettivo obbligo di frequenza.

Il Senato respinge l'emendamento 3.123.

PRESIDENTE. Accantona la votazione dell'articolo 3 e passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.201.

CENTARO (*FI*). La questione centrale su cui si è incentrato il dibattito inerente i consigli giudiziari presso la Corte di appello ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è la presenza e il ruolo degli avvocati al loro interno. Essendo impossibile impedire la partecipazione del presidente del Consiglio nazionale forense nel Consiglio direttivo della Corte di cassazione, si è giunti, su pressione della magistratura associata, ad escludere che esso rivesta il ruolo di membro di diritto (fattispecie che l'emendamento 4.101 intende ripristinare), eliminando tale riconoscimento anche per il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale presso la stessa Corte. In nome di una logica di casta si crea pertanto un sistema autoreferenziale di valutazione dei magistrati, che esclude il contributo degli avvocati fondato peraltro sull'esperienza maturata a contatto con i magistrati. (*Applausi del senatore Biondi*).

Presidenza del vice presidente ANGIUS

D'ONOFRIO (*UDC*). La formulazione dell'articolo 4 fa insorgere un problema di ordine costituzionale in quanto arreca un *vulnus* al principio del diritto alla difesa. Si nega infatti al presidente nazionale forense l'attribuzione di membro di diritto in seno al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in tal modo misconoscendo la natura e la funzione costituzionale degli avvocati. Al fine di restituire dignità alla categoria degli avvocati ha presentato alcuni emendamenti che tentano di riparare all'offesa arrecata. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

PALMA (*FI*). L'esclusione degli avvocati dai consigli giudiziari è stata motivata con il l'argomento che la presenza degli avvocati potrebbe tradursi in una pressione indebita nei confronti dei magistrati. La realtà è invece che i magistrati vogliono mantenere i loro privilegi di casta che potrebbero essere incrinati dall'apertura dei consigli giudiziari agli avvocati e al contributo da loro arrecato. Ciò conferma l'esistenza nella magistratura di una chiusura corporativa che incrina i principi di autonomia e

indipendenza della professione. Da parte della maggioranza invece si preferisce richiamarsi ai magistrati indipendenti che avrebbero salvato la democrazia, con ciò mortificando il lavoro svolto quotidianamente e con sacrificio dalla grande maggioranza dei magistrati. (*Applausi dal Gruppo FI*).

VILLONE (*SDSE*). Condivide la scelta operata dalla Commissione con riguardo all'articolo 4. E' indubitabile infatti che gli avvocati debbano rivestire un ruolo nella valutazione dei magistrati, ma si è preferito non prevedere la partecipazione all'interno dell'organo bensì costruire un percorso più efficace e non concertativo, che garantisce dall'esterno l'intervento della classe forense nella valutazione. (*Applausi della senatrice Brisca Menapace*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Propone di rinviare la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 alla seduta pomeridiana e di passare all'esame dell'articolo 5.

D'ONOFRIO (*UDC*). Chiede la ragione di questo cambiamento nell'ordine dei lavori, dichiarandosi favorevole a procedere nella votazione degli emendamenti all'articolo 4.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Si dichiara favorevole alla proposta del Presidente. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. Chiarisce le motivazioni della sua proposta. Non essendovi osservazioni, passa alla votazione delle proposte di stralcio riferite agli articoli 5 e 6, dando notizia dei disegni di legge che si verranno a costituire a seguito dell'approvazione di tali proposte (*v. Resoconto stenografico*).

Il Senato approva la proposta di stralcio S5.1. Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.200. Il Senato approva la proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Risultano pertanto preclusi gli emendamenti dal 6.200 al 6.203; dal 6.207 al 6.224; dal 6.227 al 6.233, nonché l'emendamento 6.234 per la parte in cui sopprime i commi 53 e 54.

D'ALÌ (*FI*). Sollecita la Presidenza a convocare in tempi brevi la Giunta per il Regolamento ai fini della definizione della corretta interpretazione dell'articolo 76 del Regolamento, materia assai simile al tema di

battuto nel corso della seduta antimeridiana di ieri con riguardo alla votazione di emendamenti sostanzialmente analoghi.

PRESIDENTE. Solleciterà la Presidenza in tal senso. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta pomeridiana, che avrà inizio alle ore 16. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,12.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

BARBATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,33*).

Collegli, vi prego di prendere posto rapidamente perché la giornata odierna deve essere proficua: diamo il benvenuto al ministro Mastella che, pensate, per farsi approvare il provvedimento si è messo la cravatta verde!

Sulla vicenda giudiziaria di un cittadino italiano negli Stati Uniti

SANTINI (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, desidero intervenire su un tema che interessa la giustizia, anche se una giustizia lontana, come quella americana.

Approfitto dell'arrivo del signor ministro Mastella per rammentargli un caso di cui gentilmente si è già occupato, quello del trentino Enrico Forti, detto Chicco, detenuto negli Stati Uniti – a Miami esattamente – da sette anni, per un'accusa che egli ritiene ingiusta: quella di omicidio.

Entro questo mese, signor Ministro, la giustizia americana potrebbe prendere in considerazione la sua richiesta di riaprire il processo e, alla luce di nuove prove, Chicco Forti potrebbe, sottolineo potrebbe, essere scagionato. Le rinnovo la preghiera rivolta anche dai familiari, in occasione di una sua recente visita a Trento, di volersi adoperare attraverso i canali che la giustizia italiana ha anche attraverso il Ministero degli esteri per esercitare una pressione, per ottenere un atto di attenzione dalla giustizia americana, per prendere in considerazione questa richiesta. In proposito, signor Ministro, ho qui il testo di un'interrogazione a mia firma che le farò pervenire.

Si tratta di un caso umano che si ripercuote ormai con iniziative dal Parlamento europeo al Parlamento italiano da molti anni. Purtroppo c'è stato un blocco della disponibilità degli Stati Uniti dopo il caso Baraldini e io credo che il Governo dovrebbe sentirsi ancora più motivato ad intervenire in questa circostanza. Grazie, signor Presidente; grazie, signor Ministro.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Vorrei dirle, senatore Santini, che stiamo tentando di andare nella direzione che lei ha richiesto; gliel'ho detto sul piano privato e ora glielo dico sul piano parlamentare. I rapporti da qualche tempo non sono felicissimi per quanto riguarda lo scambio di detenuti; speriamo di arrivare ad una conclusione che auspicabilmente sia positiva per la giustizia in sé. Stiamo lavorando per questo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore 9,37)

Stralcio, dal testo proposto dalla Commissione, dei commi da 1 a 7 dell'articolo 5, ad eccezione della lettera b) del comma 2 (1447-bis); dei commi da 5 a 18 e da 20 a 25, del comma 26, lettera b), e del comma 27, nonché dei commi da 36 a 45 e da 49 a 51, oltre ai commi 53 e 54 dell'articolo 6 (1447-ter); del comma 1 e dei commi da 28 a 32

dell'articolo 6 (1447-*quater*); dei commi 46, 47 e 48 dell'articolo 6 e del comma 6 dell'articolo 8 (1447-*quinquies*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1447.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.164.

MAURO (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Prima di procedere con la votazione, non essendo ancora trascorso il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,53.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,53).

Presidenza del vice presidente CAPRILI

Riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.164, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.165, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva.

Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti 2.121 (testo 2) e 2.130 (testo 2), a firma del senatore Palma, precedentemente accantonati, su cui invito il relatore a pronunciarsi.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore potrebbe essere favorevole all'emendamento 2.121 (testo 2) se fosse riformulato. Non basterebbe solo l'aver prestato servizio... (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Senatore Di Lello Finuoli, occorre che parli nel microfono, altrimenti non si comprende ciò che dice.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Dicevo che il parere potrebbe essere favorevole se vi fosse una riformulazione che facesse riferimento non solo all'aver prestato servizio in sedi disagiate, ma anche alla valutazione dei risultati dell'attività svolta in queste sedi. Per esempio, in sé, l'aver prestato servizio senza demerito in sedi disagiate non può aiutare a far carriera, ci vuole anche una valutazione della reale attività del magistrato: potrebbe trattarsi di un pessimo magistrato che ha operato in una sede disagiata.

PRESIDENTE. Senatore Di Lello Finuoli, lei ha un testo da sottoporre?

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. La modifica di questo emendamento potrebbe essere la seguente: «Aggiungere, in fine, le parole: «con riferimento all'attività svolta»».

Il parere del relatore è invece contrario sull'emendamento 2.130 (testo 2).

PRESIDENTE. Senatore Palma, ha ascoltato? C'è una richiesta di riformulazione del suo emendamento 2.121 (testo 2) e un parere contrario sull'emendamento 2.130 (testo 2).

PALMA (*FI*). Signor Presidente, vorrei dire una cosa... (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Colleghi, scusate, dobbiamo ottenere un po' di calma. Ci saranno molte votazioni, vediamo di renderle intelligibili a tutti, anche a chi magari non è della materia.

PALMA (*FI*). Vorrei dire una cosa molto semplice. Nell'ambito della discussione generale, negli interventi del relatore e principalmente in quello del ministro Mastella, si è detto che si era pronti e disponibili a qualsiasi forma di miglioramento del testo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Per favore, mi rivolgo soprattutto ai senatori che sono alle spalle del senatore Palma: sta parlando, un po' di rispetto.

PALMA (*FI*). Nella realtà, però, signor Presidente, onorevoli senatori, gli unici emendamenti – salvo taluni marginali, o correzioni di tipo grammaticale – che sono stati accolti a modifica del testo sono sostanzialmente (è inutile girarci troppo attorno) quelli voluti dall'Associazione nazionale magistrati. Non mi importa sapere chi è il ventriloquo, chi è il portavoce, chi è il pupazzo: quello che è pacifico è che si è modificata quella parte del testo che era stata richiesta dall'Associazione nazionale magistrati per tenere un atteggiamento di minore conflittualità nei confronti del ministro Mastella, del Governo e di questa maggioranza.

Dopodiché, Presidente, io sono – ahimè! – abbastanza in età e non sono disposto né ad essere preso in giro né a rendermi in qualsiasi modo responsabile di eventuali affermazioni che possono venire dalla maggioranza: in fin dei conti questo testo è stato approvato con la collaborazione del centro-destra, e via dicendo, anche perché, signor Presidente, lei mi deve scusare, non è che quando ho scritto l'emendamento ho ricevuto dal relatore un parere favorevole, sia pure con richiesta di riformulazione: ho ricevuto un parere contrario, che adesso si sta modificando in parere favorevole solo alla luce del fatto – almeno così immagino io – che i colleghi senatori abbiano potuto condividere le argomentazioni di fondo di un intervento.

Aggiungo, Presidente, che la riformulazione che mi viene proposta non è condivisibile. Ma che cosa vuol dire «con riferimento all'attività svolta»? È un controllo sulla bontà dei risultati? L'attività svolta è positiva se, per ipotesi, nell'ambito di un processo penale si mette in carcere un grosso personaggio indipendentemente dal fatto che costui sia condannato o assolto?

Per queste ragioni, signor Presidente, siccome non intendo in nessun modo essere preso in giro qui in Aula dal relatore e dalla maggioranza, ritiro entrambi gli emendamenti. Il relatore e il Governo saranno poi liberi di farli propri con le riformulazioni che intendono fare. (*Applausi del senatore Biondi*).

CENTARO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Presidente, pur comprendendo le ragioni del collega Palma faccio mio l'emendamento 2.130 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 2.121 (testo 2) è stato ritirato. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.130 (testo 2).

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Signor Presidente, ieri ho sofferto molto in quest'Aula. Ho veramente sofferto quando il senatore Fruscio – che invito, se non l'ha ancora fatto, a leggere il bellissimo libro «Un eroe borghese» di Corrado Stajano – ha criticato la commemorazione che ho fatto in quest'Aula, fortunatamente insieme ad altri colleghi che hanno avuto l'onore di conoscere l'avvocato Giorgio Ambrosoli.

Vorrei chiedere – e mi rivolgo soprattutto al collega Palma – di non dimenticare ciò che ha fatto la magistratura indipendente, ripeto indipendente, per salvare la nostra giovane democrazia.

PALMA (*FI*). E lo dice a me? Lo devo dimenticare io?

PRESIDENTE. Per favore, non iniziamo male la mattinata, fate parlare il senatore D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Quando ho subito un attacco veramente incredibile dal senatore Sacconi...

PALMA (*FI*). È incredibile che ti rivolga a me.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Hai un atteggiamento poco democratico. Io ti ho lasciato parlare.

PRESIDENTE. Senatore Palma, non le mancano le occasioni per parlare.

PALMA (*FI*). Smettila di insultare, non mi puoi insultare così; io non voglio essere insultato in questo modo!

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Non possiamo dimenticare... (*Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione. La senatrice Bonfrisco scende al centro dell'emiciclo gridando ripetutamente la parola «assassino» rivolta al senatore D'Ambrosio. Proteste dai banchi della maggioranza.*)

PRESIDENTE. Per favore, ricordo a tutti che stiamo parlando dell'emendamento 2.130 (testo 2). Per cortesia, senatrice Bonfrisco! Senatrice Bonfrisco, la richiamo all'ordine.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Molti nostri colleghi, in difesa della democrazia, che è stata faticosamente costruita, hanno perso la loro vita: e non lo dimenticare questo.

BONFRISCO (*FI*). Non tu! Non tu!

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Ci sono magistrati e magistrati, e quelli che si sono battuti per difendere... (*Proteste della senatrice Bonfrisco*). Per favore, mi lasci parlare e dopo replichi. (*Reiterate proteste dai banchi della maggioranza. La senatrice De Petris indica la senatrice Bonfrisco*).

BETTINI (*Ulivo*). Zitta! Vattene via! (*Il senatore Bettini rivolge un gesto offensivo nei riguardi della senatrice Bonfrisco*).

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, la richiamo all'ordine!

FERRARA (*FI*). Presidente, deve stare attento agli altri!

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, non può usare nei confronti di un senatore quel linguaggio; per favore, colleghi, prendete posto. (*Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione*).

Ascoltate ciò che ho da dire: ristabiliamo l'ordine. Il senatore D'Ambrosio sta parlando nell'unico modo in cui può parlare, cioè sull'emendamento 2.130 (testo 2); quindi, facciamolo finire. (*Reiterate proteste dai banchi dell'opposizione. I senatori Battaglia Giovanni e Biondi discutono animatamente*). Per favore, senatore Battaglia. Facciamo finire il senatore D'Ambrosio. Senatore D'Ambrosio, prego. (*I due senatori segretari presenti sul banco della Presidenza si avvicinano e parlano con il Presidente*).

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Grazie, signor Presidente.

VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO AN. Fuori, fuori!

PRESIDENTE. La Presidenza ovviamente ha richiamato, e richiama all'ordine, i senatori e le senatrici di cui ha udito parole o ha visto determinati atteggiamenti. Se nella concitazione non ho sentito alcune cose non posso richiamare all'ordine i senatori per cose che non ho udito. I senatori segretari mi hanno tuttavia riferito; quindi, richiamo all'ordine il senatore Bettini insieme alla senatrice Bonfrisco. (*Proteste dai banchi della maggioranza*).

BETTINI (*Ulivo*). È venuta fin qui!

PRESIDENTE. Ho richiamato all'ordine il senatore Bettini e la senatrice Bonfrisco perché ho visto e ho sentito quello che è successo in Aula. Per cortesia, vi richiamo nuovamente all'ordine.

BATTAGLIA Giovanni (*SDSE*). La senatrice Bonfrisco gridava «assassino»!

PRESIDENTE. Teniamo conto che qui ognuno parla per quello che è, cioè senatore o senatrice della Repubblica. Punto e a capo. Non ci sono altre qualifiche che in questa sede possano essere date a qualsiasi senatore o senatrice.

Senatore D'Ambrosio, prosegua.

BETTINI (*Ulivo*). E lo faccia parlare.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). La ringrazio, Presidente. Signor Presidente, quando l'altro ieri ho parlato di risentimento nei confronti della magistratura, soprattutto di quella indipendente, non avevo torto. La reazione di oggi alle mie parole è molto significativa. (*Vive proteste dai banchi dell'opposizione. Vivi, prolungati applausi dai banchi della maggioranza.*)

Sono i magistrati indipendenti che consentono a molti di sedere ancora in questo Parlamento. Noi abbiamo difeso la nostra giovane Repubblica sia dal terrorismo nero, quando si voleva un colpo di Stato simile a quello dell'anno precedente in Grecia, sia dal terrorismo rosso, quando voleva sopraffare questa democrazia e, purtroppo, ha sequestrato e ucciso l'onorevole Moro! (*Applausi dai banchi della maggioranza.*)

SACCONI (*FI*). Erano parenti vostri!

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Signor Presidente, io sono stato tra i primi, quando si è verificato quell'episodio gravissimo, a sollecitare lo Stato affinché nominasse un organismo che si occupasse veramente di conoscere e combattere efficacemente il terrorismo. Non tollero, come fa il senatore Sacconi, che mi si accusi di non essere indipendente. Non lo tollero!

Passando agli emendamenti, sono felice che il collega Palma abbia ritirato l'emendamento 2.121 (testo 2). Infatti, in Commissione giustizia, nonostante io provenga dalla magistratura (ma non da quella associata), mi sono preoccupato di proporre e far passare un emendamento molto importante e sfuggito a tanti. Tale emendamento propone il divieto assoluto di affidare funzioni monocratiche ai magistrati che non hanno ancora superato il primo giudizio di valutazione. Infatti, caro senatore Palma, erano quei magistrati ad essere inviati nelle sedi disagiate per tutelare i privilegi dei magistrati più anziani.

PALMA (*FI*). Quelli come te! Io sono stato mandato in Calabria, e tu no! E adesso sei lì a pontificare!

PRESIDENTE. Senatore Palma, faccia parlare me! Se cerca un'interlocuzione, deve essere sul merito dell'emendamento.

PALMA (*FI*). Signor Presidente, se il senatore D'Ambrosio si rivolge a me, e non alla Presidenza, io devo rispondere.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Abituati alle regole della democrazia!

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, abbia la cortesia di rivolgersi alla Presidenza.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). La ringrazio per avermi restituito la parola. Può constatare come è difficile parlare in un'Assemblea democratica, ma spero di poter portare avanti il mio intervento.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, faccio presente che proprio la permanenza come vice procuratore in un ufficio molto spesso (e parlo per esperienza personale) dà la possibilità di verificare gli errori compiuti nella gestione di quell'ufficio e di porvi rimedio. A me è capitato, personalmente, di dover dirigere la procura di Milano dopo esservi stato procuratore aggiunto e di realizzare una riforma strutturale completa della sua organizzazione. Ancora oggi, quella riforma è ritenuta valida e, dopo appena un anno di gestione, ha fatto scendere la criminalità del 25 per cento.

La ringrazio ancora, Presidente, per avermi dato la parola e domando scusa se ho potuto recare disturbo a quest'Assemblea. (*Vivi applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, SDSE, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur*).

PRESIDENTE. Colleghi, la situazione è la seguente. Alcuni colleghi si sono iscritti a parlare sull'emendamento in esame, il 2.130 (testo 2). Siccome ci sono stati moltissimi interventi e c'è stato, per così dire, un vivacissimo scambio di opinioni (anche con qualche eccesso che io, come avete visto, non ho mancato di riprendere, da qualsiasi parte si sia verificato), vorrei pregare i colleghi di permettere che si vada avanti con l'esame degli emendamenti; poi si passerà alle dichiarazioni di voto sull'articolo 2. Mentre non ho alcun problema a dare la parola a tutti i senatori e le senatrici che hanno chiesto di intervenire, osservo che ciò, ovviamente, significa che il nostro lavoro diventerà sempre più complesso in termini di tempi, perché non riusciremo a risolvere la questione celermente.

Pregherei quindi i colleghi, se sono d'accordo, di fare le dichiarazioni di voto in quella sede, per dire quanto ritengono rispetto al dibattito che si è sviluppato. Rivolgo dunque ai senatori che hanno chiesto la parola la richiesta di spostare alle dichiarazioni di voto sull'articolo 2 le valutazioni che ritengono di svolgere sul dibattito in corso, altrimenti dovremo fare due dibattiti: uno ora e un altro dopo quando dovrò dare, come da Regolamento, la parola per svolgere le dichiarazioni di voto sull'articolo.

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, evidentemente qualcuno nella maggioranza questa mattina ha deciso di costringere l'opposizione a cambiare quell'atteggiamento responsabile che ha assunto in questi giorni. (*Applausi dal Gruppo FI . Commenti dai banchi della maggioranza*). Ma non ci riuscirà. Potrei dire tante cose sul senatore D'Ambrosio, sulla sua storia di magistrato e sull'epoca non solo di Mani pulite, ma anche di quel *pool* di magistrati che usavano il mandato di cattura come elemento di costrizione a dichiarazioni e ad imputazioni. (*Applausi dai Gruppi FI e DCA-PRI-MPA*). Potrei dire tante cose, come potrebbe farlo la stragrande maggioranza del Paese.

Mi spiace, ma prendo atto – viva la democrazia e viva la Costituzione! – che in questo momento, sul tema relativo all'ordinamento giudiziario, laddove noi lamentiamo la presenza e l'ingerenza esterna di una associazione corporativa che ha sempre tentato di condizionare l'attività del Parlamento tutte le volte in cui esso ha cercato di riformare la giustizia... (*Applausi dai Gruppi FI e DCA-PRI-MPA*).

Ricordo, signor Presidente, che ero componente della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e già a quell'epoca si discuteva di una proposta che la Commissione avrebbe dovuto esitare per trasmetterla al Parlamento, che avrebbe poi dovuto votarla con il doppio passaggio costituzionale. Già in quel momento, alla vigilia di un semplice voto su una ipotesi di modifica della Costituzione che toccava la separazione delle carriere, assistemmo alle dimissioni in massa del direttivo dell'Associazione nazionale magistrati, quelle dimissioni che sono state attuate giorni orsono qui, alla vigilia del nostro voto. Siamo quindi abituati a queste ingerenze esterne.

È evidente che prendiamo atto – questa è la democrazia e la rispettiamo – che esponenti di spicco della magistratura di quell'epoca militano in quest'Aula e ne sono espressione partecipe, prendendo parte alle procedure legislative. Non li abbiamo soltanto al di fuori del Parlamento, questi magistrati: li abbiamo anche al suo interno, perché rappresentanti di quella categoria. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Concludo, signor Presidente, ma vorrei richiamare la sua attenzione su un aspetto. Siamo abituati a scontri accesi, a scontri verbali, magari ad esagerazioni lessicali, ma questo è il Senato. Non siamo abituati ad assistere alla manifestazione di gesti semiosceni od osceni da parte di colleghi parlamentari. (*Applausi dal Gruppo FI*). Il senatore Bettini deve chiedere scusa al Senato per il gesto che ha compiuto. Ha offeso questo ramo del Parlamento, ha offeso tutti noi. Abbia la dignità di chiedere scusa e la vicenda finisce qui. Altrimenti, signor Presidente, le chiedo di devolvere al Consiglio di Presidenza la gestione della vicenda, perché questi fatti non possono non essere stigmatizzati attraverso le doverose procedure. (*Applausi dal Gruppo FI*).

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, mi rivolgo soprattutto ai colleghi della Casa delle Libertà.

Mi pare che l'intervento del senatore D'Ambrosio, non so se razionalmente o istintivamente, sia stato di natura oggettivamente provocatoria, teso a distogliere l'attenzione dal dibattito che sta avvenendo in quest'Aula. Paradossalmente, mi pare che l'andamento del dibattito in questi giorni abbia dimostrato che è interesse dell'opposizione dibattere e ed è interesse della maggioranza, invece, bloccare il dibattito, in quanto è in tutta evidenza eterodiretta e scrive sotto dettatura, laddove i veri estensori di questa legge sono i magistrati e non gli eletti dal popolo sovrano. (*Applausi dal Gruppo FI*).

L'intervento del senatore D'Ambrosio era anche irrituale dal punto di vista regolamentare, signor Presidente, perché, a parte la piccola coda, in realtà ha parlato per fatto personale e quindi avrebbe dovuto prendere la parola alla fine della seduta.

Invito i colleghi della Casa delle Libertà a non cadere nella trappola che è stata tesa, perché ci porterebbe a discutere non di questa legge vergogna ma di altro, distogliendo l'attenzione dai veri problemi che pone. Per quanto mi riguarda, cercherò di andare avanti nella trattazione degli emendamenti e di non cadere in queste trappole verbali. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

PRESIDENTE. Colleghi, siccome i senatori che intendono prendere la parola sono molti, consentirò non più di un intervento per Gruppo. Capite bene infatti che, come Presidente di turno, devo garantire l'andamento dei lavori, comprensivi degli accordi raggiunti nella Conferenza dei Capi-gruppo, che tra poco il presidente Marini illustrerà all'Aula. Prego pertanto cortesemente i colleghi di non insistere, perché non darò la parola se non ad un rappresentante per Gruppo.

ZANDA (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*). Ha già parlato il senatore D'Ambrosio.

PRESIDENTE. Per cortesia, siccome la questione è seria, manteniamo caratteristiche di serietà.

ZANDA (*Ulivo*). Signor Presidente, concordo con l'auspicio dei senatori Schifani e Castelli che un dibattito così importante per la democrazia del Paese, che riguarda l'ordinamento della magistratura, possa proseguire in modo ordinato e si possano confrontare gli argomenti di ciascuno di noi. Però, signor Presidente, non posso non dire pubblicamente all'Aula

che quanto è accaduto poco fa non è degno di un'Assemblea parlamentare, di una democrazia di qualsiasi Paese.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Guardi in basso!

ZANDA (*Ulivo*). Parlava il senatore D'Ambrosio, perché autorizzato dalla Presidenza del Senato a farlo, e svolgeva il proprio intervento con molta civiltà...

PALMA (*FI*). E che civiltà!

ZANDA (*Ulivo*). ...e con gli argomenti opportuni che riteneva di dover portare a sostegno della sua tesi; è iniziata da parte dell'opposizione una serie di interventi volti ad interrompere il senatore D'Ambrosio. Poi è successo un fatto, signor Presidente, che non ho mai visto accadere nell'Aula del Senato della Repubblica, perché una senatrice è scesa nell'emiciclo e ha dato dell'assassino e del criminale al senatore D'Ambrosio e, non soddisfatta, ha aggiunto che oggi sarebbe stato il suo giorno. (*Commenti della senatrice Bonfrisco*). Se il Gruppo Ulivo e tutta l'Unione hanno reagito a queste frasi, è il minimo che potessimo fare.

Questo, amici, è un modo di discutere che in Parlamento non ci possiamo permettere. Vi prego anche personalmente: fermiamoci, abbiamo superato la misura. Questo non è possibile in un'Aula e in un Parlamento democratici. Queste espressioni non sono ammissibili. Credo e mi aspetto da chi le ha usate una parola di scuse nei confronti del senatore D'Ambrosio. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur*).

BUTTIGLIONE (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Signor Presidente, accoglierei volentieri il suo invito a restare nell'ambito dell'emendamento in discussione. Però, se lo avesse voluto, non avrebbe dovuto lasciare che il senatore D'Ambrosio lancia una provocazione dai contenuti politici generali e a cui è necessario...

PRESIDENTE. Senatore Buttiglione, lei ovviamente ha il diritto di criticare chiunque, compresa la Presidenza, nei modi dovuti, come sta facendo. Ho dato la parola al senatore D'Ambrosio sull'emendamento 2.130 (testo 2), come è stata data in questi giorni a chiunque l'abbia chiesta in sede di esame degli emendamenti. In merito poi alla qualità di ciò che viene detto, se non è offensivo, la Presidenza – come lei capirà – non può intervenire.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Me ne rendo conto e proprio per questo la mia non è una critica al comportamento della Presidenza: è la spiegazione del motivo per cui l'appello della Presidenza non può essere accolto. Quando si fa un intervento di questo tipo si ha il diritto ad una risposta.

Vorrei spendere una parola sulla *bagarre*, sgradevole da tutte le parti. Penso, signor Presidente, che lei non possa mettere sullo stesso piano un gesto sessista, discriminatorio, che offende la dignità di tutte le donne, con uno degli usuali scambi... (*Proteste dai banchi dell'Ulivo*). Qui è in gioco qualcosa di più, qualcosa di diverso. (*Commenti dai banchi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Per favore, facciamo un dibattito regolare.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Scusate, amici, non potete proporre una legge *ad hoc* sulla discriminazione sessuale e poi tollerare in Aula un gesto patente di discriminazione sessuale. C'è una contraddizione patente in questo. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

Vorrei rassicurare il senatore D'Ambrosio: quest'Aula è unita nella venerazione per la memoria dei magistrati che hanno dato la vita per la difesa della legge repubblicana. Ricordo nomi come quelli di Falcone e Borsellino, che non appartengono ad una parte politica, ma a tutto il popolo italiano. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN, LNP, DCA-PRI-MPA e Ulivo*). Potrei continuare facendo i nomi di coloro che sono caduti nella lotta contro le Brigate rosse, contro l'eversione di destra, e così via. Stia tranquillo, la memoria di quei magistrati appartiene a tutto il popolo italiano. Non esiste in quest'Aula un partito antimagistratura, un partito che non rispetti quella memoria. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

Tuttavia, non nascondiamoci dietro un dito. Esiste anche un'altra magistratura: una magistratura che ha teorizzato il diritto e perfino il dovere della politicizzazione. Esistono convegni – lei ricorderà – di Magistratura democratica nei quali si teorizzava l'uso rivoluzionario del diritto e dello Stato. Ci sono libri su questo tema che lei probabilmente avrà letto e di ampia circolazione. Penso ad autori come Pasukanis e Stucka, che teorizzavano l'uso rivoluzionario del diritto e dello Stato. Vi furono magistrati che si formarono all'interno di quella prospettiva ed esiste una politicizzazione della magistratura che contraddistingue negativamente il nostro Paese nel contesto europeo e scuote la fiducia dei cittadini nella magistratura.

Vogliamo parlarne con serietà, senza far finta che il problema non esista? Un'intera classe politica è stata spazzata via con poche sentenze di condanna, ma con tanti avvisi di garanzia, a volte con il sospetto che questi fossero accuratamente calibrati per ottenere effetti politici. Tanta gente è stata in galera e poi è stata assolta, ma nessuno l'ha risarcita del danno morale, politico, economico subito. (*Applausi dal Gruppo UDC*). C'è gente che si è suicidata nelle carceri. Ci sono uomini innocenti che si sono suicidati nelle carceri italiane, coinvolti in procedimenti sui

quali grava un sospetto di pregiudizio politico. Vogliamo confrontarci serenamente su questo?

Signor Presidente, questo tema non è estraneo al disegno di legge in discussione. Infatti, esiste una visione del diritto che aveva una sua piena coerenza all'interno di un ordinamento di tipo inquisitorio, nell'ambito della quale la pubblica accusa è al di sopra di ogni sospetto ed esercita una funzione giudicante dentro un'unità della cultura della giurisdizione, quindi non esiste il problema di metterla sullo stesso piano della difesa, perché la difesa è sospetta e la pubblica accusa non lo è. Ebbene, questa legge, conformemente ai principi di un ordinamento accusatorio, insinua, accetta parzialmente, timidamente, quasi solo simbolicamente, l'idea che la pubblica accusa sia parte e in quanto tale debba essere sottoposta a misure di controllo e di garanzia che assicurino che non ecceda nell'uso dei poteri di parte. Questo è il tema che stiamo discutendo e se oggi esso si impone in questi termini ciò dipende dal fatto che c'è stata una deviazione di una parte significativa della magistratura italiana.

Come sarebbe sbagliato, in questa metà dell'Aula, alimentare un clima di sfiducia verso la magistratura nel suo complesso, perché la fiducia nella magistratura è un bene comune del Paese, allo stesso modo, però, è stato sbagliato da parte di alcuni magistrati – una minoranza, ma significativa – scuotere la fiducia dei cittadini nella classe politica e nella politica, perché anche la fiducia nella politica è un bene comune del Paese. Senatore D'Ambrosio, signor Presidente, credo che nessuno qui possa negare che questo bene è stato aggredito e scosso, e ciò è parte del problema della transizione infinita di questo Paese e della difficile ricerca di un ritorno alla normalità democratica. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

MANTOVANO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, ho chiesto la parola – anche se questo provvedimento viene seguito con estrema competenza ed equilibrio dai colleghi del mio Gruppo facenti parte della Commissione giustizia, a iniziare dal senatore Caruso – perché credo debba essere chiaro che il dibattito che si sta svolgendo non è pro o contro la magistratura. Figuriamoci se il dibattito, alla luce dell'intervento del senatore D'Ambrosio, possa essere sulla memoria, assolutamente condivisa, di coloro che all'interno della magistratura – come ben ricordava un attimo fa il senatore Buttiglione – hanno pagato il costo della loro vita.

Si può discutere della qualità tecnica e di alcuni passaggi della riforma dell'ordinamento giudiziario approvata nella passata legislatura, ma credo che nessuno, onestamente, possa disconoscere che quella riforma si inserisce in un filone di riflessioni comuni ad un'area culturale molto vasta. Basta ricordare il progetto di riforma costituzionale che prese il nome dall'onorevole Boato, approvato all'unanimità dalla Commissione bicamerale. Fin dall'inizio, però, la reazione dell'Associazione nazionale

magistrati, e di chi se n'è fatto e se ne fa portavoce ancora oggi in Parlamento, è stata aspra e dura.

Nella passata legislatura il confronto all'inizio fu aperto e reale, tant'è che nel maggio 2002, proprio su iniziativa dell'allora Guardasigilli, si arrivò ad una bozza concordata che fu poi gettata nel cestino, perché superata dalla decisione improvvisa del vertice dell'ANM di ricorrere allo sciopero, lo stesso che è stato minacciato nelle ultime ore.

L'Associazione nazionale magistrati protesta per il divieto ai pubblici ministeri di diventare giudici nello stesso distretto: vorrei conoscere dai colleghi che stanno difendendo con forza alcuni passaggi molto discutibili della controriforma Mastella quale pericolo per le libertà democratiche del Paese deriva da questa previsione. Non soltanto il centro-destra, ma gran parte della cultura italiana ritiene che una moderata articolazione di carriera, basata sui concorsi, stimolerebbe la formazione professionale dei giudici e valorizzerebbe la stessa Corte di cassazione. Su questo versante, tuttavia, l'Associazione nazionale magistrati e i suoi portavoce sostengono che sottoporre i giudici alle valutazioni di una commissione tecnica, ancorché nominata e controllata dal Consiglio superiore della magistratura, equivarrebbe a far sferragliare i carri armati per le strade.

Non parlo poi del CSM perché uscirei fuori dal recinto, anche se la sua presenza incombe su tutto, come dimostrano e confermano le cronache delle ultime ore. Il Consiglio superiore della magistratura oggi è, al tempo stesso, legislatore con le sue circolari, giudice disciplinare con le sentenze dell'apposita sezione, amministratore con i suoi poteri di nomina e di trasferimento e, in più, rivendica con forza anche la formazione dei magistrati. È difficile, parlando da due secoli di distinzione dei poteri, trovare una così clamorosa deroga a tale principio.

C'è però un profilo sul quale, con tutta onestà, il conflitto con l'Associazione nazionale magistrati è reale ed è effettivo, perlomeno da parte nostra: si tratta della pretesa reale, qualche volta anche dichiarata, che la gestione politica di questo Paese avvenga nelle aule di giustizia e questo credo che nessuno, neanche il senatore D'Ambrosio, che è persona onesta, possa disconoscerlo. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP*). Si tratta, cioè, della pretesa di considerare che il compito dei magistrati non è il controllo e l'eventuale sanzione di singoli comportamenti illeciti di singoli politici (ci mancherebbe altro!), ma il controllo e il condizionamento della politica nel suo insieme: è la pretesa di bloccare qualsiasi freno posto in questa direzione, incluso il semplice divieto di iscrizione ai partiti politici.

Accetto quindi la presunzione secondo la quale tutti i giudici fanno scrupolosamente il loro dovere, ma sappiamo bene che il dovere alcuni lo vedono in un modo, altri in modo diverso: alcuni cambiano concezione del dovere in base al tempo e allo spazio. La custodia cautelare, ad esempio, non viene applicata nella stessa maniera a Milano, a Roma, a Bari o a Palermo. In alcuni processi viene utilizzata la presunzione del «non poteva non sapere», in altri no. Sulle medesime carte alcuni giudici condannano, altri assolvono. Quest'alternanza fa onore all'autonomia della magistra-

tura, ma da essa non possono dipendere i destini politici di questo Paese e i profili politici di chi riceve un mandato da parte degli elettori.

In conclusione, Presidente, gli italiani leggono i giornali, vedono la televisione e constatano che ancora adesso magistrati eminenti, sovente responsabili di processi difficili e di uffici delicati, si dichiarano di sinistra, parlano come esponenti di un Gruppo politico, scrivono su «l'Unità» e su «il manifesto», tengono convegni e comizi sotto la sigla di organizzazioni politiche ben determinate.

Allora, si può condividere o meno l'emendamento Palma – o come si chiamerà adesso che è stato ritirato – e si può discutere nel merito; dobbiamo però intenderci su un punto essenziale, signor Presidente: il magistrato deve avere una professionalità seria e verificata e non può comportarsi come un politico di professione, per di più estremista e fazioso, a meno che coloro che in quest'Aula continuano a farsi portavoce dell'Associazione nazionale magistrati non vogliano confermare con fatti concludenti che il pericolo più grave per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura proviene dalla stessa magistratura associata. In tal caso, gli autentici difensori dell'istituzione magistratura saremo noi del centro-destra (*Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LNP*).

PALERMI (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, in quest'Aula poco fa, durante la contestazione e durante l'intervento del senatore D'Ambrosio, è successa una cosa seria, e le cose serie credo vadano sempre trattate con una certa delicatezza e con una certa attenzione.

Lo pensavo anche ieri, mentre ascoltavo gli interventi di magistrati e di avvocati: in quest'Aula, che sta discutendo il nuovo ordinamento giudiziario, è presente un pezzo di storia, di quella storia, con tutti i drammi che in essa si sono verificati (scontri, ferite, fatti anche terribili e angosciosi), che credo facciamo male qui a ridurre...

DIVINA (*LNP*). Errori!

PALERMI (*IU-Verdi-Com*). Certo, senatore Divina, anche errori: è proprio anche questo che volevo dire; la ringrazio. Errori, schieramenti, passioni: cose che però hanno fatto un pezzo di storia che, purtroppo, sono abbastanza vecchia da ricordare bene, per averla vissuta direttamente, dentro le fabbriche. Vi sono stati scontri terribili, l'Italia si è spaccata in due, anche dentro la stessa area.

Ricordo, per esempio, che nel mio campo ci si interrogava su tante cose: ditelo anche voi, però, non è possibile che abbiate soltanto incrollabili certezze. È questa l'unica cosa che in parte mi amareggia e che non riesco a seguire del vostro dibattito: noi, ad esempio, ci interrogavamo con perplessità – e il senatore D'Ambrosio lo sa benissimo – sulla questione

del carcere preventivo. Lo facevamo, e come; ci appassionavamo, litigavamo: ci pareva di capire che avessero ragione e poi invece che avevano torto; sono stati così, quegli anni. Ma di che parlate, altrimenti?

L'ho vissuto direttamente, dentro una fabbrica: sapete le cose che sono accadute in quegli anni dentro le fabbriche e conoscete anche i tentativi delle BR di entrare dentro fabbriche storiche, quelle del biennio rosso. Persino negli spogliatoi si trovavano volantini delle BR: avevamo capito che tentavano di entrare, e sapete chi veniva a tenere le assemblee con quegli operai? Venivano proprio quei magistrati, per cercare di far capire loro che cosa drammatica e pericolosa era per la democrazia quanto stava accadendo. Credo che prima il senatore D'Ambrosio... (*Commenti dai banchi del Gruppo AN*). Ma perché, non è vero?

PALMA (*FI*). No!

PALERMI (*IU-Verdi-Com*). Ma abbiate pazienza, colleghi. (*Commenti del senatore Palma*). Sì, senatore Palma, è vero: ci andavo io, me lo ricordo.

PRESIDENTE. Senatrice Palmeri, abbia anche lei la cortesia di rivolgersi alla Presidenza quando interviene; poi dica pure quello che ritiene di dire.

PALERMI (*IU-Verdi-Com*). Scusi, signor Presidente, ma ricordo come una straordinaria ma terribile esperienza, per esempio, un'assemblea che tenni all'Alfa di Arese con Caselli. Me la ricordo terribile e angosciata ed ero lì come sindacato, come CGIL, come delegata che veniva da un'altra parte, da un'altra fabbrica.

Credo che il senatore D'Ambrosio sia stato insultato non per quello che ha detto – ha fatto un discorso giusto e pacato – ma perché simbolo di quell'epoca. Penso sempre che se le Brigate rosse in quell'area avessero vinto, se fossero entrate tra gli operai, non staremmo oggi qui a parlare e sarebbe successo qualcosa di inenarrabile nel Paese. È per questo e per altro ancora che sono grata a quei magistrati, anche nei momenti in cui ho avuto dissenso, ed è per questo ed altro ancora che esprimo tutta la mia solidarietà e il mio ringraziamento al senatore D'Ambrosio. (*Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, Ulivo e RC-SE*).

RUSSO SPENA (*RC-SE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA (*RC-SE*). Signor Presidente, come ha visto, in questo dibattito ci siamo impegnati ad attenerci rigorosamente al testo e alla discussione. Avverto anche il dovere, in questo momento, di fare con voi in Aula tre brevi osservazioni per lo spessore e la gravità assunta dal dibattito, ma anche per i livori di fondo che emergono in una materia come

questa, che ritengo costituzionalmente e istituzionalmente delicata e che richiederebbe, quindi, sobrietà e rispetto delle autonomie e dell'equilibrio dei poteri.

Tre brevi osservazioni, rivolte anche al senatore Buttiglione, di cui ho seguito con attenzione l'intervento. Sento il dovere, anche rispetto alla gazzarra che c'è stata poco fa, da parte del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea di esprimere il nostro massimo rispetto per il senatore D'Ambrosio e per il dottor D'Ambrosio, la cui attività ritengo sia iscritta nella narrazione democratica del Paese. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

Anche quando non siamo stati d'accordo (ricordo, ad esempio, sull'interpretazione della strage di Stato o sull'inchiesta sull'uccisione del povero Pinelli), abbiamo sempre riconosciuto la qualità dell'impegno democratico per la crescita civile del Paese. Il dottor D'Ambrosio è stato parte importante, senatore Buttiglione, di un insieme di magistrati – Magistratura democratica e non solo – che hanno innovato in maniera positiva la giurisdizione e il diritto nel nostro Paese.

Se il nostro Paese è cresciuto – e voglio dirlo qui perché li abbiamo nel nostro Parlamento e ci onorano – è perché abbiamo avuto dei giudici che hanno lottato contro le Brigate rosse, come Guido Rossa, e dei giudici che hanno lottato contro le mafie; non solo Falcone e Borsellino, che onoriamo, ma anche altri giudici, non sempre onorati, come il dottor Caselli, come il senatore Di Lello, relatore di questo provvedimento, che ci onoriamo di avere nel nostro Gruppo, come il dottor Casson, che in una trincea importante... (*Commenti del senatore Ferrara*).

So che non vi piacciono i giudici che hanno saputo criticare i sistemi produttivi, il potere, e hanno saputo dimostrare che a volte il capitale uccide, ferisce, mutila i corpi delle lavoratrici e dei lavoratori! (*Commenti dai Gruppi LNP e FI. Applausi dal Gruppo RC-SE*). Sappiamo che non vi piace chi ha fatto inchieste sulla salute dei lavoratori. (*Proteste dai Gruppi LNP e FI*).

PRESIDENTE. Per favore! Lasciate libertà di espressione, perlomeno nel Senato della Repubblica.

RUSSO SPENA (*RC-SE*). So che a loro non piace parlare delle inchieste a Marghera, delle inchieste contro le tossicità che hanno ucciso gli operai, ma questa è la crescita democratica del Paese. Il Paese dovrebbe sentirsi garantito democraticamente perché ha avuto un controllo di legalità e di giurisdizione che è partito dalle condizioni materiali dei cittadini.

È un avanzamento per tutti noi; noi non stiamo scrivendo questo disegno di legge sotto dettatura, chi lo ha detto sbaglia, anzi, ci stiamo scontrando con quelle che ritengo incrostazioni corporative sbagliate delle associazioni. Lo sapete benissimo, basta leggere i comunicati ed i giornali. Non siamo mai stati dei portavoce della magistratura in quanto tale. La magistratura ha una articolazione che noi abbiamo negli anni saputo cono-

scere: vedi i Casson, i Di Lello, i Falcone e i Borsellino, ma quanti porti delle nebbie abbiamo, quanta magistratura ha insabbiato ed insabbia!

Noi abbiamo sempre fatto battaglie sullo Stato di diritto e sulle garanzie. Non ci è piaciuta, in alcune stagioni – come ricordava la senatrice Palmeri, lo abbiamo detto allora rischiando l'impopolarità – la carcerazione preventiva e il suo uso sistematico. Lo abbiamo detto allora, mentre c'era, colleghe e colleghi, chi, mutilando e ferendo il Parlamento in quest'Aula – ed è nella coalizione di destra –, mostrava il capestro e c'era chi organizzava il lancio delle monetine al Raphael. Non stiamo da quella parte. Quelli sono dalla vostra parte; noi siamo per lo Stato di diritto. Abbiamo rotto anche al nostro interno, quando si trattava di questo. Dobbiamo saper riportare in prima luce il sistema delle garanzie che garantisce una cosa seria, come sa l'avvocato senatore Biondi. Il garantismo è una cosa seria. Non è solamente l'aiuto all'amico potente, il giustizialismo contro l'immigrato, il tossicodipendente e la povera gente. Noi sappiamo conoscere il sistema delle garanzie per tutti.

L'ultima osservazione è che non di questo voi parlate, senatore Schifani. Avverto che nelle vostre parole vi è un fastidio nei confronti della magistratura in quanto tale come potere autonomo, perché è quel potere che nel nostro Paese, nella nostra Costituzione, traccia le linee del controllo di legalità e di legittimità.

Allora, massima critica ad ogni sentenza, ad ogni eccesso, ad ogni incrostazione corporativa, ma rispetto della magistratura come dato fondamentale della Costituzione e della coscienza democratica del Paese. (*Applausi dal Gruppo RC-SE. Congratulazioni*).

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, come lei sa, avevo rinunciato all'intervento perché con le parole del senatore Mantovano ritenevo che questa fase si fosse conclusa, essendo il collega intelligentemente rientrato nell'ambito dell'emendamento. Ma gli ultimi due interventi della sinistra estrema dell'Aula mi obbligano di nuovo a chiedere la parola.

Non credo sia accaduto niente di eccezionale; anzi, gli ultimi due interventi chiariscono ancor di più il fatto che dietro questa normativa che si vorrebbe approvare c'è una tifoseria politica, nel senso che vi è una convinzione giustizialista che hanno espresso i colleghi che si sono appena cimentati nel loro discorso. Come dimenticare che, per la verità, qualche critica D'Ambrosio l'ha presa per il motivo che anche la nostra magistratura è oggettivamente, in alcune funzioni, fuori controllo! Mi sono sempre chiesto questo da cittadino.

Come mai esiste una norma per cui l'avviso di garanzia è cosa riservata proprio alla difesa del presunto colpevole, direi presunto innocente, e dalle procure esce, prima che arrivi l'avviso all'interessato, la notizia che

questo è stato interessato da un'indagine per una serie infamante di reati, che poi magari non risulteranno effettivamente veri ma la stampa già li pubblica? Questa gogna mediatica *contra legem*, di uso corrente in quasi tutte le procure italiane, non è già un elemento che può creare quel risentimento popolare, non politico, da parte della gente comune, dottor D'Ambrosio?

Senatore D'Ambrosio, giustamente il senatore Russo Spina l'ha chiamata per due volte dottor D'Ambrosio e lei giustamente ha detto di essere indipendente. Non so se lo abbia detto in qualità di magistrato o di senatore, non riesco più a distinguere, ma certamente se lei fosse stato eletto con il sistema delle preferenze, com'è capitato molte volte a me, e fosse stato eletto con un grande consenso avrebbe potuto anche dirlo. Lei, però, non può dire di essere indipendente solo perché sta qui e da qui svolge un ruolo da indipendente. Lei probabilmente è qui perché ha avuto dei meriti, non so quali, ma qualcuno l'ha nominata e il mio parere su questa legge elettorale è talmente noto che non devo spiegare perché. Essendo qui, non può allora dire di essere indipendente, politicamente parlando, e di esserlo stato anche come magistrato. Se non fosse qui, avrei rispettato questo suo autogiudizio, ma non lo posso rispettare e non la ritengo indipendente, glielo dico sinceramente. Quindi, il sospetto che non ci sia una magistratura indipendente è più di un sospetto, alle volte diventa una certezza, perché tutti abbiamo la capacità critica di analizzare.

Un altro motivo per cui non volevo intervenire è perché aveva già parlato Rocco Buttiglione, che aveva espresso meglio di me quanto anche io pensavo. Egli ha omesso qualcosa, qualche altra l'ho aggiunta adesso, ma forse non è ancora sufficiente. Noi abbiamo innovato in quest'Aula: per la prima volta cediamo in comodato d'uso gratuito l'Aula del Parlamento ad alcune associazioni di categoria. Vorrei chiedere ai rappresentanti di Rifondazione Comunista e dei Comunisti Italiani: ma quando mai abbiamo ceduto in comodato d'uso quest'Aula agli operai o agli artigiani? Perché proprio e solo ai magistrati? Ma questa corporazione è così potente? E a chi fa paura? Io parlo liberamente perché non ho paura dei magistrati, anzi, ne ho stima e sono amico di molti di questi e con questi criticiamo insieme l'atteggiamento politico di alcuni di loro e di alcune corporazioni.

Ha detto bene la senatrice Palermi: in fabbrica andavano dei vostri colleghi. Probabilmente vi chiamavate anche compagni; perché non dice anche questo, senatrice Palermi? Anch'io vado in fabbrica ad assumere responsabilmente un ruolo politico e lo fanno con me tanti altri amici, ma un magistrato è sempre tale, non può per principio declinare passioni politiche. Il giorno in cui mi dovessi incontrare, *per accidens*, con un rappresentante della giustizia e ritenere che ha un'ispirazione politica, avrei il legittimo dubbio che potrei non essere giudicato serenamente. Questo è il punto che sosteniamo.

Questa è la vicenda che vogliamo difendere, che è un fatto politico di questa Aula, non un fatto politico che riguarda la corporazione, che giustamente si difende e che, grazie a collaborazioni politiche che si sono

già evidenziate nel corso di questi anni chiamati Seconda Repubblica, oggi gode di appoggi, non soltanto personali, come il suo, giudice D'Ambrosio, ma anche di colleghi senatori e appartenenti a forze politiche che evidentemente qualche vantaggio da quella parte hanno avuto. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

PRESIDENTE. Abbiamo così terminato gli interventi sulla vicenda. Come avevo annunciato all'inizio di questo dibattito, avrei dato la parola ad un rappresentante per Gruppo, cosa che ho fatto. Non ho intenzione di dare la parola a nessun altro su tale questione. (*Il senatore Palma fa un cenno con la mano*). Prima mi faccia concludere, senatore Palma, dicendo che ovviamente il dibattito è stato libero. Ognuno ha espresso qui, come era necessario e doveroso, le proprie valutazioni.

Devo anche dire a tutti gli intervenuti che sarà mia cura riferire al Presidente, non solamente del dibattito, che è stato assolutamente civile, ma altresì delle espressioni che ho sentito e dei gesti – che, per l'incarico che hanno, i senatori Segretari mi hanno riferito – compiuti all'inizio di questa discussione. La vicenda non è stata bella: mi riferisco alla parte in cui c'è stato un confronto molto adirato e anche molto al di fuori delle linee di un confronto democratico e abbastanza teso come quello che stiamo ponendo in essere. Sarà quindi mia cura riferire al Presidente del Senato sulle questioni che sono state sollevate. Senatore Palma, su cosa intende intervenire?

PALMA (*FI*). Chiedo di intervenire o in dissenso, o sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prima di prendere la parola in dissenso, facciamo intervenire qualcuno in consenso.

PALMA (*FI*). Allora domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI*). Signor Presidente, comprendo le ragioni che l'hanno indotta a limitare il dibattito a un senatore per Gruppo, però lei deve comprendere la necessità che ho di prendere la parola in ragione di ciò che è accaduto.

PRESIDENTE. Le vorrei fare una proposta, altrimenti, in via indiretta, lei riapre un dibattito. Le propongo di prendere la parola alla fine della seduta.

PALMA (*FI*). Signor Presidente, la mia non è una critica, ma se un intervento precedente avesse riguardato il merito di un emendamento e non fosse andato molto al di là, anche con considerazioni di natura personale che non sono disposto ad accettare in alcun modo, non chiederei la

parola. L'avevo pregata di invitare il senatore D'Ambrosio a rivolgersi alla Presidenza e non a me. Lei comprende che non mi può far parlare alla fine della seduta.

PRESIDENTE. Senatore Palma, non le posso dare la parola su una questione su cui ho chiuso il dibattito. Deve capire che io sto presiedendo l'Assemblea.

PALMA (*FI*). Lo comprendo perfettamente; allora quando sarà il momento, prima di passare al voto, sia pure con il tempo ristretto che mi vorrà concedere, vorrei intervenire.

BRUNO (*Ulivo*). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Ulivo*). Presidente, le avevo chiesto la parola ancor prima del senatore D'Ambrosio, che ringrazio perché so che per sua iniziativa il lavoro della Commissione ha portato...

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). No, Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Bruno, non si metta anche lei a riaprire il dibattito su tale questione. Stia alla richiesta sull'ordine dei lavori.

BRUNO (*Ulivo*). Per stare alla questione, ringrazio il senatore D'Ambrosio per il lavoro svolto in Commissione... (*Proteste dai banchi dell'opposizione*).

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, ma il senatore Bruno sta ringraziando per il lavoro svolto. Non facciamo una caricatura di un dibattito che finora è stato serio.

BRUNO (*Ulivo*). Per iniziativa del senatore D'Ambrosio si è parlato di sedi disagate. Io avevo chiesto di parlare per fare mio l'emendamento 2.121 (testo 2) del senatore Palma nella stesura proposta dal relatore e per consentire una discussione sullo stesso emendamento.

Le faccio osservare che si è parlato su due emendamenti contemporaneamente: l'hanno fatto il senatore Palma, il relatore, il senatore D'Ambrosio e quanti sono intervenuti successivamente. Subito dopo, il senatore Centaro ha fatto suo un emendamento e avrei dovuto avere la possibilità di fare mio il primo emendamento. Tutto qui, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, a me dispiace di non aver visto la sua richiesta di intervento e me ne scuso; però le vorrei precisare che ho dato la parola al senatore D'Ambrosio per il primo intervento in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.130 (testo 2). Ovviamente, ho ritenuto superato, perché ritirato, l'emendamento 2.121 (testo 2).

CENTARO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Presidente, circa il subemendamento 2.130 (testo 2) vorrei conoscere dal relatore e dal rappresentante del Governo se intendono mantenere i loro pareri. In relazione a quelli che saranno i loro pareri, chiederò eventualmente la votazione per parti separate, in quanto l'emendamento introduce due concetti distinti.

Il primo concetto si riferisce ad una valutazione inerente agli anni di attività prestati nelle funzioni che si richiedono, quindi funzioni giudicanti e requirenti con riferimento... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Un attimo, senatore Centaro. Per cortesia, stiamo affrontando la valutazione di emendamenti, anche delicata, quindi prestate perlomeno un po' di attenzione o fate un po' di silenzio.

CENTARO (*FI*). Dicevo, il primo attiene alla valutazione con riguardo al numero degli anni necessari ai fini del conferimento di un ufficio direttivo che si riferisce alle medesime funzioni, giudicanti o requirenti. Il secondo principio che viene inserito si riferisce all'impossibilità, per chi ha svolto funzioni semidirettive (semplifico, chi è stato procuratore aggiunto presso una procura della Repubblica), di diventare procuratore capo e, per chi è stato avvocato generale presso una procura generale della corte d'appello, di diventare procuratore generale della corte d'appello.

Sotto questo profilo, non condivido le argomentazioni svolte dal collega D'Ambrosio perché, se esse possono essere valutate con favore pensando in positivo ad una possibilità di crescita professionale di un magistrato nelle varie scansioni all'interno sempre dello stesso ufficio, è altrettanto vero che, così facendo, noi preconstituimo una presenza, direi quasi a vita e per l'intera carriera, nello stesso ufficio di un magistrato che parte dal ruolo di sostituto procuratore della Repubblica, assume, nel momento in cui l'anzianità lo rende possibile, le funzioni di procuratore aggiunto, quindi funzioni semidirettive, per poi pervenire, alla fine, a quelle di procuratore della Repubblica. Così facendo avremmo un soggetto che, nello stesso ufficio, costituirà una presenza che diventa fondamentale, insostituibile, una costante non solo giurisprudenziale ma a vario titolo.

Mi chiedo: è utile, proprio in virtù delle considerazioni svolte da altri colleghi, che vi sia questa possibilità di presenza costante, questo *cur-sus honorum* all'interno dello stesso ufficio? A voler pensare male, penseremmo anche ad incrostazioni di potere, ad una giurisprudenza che rimarrà sempre bloccata in un certo senso, ad un punto di riferimento che vedrà altri magistrati passare all'interno dello stesso ufficio ma rimarrà punto fermo per tutti gli altri. Pensiamo in particolare non tanto ai grandi, ma ai piccoli e medi uffici, ai piccoli centri di provincia in cui queste presenze diventano momenti di certezza o di dubbio sull'attività professionale del magistrato.

Ecco perché, con riferimento in particolare alla seconda parte, invito i colleghi ad una riflessione: qui non si vogliono fare penalizzazioni di alcun tipo, però si vuole evitare che vi sia un dubbio su una presenza costante e su un indirizzo costante che un ufficio avrebbe attraverso questo *cursus honorum* che non è possibile assolutamente, evidentemente, bloccare.

Per questo, signor Presidente, la prego di voler richiedere sia al relatore che al Governo se intendono modificare il parere e, nel caso dovessero mantenere il parere contrario, la prego di voler disporre una votazione per parti separate delle due parti dell'emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se intendono modificare il proprio parere.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Signor Presidente, innanzi tutto devo dire al Ministro che, in questa seconda fase, non mi sta aiutando molto il fatto che il Governo si rimetta all'Aula lasciando al relatore un compito quantomeno improprio. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*). Devo dire questo perché è la realtà dei fatti.

Su questo emendamento voglio dire alcune cose molto semplici. In primo luogo, politicamente sono impegnato a difendere il testo che è uscito dalla Commissione. In secondo luogo, non condivido, in parte, le preoccupazioni del collega Centaro anche perché reputo strano che provengano proprio da parte loro, che vogliono la separazione delle carriere. Separazione delle carriere vuol proprio dire che si rimane sempre o giudice o procuratore della Repubblica, e nello stesso ufficio. Nel testo licenziato dalla Commissione abbiamo voluto diversificare le funzioni senza modificare, in questo caso, l'ordinamento giudiziario.

Quindi, il mio parere resta contrario.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Verifichiamo, dunque, l'accordo sulla richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 2.130 (testo 2), avanzata dal senatore Centaro.

La prima parte va dall'inizio sino alle parole: «funzione giudicante o requirente», mentre la seconda parte va dalle parole: «Le funzioni direttive requirenti» fino alla fine del testo.

Se non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

Passiamo, dunque, alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.130 (testo 2), ritirato dal senatore Palma e fatto proprio dal senatore Centaro.

MAURO (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.130 (testo 2), presentato dal senatore Palma, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Centaro, fino alle parole «funzione giudicante o requirente».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 2.130 (testo 2).

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, desideravo rappresentare ai colleghi in Aula che quanto considerato dal relatore in realtà non corrisponde del tutto all'indirizzo della separazione delle funzioni. Infatti, un conto è affermare di separare le funzioni, un altro è affermare che il magistrato rimarrà a vita nello stesso ufficio. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Siccome l'Aula è a ranghi completi o quasi, se ognuno di voi parla ovviamente l'intervento del senatore Centaro diviene inintelligibile.

CENTARO. Signor Presidente, rappresento ai colleghi che il problema non è solo di mantenimento del testo o di schieramento. Bisogna evitare che un magistrato rimanga a vita nello stesso ufficio, dai gradi più bassi fino a quello più elevato, perché, in particolare nei piccoli e medi centri, ciò costituirà veramente un problema.

Qui non c'è un problema di schieramento, né possiamo scomodare la separazione delle funzioni, perché un conto è dire che separiamo le funzioni, così i magistrati faranno solo la carriera requirente piuttosto che

quella giudicante, un altro discorso è che essi devono fare tali carriere senza restare costantemente nello stesso ufficio. Facciamo sì che almeno, per quanto riguarda il livello apicale, direttivo, i magistrati debbano trasferirsi altrove per ottenere questo tipo di funzioni. In caso contrario, creeremo e avalleremo incrostazioni e punti di riferimento in positivo o negativo, che purtroppo esistono e spargono seri dubbi sulla capacità di imparzialità e di buon andamento della magistratura italiana.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della restante parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 2.130 (testo 2), presentato dal senatore Palma, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Centaro, dalle parole «Le funzioni direttive» fino alla fine.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, non accetto segnalazioni se non dai senatori segretari né, tanto meno, questi incresciosi siparietti. Vi invito a prendere posto per evitare il ripetersi del problema dell'attribuzione del voto.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

CARUSO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*AN*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto sull'articolo 2 e mi appresto a spiegare perché.

Parlerò all'Assemblea e a lei del comma 14 dell'articolo 2, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Desidero richiamare l'attenzione sua, della Commissione bilancio e dei relativi uffici sul fatto che, dopo il voto da parte del Senato, resteranno senza padrone 2.462.899 euro, ri-

sultato che la disposizione determinerà. Per fare questo, signor Presidente, darò lettura dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006 come risulterà dopo l'approvazione del testo all'esame dell'Assemblea. L'articolo suonerà nel seguente modo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899 euro annui a decorrere dall'anno 2006,...» e così via. Orbene, per effetto di un improvvido voto dell'Assemblea, nel corso della seduta di ieri pomeriggio, quando è stato respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 160, presentato dal senatore Castelli, l'articolo 51 del decreto legislativo non ha più i commi 2 e 3, dunque gli oltre 2 milioni di euro non hanno più, per così dire, un padrone o una destinazione.

Credo sia indispensabile, prima che l'articolo 2 venga votato nel suo complesso, che la Presidenza si faccia carico di trovare una soluzione a questa aporia.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, ovviamente prendo atto del suo intervento. Esaminerò la questione nel corso delle dichiarazioni di voto sull'articolo 2. Non posso far altro che prendere atto di quello che ha detto, in quanto si tratta di votazioni già intervenute.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

BUCCICO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCICO (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà contro l'articolo 2. Mi sembra che tutta la discussione che si è svolta sull'articolo abbia trovato un punto di enfaticizzazione nella proposta Manzione, talché il dibattito ha trasformato il pacifico Manzione in un grande eretico, per un questione sostanzialmente filiforme se non paradossale. E questo ci dà la misura di come non ci si possa scandalizzare, non della dettatura, ma della forte ispirazione, del grande condizionamento che l'Associazione nazionale magistrati sprigiona sui lavori di questa Assemblea.

Il tramutamento delle funzioni oggetto dell'emendamento proposto dal senatore Manzione riguarda una parte secondaria dei tribunali italiani. Soltanto chi non conosce le circoscrizioni italiane può scandalizzarsi di questo modestissimo passo che è stato compiuto ieri. Oltre il 70 per cento dei tribunali italiani ha lo stesso perimetro territoriale, fra circondario e Province: questa è la verità sacrosanta. È una tempesta in un bicchiere d'acqua, è una tempesta, una enfaticizzazione strumentale, è una divisione voluta, perseguita e avallata dalle sciocchezze che abitualmente i sostenitori di Di Pietro ci dicono. (*Applausi del senatore Giuliano*). Però, come i modesti giuristi sanno, ho una massima di esperienza che seguo sempre: Di Pietro dice A e io faccio il contrario e mi trovo bene, questa è la verità!

Allora, se oltre il 70 per cento dei tribunali italiani ha la stessa dimensione territoriale del circondario, siamo andati ad approvare un emendamento che soltanto per 45-50 tribunali permette al magistrato di trasferirsi, anziché da Lucera a Foggia, da Foggia a Bari: questa è la grande rivoluzione che ha distrutto i sonni di una corporazione stanziale, che non si vuol muovere dal rione, questa è la sacrosanta verità! (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

Allora, se il dibattito è riuscito, come dicevo, a trasformare il senatore Manzione, un uomo pacifico, in un grande eretico (ma il senatore Manzione non ha *le physique* di un Savonarola, ce ne siamo accorti tutti quanti e probabilmente ce ne accorgeremo quando verrà l'emendamento sugli avvocati), penso sia giunto il momento di rassegnare alcune considerazioni conclusive sui rapporti tra magistratura e politica.

In primo luogo, nel corso del dibattito tutti abbiamo assistito alle rivendicazioni di autonomia ed indipendenza della magistratura: questa è una cosa ovvia rispetto alla quale nessuno può dirsi contrario. Dobbiamo però fare una distinzione assai importante e questo lo devono sapere magistrati: l'autonomia e l'indipendenza non sono un distintivo casuale dei magistrati, ma un bene da proteggere di tutti i cittadini italiani! (*Applausi dai Gruppi AN e FI*). È l'ottica che è diversa: noi ci stiamo battendo da anni perché effettivamente l'autonomia e l'indipendenza si riverberino, attraverso l'imparzialità, nei confronti dei cittadini italiani, ma molti magistrati ritengono che l'autonomia e l'indipendenza siano l'abito su misura cucito per loro dalla Costituzione; non è così! (*Applausi del senatore Grillo*). Quindi, questo bene supremo da proteggere lo vogliamo preservare noi più di loro, che vengono – come è noto – da una carriera di funzionariato napoleonico e che hanno acquistato uno straripamento di potere nella storia del Paese che è sotto gli occhi di tutti.

In secondo luogo, l'Associazione nazionale magistrati è un'associazione privata alla quale però aderisce la quasi totalità dei magistrati italiani. I pochissimi magistrati che non aderiscono sono figli senza tutela. Ve lo dico con l'esperienza che ho maturato al Consiglio superiore della magistratura: quando c'era da promuovere, o da valutare, o da sindacare l'azione di un magistrato che non appartenesse ad una corrente, ci trovavamo di fronte a un figlio di nessuno, in una terra di nessuno, se ne fregavano tutti! (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

L'Associazione nazionale magistrati – non lo dico io, ma i costituzionalisti che si sono interessati della vita dell'Associazione e del Consiglio superiore della magistratura, non soltanto quelli in odore di centro-destra, come Guarnieri, ma anche il Pizzorusso – ha parlamentarizzato e occupato il Consiglio superiore della magistratura. Il manuale Cencelli è la regola di applicazione di ogni promozione in seno al Consiglio superiore della magistratura. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*). L'Associazione nazionale magistrati ha ipotecato il Consiglio superiore della magistratura.

COLOMBO Furio (*Ulivo*). È per questo che li avete spiati!

PRESIDENTE. Per favore, per stamani di incidenti ne avrei avuti anche troppi. Quindi, per cortesia, se aspettate il prossimo, fate come vi pare.

BUCCICO (AN). Io non spio nessuno; del resto, soltanto chi è esperto in una certa materia può dare lezioni ad altri, sia chiaro! (*Applausi dal Gruppo AN*).

Ma una cosa è certa: basta leggere la storia del Consiglio degli ultimi venti anni per rendersi conto che quello che dico corrisponde alla verità. Non solo. I gruppi associativi hanno i loro uffici di segretariato al Consiglio superiore divisi per correnti. Sono dei partiti. I segretari dei gruppi devono appartenere ad una stessa corrente. La divisione e la composizione dei vari uffici è rigidamente controllata dal manuale Cencelli. Cencelli sbiadisce rispetto all'applicazione certosina che se ne fa quotidianamente al Consiglio superiore della magistratura.

E allora si può anche non scrivere sotto dettatura, perché tutti siamo alfabetizzati, ci mancherebbe altro, chi più chi meno, chi apparentemente e chi nella sostanza, chi con supponenza e chi con umiltà, chi con spirito di erudizione insignificante, chi studiando effettivamente, però una cosa è certa e va detta: l'ispirazione e il condizionamento che vengono dall'Associazione nazionale magistrati sono irreversibili, quotidiani, forti e questo dibattito risente di questa ipoteca.

Del resto, proclamare uno sciopero per il giorno 20, indipendentemente dalla data e dalla collocazione temporale, per le dimensioni delle modifiche che si stanno apportando in quest'Aula, è un atto spropositato di affermazione di una primazia e di una gerarchia che non esiste nella Costituzione e che deve essere rifiutata nelle prassi. (*Applausi dal Gruppo AN*).

Da una vita mi batto perché la magistratura effettivamente acquisti, nella sostanza e nella quotidianità, i requisiti veri dell'indipendenza e dell'autonomia e li trasferisca nelle decisioni, nei provvedimenti e nei comportamenti. Questo vogliamo noi, evitando soprattutto le contiguità, evitando che i pubblici ministeri possano dimenticarsi che esistono pure nel nostro ordinamento norme che stabiliscono che debbono interessarsi anche di indagini a favore degli indagati. Vogliamo la eliminazione di quella contiguità che ci offende.

Allora, colleghi senatori, il problema è il seguente: in molti Paesi europei esistono modelli che prevedono sistemi come il nostro. Esistono poi modelli diversi (nessuno si scandalizzi), ma se nel frattempo il dibattito in Italia è cresciuto negli ultimi anni è perché è cresciuta la patologia dei comportamenti di certi magistrati: questa è la verità! Se certi comportamenti non avessero tracciato quotidianamente nella patologia nessuno avrebbe reclamato. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

Ricordo il concetto di stanzialità. Ormai i magistrati non si vogliono più schiodare da sotto casa. Basta che qualcuno di voi si legga le norme che sono state elaborate in maniera domestica dal Consiglio superiore in tema di incompatibilità per rendersi conto che un magistrato che ha figlia,

nuora, fratello e avvocato nello stesso circondario non può più essere trasferito attraverso una serie di modestissime separazioni: quindi, la stanzialità è diventata il requisito quotidiano. Ecco perché si ribellano e non possono prendere il treno da Foggia a Bari e quindi hanno fatto di Manzione un eretico martire.

Un'ultima cosa dico con molta umiltà. I magistrati sono certamente un soggetto essenziale della giurisdizione, ma non sono l'unico, perché essa si realizza attraverso la magistratura e l'avvocatura. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,30)

(*Segue BUCCICO*). Ieri ho sentito evocare lo spirito e l'ombra di Piero Calamandrei, nei cui confronti ormai da cinquant'anni si vanno consumando appropriazioni indebite continue. A tal proposito ricordo alla gentile senatrice Boccia che fu Calamandrei a far introdurre la componente laica nel Consiglio superiore della magistratura quando un procuratore generale dell'epoca invase un campo non di sua pertinenza, quello politico.

E allora, magistrati e avvocati. E se la nostra devozione va – come ha ricordato un collega poc'anzi intervenuto – alla memoria di Falcone e Borsellino, permettete che la mia memoria vada a chi si è sacrificato in nome dell'avvocatura. Un mese fa insieme al senatore Calvi abbiamo commemorato Fulvio Croce, assassinato dalle Brigate rosse. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*). Avvocati e magistrati sono sulla stessa trincea e debbono godere dell'eguale considerazione in un Paese che, invece, discrimina e seziona quotidianamente. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA e della senatrice Boccia Maria Luisa. Congratulazioni*).

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà contro l'articolo 2 perché questo articolo in realtà è stato un'occasione perduta.

Non nutrivamo soverchie speranze che si potesse arrivare veramente all'attuazione del programma, non del centro-destra ma del centro-sinistra, dell'Unione, con una vera e propria separazione delle funzioni. Ma è stata un'occasione perduta proprio per il centro-sinistra, perché non è riuscito a realizzare un impianto con una sua coerenza logica e sistematica.

Badate, pur non condivisibile, l'impianto originario del disegno di legge presentato dal ministro Mastella aveva una sua coerenza in una separazione molto lieve delle funzioni; aveva una coerenza anche il testo uscito dalla Commissione, lievemente appesantito rispetto a quello presentato dal Governo. Non ha coerenza invece il testo che sta uscendo da quest'Aula, dove c'è un salto di Regione in caso di mutamento di funzioni; ma, attenzione, se andate a svolgere funzioni civili le potete esercitare sotto casa, o comunque fuori dalla Provincia, per poter tornare successivamente, trascorsi cinque anni; però, attenzione, se svolgete funzioni di appello, andrete fuori distretto di corte d'appello, che nella gran parte dei casi (tranne per quattro Regioni italiane), significherà fuori Regione.

In realtà si è creato un vero e proprio pasticcio, a fronte di impianti che avevano una loro logica, anche se non li dividevamo perché troppo pochi rispetto ad una vera e propria distinzione delle funzioni. Le ragioni di questo pasticcio sono evidenti. Quando il legislatore crea un testo che non ha una sua sintonia, una sua sistematicità, una sua logica coerenza dipende dal fatto che troppi fattori, troppe *lobby* lo tirano da una parte e dall'altra e quindi cerca di arrivare ad una soluzione complessiva di compromesso.

D'altra parte, lo stesso atteggiamento del Governo è andato in questa direzione: il Governo presenta un suo impianto, poi in sede di Comitato ristretto si rimette alle decisioni del Parlamento; presenta quindi emendamenti che riportano indietro le lancette dell'orologio della riforma, poi li ritira, per partecipare nuovamente in Aula alla decisione con l'espressione dei pareri, salvo poi dire che si rimetterà al Parlamento dopo aver redarguito una maggioranza che in realtà ha fatto tutt'altra cosa rispetto agli indirizzi indicati dal Ministro.

Troppe persone sono intervenute. Si è parlato di «convitati di pietra», o «Di Pietro», di presenza condizionante dell'Associazione nazionale magistrati, del CSM. (*Brusì*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di lasciar concludere l'intervento del senatore Centaro, soprattutto i senatori vicini al banco della Commissione.

CENTARO (*FI*). Sicuramente vi sono state queste eterodirezioni, queste presenze fortemente condizionanti. Si è parlato – ripeto – di interventi da parte dell'Associazione nazionale magistrati e del CSM, ma probabilmente l'unica vera presenza ad avere un senso, trattandosi di una riforma di struttura, era proprio quella del ministro Di Pietro, ministro delle infrastrutture. Questa presenza aveva una logica perché è lui che presiede alle infrastrutture del nostro Paese e quella dell'ordinamento giudiziario è un'infrastruttura essenziale nell'ambito del sistema giuridico del nostro Paese.

Il centro-sinistra e il ministro Mastella hanno perso politicamente perché non hanno visto che il rilancio in realtà era un grande *bluff*. Immaginate se il ministro Di Pietro si assumeva la responsabilità di far cadere il

proprio Governo: ma nel modo più assoluto! Era solo un grande *bluff*. Devo dire che capisco il centro-sinistra e il presidente del Consiglio Prodi. Mi sarei aspettato dal ministro Mastella, che ho sempre ritenuto un abile schermidore, la capacità di scarnificare e di abbattere un avversario abituato a ragionare e a colpire con l'accetta e non certamente con il fioretto, come è invece solito fare il Ministro. Si è arreso davanti all'accetta, peccato!

Hanno perso il centro-sinistra e questo Ministro, cedendo all'Associazione nazionale magistrati, perché la trattativa non è stata svolta dal Ministro o dai Capigruppo, ma da alcuni che hanno escluso altri, subito dopo indicati nei quotidiani come nemici della categoria.

Ha perso la politica del centro-sinistra, ha perso cioè quella politica di una parte del centro-sinistra che mi viene a dire: «Sono d'accordo con te, ma ho dovuto votare per coerenza di Gruppo». Ha perso la politica di alcuni dei partiti della sinistra che volevano, in assoluta buona fede, innovare, rendendosi conto delle patologie di un sistema che non verranno eliminate.

Ha perso anche la politica di coloro che intendono il rapporto con la magistratura in termini di collateralismo e di contiguità, perché è una politica assolutamente miope. Quella dei magistrati è una casta non solo stanziata, ma assolutamente chiusa e questo tipo di atteggiamento si riflette nei comportamenti del loro sindacato di categoria che non esprime – ma dovrà stare attento d'ora in poi – il vero sentire della magistratura italiana. Infatti, se alle ultime elezioni del CSM ci sono state 700 schede bianche e si è registrato un minore afflusso alle urne, tutto ciò ha un significato: significa ripulsa delle correnti e degli atteggiamenti partitici e dittatoriali dell'ANM, impossibilità per il magistrato che sta fuori di essere figlio di qualcuno, come diceva poco fa il collega Buccico.

Evidentemente, dunque, questa è una riforma che non può soddisfare e che dovrà essere cambiata per renderla coerente, sistematica e per avviare quel necessario processo di eliminazione di tante patologie del sistema che noi avvertiamo, che tutti avvertiamo – che anche voi avvertite – ma che voi non volete assolutamente eliminare. (*Applausi del senatore Biondi*).

PRESIDENTE. Prima di proseguire con gli interventi in dichiarazione di voto sull'articolo 2, invito il senatore Morando ad intervenire sul problema sollevato dal senatore Caruso. (*Il senatore D'Onofrio fa notare di aver chiesto più volte di intervenire*). Senatore D'Onofrio, lei è iscritto a parlare in dichiarazione di voto sull'articolo 2. Poiché, però, il senatore Caruso ha sollevato un problema di copertura, formulando una richiesta, ha chiesto di poter intervenire il senatore Morando che parlerà comunque esclusivamente su questo e non in relazione al merito.

Ha facoltà dunque di parlare il senatore Morando.

MORANDO (*Ulivo*). Signor Presidente, vorrei preliminarmente dire, come risulta dai resoconti della Commissione bilancio, che abbiamo cer-

cato di approfondire, sul piano tecnico, i problemi che sono stati riproposti qui in Aula, nel corso di queste giornate e che si riferiscono specificamente all'articolo 2 che stiamo esaminando. Mi spiace, ma devo impiegare qualche minuto, altrimenti è inutile che provi a spiegare.

Allora, tutto comincia con la Commissione bilancio; anzi, il senatore Albonetti, relatore sul provvedimento in Commissione, chiede al Governo di ottenere chiarimenti (esattamente la stessa domanda proposta qui, in particolare dai senatori Castelli e Caruso). Si legge nel verbale: «Per quanto attiene alla progressione economica dei magistrati, sono previste due nuove tabelle, rispettivamente per la magistratura ordinaria e militare; al fine di verificare se si tratti di un mero aggiornamento di importi, occorrerebbe disporre degli importi tabellari attualmente in vigore». Fuori dai tecnicismi, signor Presidente – cerco di spiegare in modo più chiaro – il relatore che cosa chiede al Governo di chiarire in Commissione bilancio? In buona sostanza, dal momento che le indennità tabellari sono ovviamente finanziate in base alla legislazione vigente, la quale finanzia anche gli aggiornamenti automatici, in quanto previsti dalla legislazione vigente, il relatore chiede al Governo – naturalmente inteso non come Ministero della giustizia ma come Ministro dell'economia e quindi, di fatto, sul piano tecnico al Ragioniere generale dello Stato – di chiarire in modo inequivocabile se si tratta di un mero adeguamento previsto come automatico dalla legislazione vigente, il che determina che non ci sarebbe bisogno di copertura, oppure se si tratta di altra cosa.

In una seduta successiva, il Governo risponde a questo quesito; ovviamente mi rifaccio alle domande e alle risposte che sono state date. Naturalmente, si può sempre sostenere che si tratti di domande mal poste e di risposte non convincenti, ma debbo per forza riferire di ciò che è avvenuto, non di ciò che è giusto (in questo senso, di ciò che è corretto tecnicamente; può darsi che non lo sia, perché solo chi non fa nulla non sbaglia mai).

A proposito di questo punto, il Governo – inteso come Ministro dell'economia, lo ribadisco – risponde: «Inoltre con riferimento alle previste nuove tabelle, specifica – il Ministro dell'economia – che gli importi tabellari ivi indicati costituiscono un mero aggiornamento di importi e sono quelli in vigore dal 1° gennaio 2006. Specifica al riguardo che gli stipendi dei magistrati sono assoggettati, ai sensi della legislazione vigente, ad adeguamenti triennali disposti con DPCM e che la quota aggiuntiva dell'anno 2007 costituisce un semplice acconto all'adeguamento triennale successivo». Naturalmente, vedremo che a proposito dell'acconto – qui sì – si determina un onere e che nella relazione tecnica vi è una copertura.

Ora, questo per quello che riguarda la domanda – definiamola così, senatore Caruso – di ordine generale sul punto che concerne la prima, e la più importante, a mio giudizio, delle questioni tecnicamente proponibili, e cioè: questi adeguamenti stanno all'interno della legislazione vigente (trovano copertura nel bilancio a legislazione vigente) o siamo in presenza di un'innovazione legislativa che, in quanto tale, deve essere finanziata se determina un onere? In Commissione bilancio abbiamo ritenuto soddisfa-

cente, per questa parte, la risposta che abbiamo ricevuto; e non solo il sottoscritto: la prego di credermi, signor Presidente; della mia buona fede si può dubitare, ma di quella di tutti i commissari, obiettivamente, non credo si possa dire altrettanto.

Naturalmente, però, ho già detto che vi è una parte che determina un onere: qui troviamo la risposta al quesito nella relazione tecnica, laddove si dice che l'articolo 2, al comma 11, prevede l'attribuzione del trattamento economico del magistrato ordinario in tirocinio ai vincitori del concorso per l'accesso in magistratura. L'onere che ne deriva, signor Presidente – spero di essere riuscito a farmi seguire – è rappresentato dalla differenza retributiva da corrispondere per soli sei mesi. Su questo punto è evidente che c'è un onere, c'è innovazione legislativa, deve trovare copertura e infatti la relazione tecnica quantifica. Anche in tal caso, abbiamo ritenuto la quantificazione tecnicamente corretta, ma può darsi che abbiamo sbagliato, intendiamoci bene, però l'abbiamo valutata e, infatti, il provvedimento reca la copertura dell'onere relativo come quantificato in relazione tecnica.

In ultimo, veniamo all'argomento che è stato sollevato ieri, in particolare – sto sempre cercando di vedere se ho capito bene – dal senatore Caruso, il quale, a fronte di una modificazione dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 vede che, come da emendamento soppressivo del senatore Castelli, si fa riferimento ancora nella normativa, così come risulta dall'articolo, a dei commi 2 e 3 che, effettivamente, nella riformulazione dell'articolo 51 non ci sono più. Spero, senatore Caruso, se ho capito bene, di ricostruire correttamente.

Abbiamo valutato quello che era disposto nei commi 2 e 3, abbiamo valutato e possiamo aver sbagliato, come è ovvio; spiego, però, che cosa abbiamo cercato di fare e come abbiamo ragionato. All'articolo 51, vecchio testo, legislazione vigente prima di questa innovazione, comparivano i commi 2 e 3; invece, nella nuova formulazione che stiamo esaminando, i commi 2 e 3 non ci sono più e c'è solo un comma unitario. Tuttavia abbiamo valutato sul piano tecnico, e c'è traccia di questa discussione nel verbale della Commissione bilancio, che, in realtà, quanto previsto sotto il profilo degli oneri dai commi 2 e 3 sia assorbito, sia cioè attratto dentro l'unico comma dell'articolo 51, dagli ultimi due periodi, in particolare da quel periodo che dice che il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva, mentre il vecchio comma 2 stabiliva che conseguono la quinta classe di anzianità i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami. L'ipotesi è cioè che le due modalità diverse determinino però in via di sostanza lo stesso effetto sotto il profilo finanziario. Naturalmente, anche questa è una tesi che può considerarsi poco fondata, ma questa è stata la valutazione. Si può sostenere il contrario – non è accaduto nella Commissione bilancio – e si può verificare.

Quello che, però, signor Presidente, in ultimo debbo dire è che effettivamente, mentre tentavo di ricostruire le cose per poter illustrare – pre-

vedendo che mi sarebbe stato chiesto – il modo di decidere che abbiamo seguito, gli argomenti a cui abbiamo ispirato la nostra decisione, se ce ne fosse il tempo come minimo bisognerebbe sostenere che c'è un problema, senza che ci si determinino maggiori oneri, di coordinamento della norma. Quindi, o in sede di coordinamento oppure attraverso una breve sospensione che possiamo fare nell'intervallo, non so quando, forse potremmo come Commissione bilancio affrontare meglio il problema sotto il profilo formale (perché a mio giudizio, in via di sostanza, è affrontato) proponendo una norma di coordinamento che risolva anche quell'aporia che effettivamente rimane a causa del permanere nella legislazione vigente del riferimento ai commi 2 e 3 che nella legislazione come modificata non ci sarebbero più. Secondo me, dal punto di vista finanziario non cambia nulla, ma dal punto di vista della corretta interpretazione della norma, effettivamente il problema ci sarebbe.

PRESIDENTE. Senatore Morando, è stato talmente chiaro che sono riuscito a capirlo anch'io, che delle coperture non sono esperto.

Collegi, mi pare che a questo punto sia assolutamente legittima la richiesta del collega Morando; credo che l'articolo 2 debba essere accantonato in modo che nell'intervallo, nella sospensione dei lavori, possa essere valutato in sede di Commissione e nel frattempo si potrebbe procedere con l'articolo 3 e successivi in attesa del pronunciamento sull'articolo 2 che è *sub iudice* della Commissione bilancio.

Presidenza del presidente MARINI (ore 11,50)

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Collegi, credo sia necessario comunicare all'Assemblea che la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ribadisce all'unanimità che come termine ultimo, domani alle ore 11,30, inizieranno le dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge n. 1447. In un orario ragionevolmente utile, la Presidenza, prima delle ore 11,30 ovviamente, utilizzerà gli strumenti a sua disposizione per garantire il rispetto dell'orario stesso.

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, confermo che presso la Conferenza dei Capigruppo all'unanimità si è raggiunta questa intesa, che peral-

tro costituiva il fulcro dei nostri ragionamenti, avvenuti nelle precedenti riunioni della Conferenza stessa.

Vi è stato sempre l'impegno dell'opposizione a garantire che l'Assemblea esitasse un testo sull'ordinamento giudiziario entro questa settimana. Questo impegno viene confermato e ribadito anche in Aula. Quindi, facciamo proprie le dichiarazioni del Presidente che, a nome di tutti i Gruppi, ha espresso il deliberato della Conferenza dei Capigruppo.

Ove, entro la giornata di domani e l'orario indicato dal Presidente, non si fosse pervenuti al voto finale, da quel momento scatteranno le procedure di armonizzazione dei tempi per fare in modo che l'Assemblea, entro la metà della giornata di domani, dia il voto finalmente complessivo su tutti gli articoli.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,53)

PRESIDENTE. Il senatore Morando è autorizzato a convocare la Commissione bilancio nell'intervallo.

Poiché non è mai scattata fino ad oggi la cosiddetta tagliola, avverto – per chi non è avvezzo – che nel momento stesso in cui non si dovesse arrivare nei termini indicati alla conclusione di quanto stabilito, gli articoli e gli emendamenti restanti verranno votati a raffica, senza possibilità di intervento: il provvedimento, d'altronde, è fatto di dieci articoli e non abbiamo ancora concluso il secondo. Chiedo, pertanto, che vi sia discussione sui punti rilevanti e che si proceda celermente su quelli che rilevanti non sono, per non incorrere appunto nella cosiddetta tagliola.

ALBONETTI (*RC-SE*). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBONETTI (*RC-SE*). Vorrei richiamare l'attenzione per garantire la presenza di tutti i colleghi in Aula: alcuni si sono assentati pensando che fossero in corso le dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Si procederà anche all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3; comunque attiveremo il meccanismo automatico per avvertire i senatori della sopravvenuta fase di votazione in Aula.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447 (ore 11,54)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI (*LNP*). Gli emendamenti si illustrano da sé e mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto.

CARUSO (*AN*). Do per illustrati gli emendamenti da me presentati e mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto per spendere qualche parola, se lei lo consentirà.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100 (testo corretto), in quanto l'avverbio «stabilmente» riferito alla Scuola superiore della magistratura cambia la natura del testo, e sull'emendamento 3.200.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.101 e 3.102 sono stati ritirati.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.103 ed anche sul 3.104, in quanto elimina la figura del segretario generale, che è un elemento costitutivo dell'organizzazione della Scuola; il parere è altresì contrario sugli emendamenti 3.105 e 3.201, in quanto si possono modificare le linee programmatiche del CSM, ma non lo Statuto.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.106 è ritirato.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 3.107, 3.202 (in quanto cambia la composizione del Consiglio), 3.109, 3.110, 3.111 e 3.112.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.800 e parere contrario sugli emendamenti 3.113 (testo corretto), 3.114 (testo corretto) (in quanto c'è una relazione, non una scheda), 3.115 (in quanto non esiste più il comitato di gestione), 3.116 (testo corretto) (anche in questo caso per la stessa ragione dell'emendamento precedente).

Il parere è favorevole all'emendamento 3.117 a mia firma.

Esprimo infine parere contrario agli emendamenti 3.118 (testo corretto), 3.119, 3.120 (sempre perché si parla di un comitato di gestione, che nel testo non c'è più), 3.121, 3.122 e 3.123.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si rimette all'Aula. (*Applausi del senatore Biondi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100 (testo corretto), presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.101 e 3.102 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.105.

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.201.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, diciamo che questo articolo 3 non è sicuramente fra quelli che comportano una forte contrapposizione tra maggioranza e opposizione, perché in qualche modo l'impianto originario della riforma è stato fatto salvo. Ci sono però due questioni fondamentali che sono state modificate, per le quali vorrei avere una delucidazione, possibilmente dal ministro Mastella.

La prima è la seguente: viene istituita questa figura del segretario generale della quale francamente non si vede la necessità, soprattutto in un momento in cui la politica è accusata di aumentare esponenzialmente il numero delle cariche, le spese e quant'altro. Andiamo a prevedere una figura che non era prevista nel disegno di legge originario e che va ad aumentare il numero dei burocrati dello Stato. È vero che si dice che il segretario generale non deve avere alcuna remunerazione, ma è altrettanto vero che un segretario generale di una scuola avrà sicuramente diritto ad una segretaria, ad un ufficio e all'auto blu, perché ovviamente non si può negare a nessuno, e quindi sicuramente le spese aumenteranno. Sul tema mi sembra che la Commissione bilancio non abbia avuto niente da dire, onorevole senatore Morando. Credo che non sia stato detto nulla, eppure è evidente che questa figura va ad incrementare le spese, perché avrà diritto a una serie di *benefit* ai quali evidentemente non può rinunciare, pena la sua non funzionalità, e che invece non sono previsti.

La seconda questione, quella molto più importante, è la variazione della destinazione delle sedi della scuola. Anche l'altro giorno si è parlato in questa sede, discutendo dell'elezione dei giudici di pace, di quanto sia importante che il magistrato faccia parte del contesto territoriale nel quale si trova ad operare. In questo senso avevamo individuato tre sedi sparse e diffuse sul territorio nazionale, in modo che ci fossero delle scuole a cui la

magistratura, gli uditori e tutto coloro i quali volessero utilizzare questa scuola, che doveva essere un organo aperto, potessero far riferimento. Bene, questa dizione è scomparsa. Si parla semplicemente di tre sedi, che potrebbero essere, a questo punto, tutte e tre in Sicilia, in Trentino o in Friuli, alterando completamente la *ratio* della norma.

Vorrei capire se si tratta di una svista, ma non credo, perché ho già avanzato questa osservazione in Commissione, ma mi è stata data una risposta non esaustiva. Vorrei che su questo punto invece ci fosse un chiarimento, che mi pare sia molto importante. Tra l'altro, il mio emendamento ribadisce una questione – è un po' strano che lo dica un federalista come me, ma credo sia una questione razionale –, ossia la sede principale deve essere evidentemente nel contesto dell'Italia centrale, anche per una semplice questione di baricentro geografico, mentre invece anche su questo punto la norma, così com'è scritta e novellata in questo testo, non dice nulla.

CARUSO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*AN*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull'emendamento 3.201 e chiedo al relatore e al Governo di modificare il loro parere.

Questo è l'emendamento dell'irriducibile quale sono, sottosegretario Scotti, perché mira a rimediare un banale errore, frutto di miopia. Posto che all'articolo 5, con posizioni e funzioni del Comitato direttivo, è scritto che «il Comitato direttivo adotta lo Statuto», mi sembra di tutta evidenza, signor relatore, che adottandolo egli abbia e debba avere anche competenza a modificarlo, perché altrimenti in caso di errore, chi lo modificherà lo statuto se non chi l'ha scritto?

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Sui rilievi che ha formulato il senatore Castelli debbo dire che l'indicazione di un segretario ha una funzione di natura organizzativa, dopodiché l'adozione, se avrà diritto a *benefit* o quant'altro è un problema che non attiene a me in questo momento. Il dato è meramente di cultura organizzativa.

Per quanto concerne le tre sedi, esse rimangono dislocate così com'è. Siccome è un fatto che riguarda il Ministro e le indicazioni del Ministero, confermo ciò che era precedentemente previsto, e non ho cambiato opinione al riguardo.

PRESIDENTE. Relatore Di Lello Finuoli, qual è la sua posizione rispetto alla richiesta di attenzione del collega Caruso sulla possibilità che il

Comitato direttivo non solo adotti lo Statuto ma lo possa anche modificare?

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo conferma; quindi, cambia il parere rispetto all'emendamento 3.201.

Metto ai voti l'emendamento 3.201, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

È approvato.

Gli emendamenti 3.106, 3.107 e 3.108 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.202, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.109.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, stiamo trattando un emendamento a favore del Ministro. Il ministro Mastella in questa occasione ci ha particolarmente meravigliati perché è il primo Ministro a rinunciare non a una fetta di potere (non intendo definirla tale), ma a una posizione del proprio Dicastero nell'ambito della scuola.

Vi erano posizioni paritarie: Consiglio superiore della magistratura, Ministro, anche con il concorso del mondo dell'avvocatura e dell'università. Inopinatamente il Ministro rinuncia ad una propria posizione nella possibilità di designare e nominare questi componenti in favore del Consiglio superiore della magistratura. Allora, a poco vale la sua giustificazione che comunque il Consiglio superiore della magistratura è fatto da alcuni componenti eletti da magistrati e altri dal Parlamento. Si tratta di un organo che poi nella sua complessità si caratterizza come tale.

Devo dire che ci ha meravigliato, che continua a stupirci – come suol dirsi con una banalità – con effetti speciali. Aggiungo che mi sembra strana, onestamente, questa disparità e questo depotenziamento del ruolo del Ministero all'interno di una Scuola di formazione che nessuno vuole sbilanciata a favore dell'Esecutivo, ma che deve vedere organismi di rango costituzionale, con compiti diversi, egualmente rappresentati.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA (*Misto-Pop-Udeur*). La ringrazio per gli effetti speciali cui ella si richiama. In realtà, la mia considerazione è molto banale e spero non sia barocca.

Io ho considerato che, garantita la platea di magistrati, avvocati e professori universitari, il Ministro che doveva dare questa indicazione potesse avere la prevalenza o pari condizioni rispetto ad un organo come il CSM, che è un organo plurimo, tant'è vero che deriva direttamente anche dall'elezione del Parlamento. Mi sembrava più corretto che ci fosse questo avanzamento minimo a favore del CSM anche per riguardo alla mia idea parlamentare, perché i magistrati che sono eletti in quell'ambito sono anche di emanazione parlamentare e quindi tra Governo, Parlamento e presenza dei magistrati, come vede, c'è un grande equilibrio; altrimenti, uno nella mia posizione si troverebbe di fronte ad un problema. Ritengo comunque di aver agito con grande equilibrio e correttezza.

PRESIDENTE. Il Ministro è molto democratico.

SALVI (*SDSE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (*SDSE*). Signor Presidente, non tutte le norme che sono state fatte devono avere spiegazioni di retrologiche. Questa modifica, come si ricorderà, l'ho proposta io in Commissione. Intervengo – se lo consente il collega Caruso che ieri diceva che non parlo, ma questa è solo una battuta – anche per dire che il testo originario del Governo prevedeva sei membri designati dal Ministro e sei dal Consiglio superiore della magistratura, d'intesa tra loro; quindi vi lascio immaginare cosa sarebbe accaduto. Allora si è tolta la formula «d'intesa», per cui le nomine del Ministro avverranno in maniera autonoma. A quel punto, è anche giusto che ci sia una certa riduzione delle sue nomine, anche perché, come ricordava lo stesso Ministro, del Consiglio superiore della magistratura fa parte pure una componente laica della quale abbiamo autorevoli rappresentanti anche in questa sede.

Naturalmente, questo non deve far trasparire una voglia di lottizzazione che purtroppo, come diceva il senatore Buccico, non è infrequente in quel campo ma, diciamoci la verità, non è infrequente neanche nel campo di noi politici; quindi, prima di gettare la croce sugli altri vediamo anche come ci muoviamo noi. Dunque, siccome anche nella loro attività, che deve essere ovviamente imparziale, non politicizzata, si esprimono indirizzi culturali diversi, è giusto che in questa scuola, molto importante perché provvede alla formazione della magistratura, vi sia la possibilità di avere docenti che provengano da scuole e tradizioni culturali di diverso orientamento.

Pertanto, la modifica rispetto al testo del Governo non è soltanto nella variazione del numero, che ha insospettito il collega Centaro, ma quella più significativa, a mio avviso, è l'eliminazione del criterio dell'in-

tesa, che avrebbe spinto ad una inevitabilmente peggiore contrattazione tra magistratura e Ministro sulla funzione di questo organo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.109, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.110 si intende ritirato, mentre l'emendamento 3.111 è precluso dalla reiezione degli emendamenti 3.100 (testo corretto) e 3.103.

Metto ai voti l'emendamento 3.112, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.800 del Governo.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Signor Presidente, su questo emendamento del Governo desidero intervenire brevemente affinché l'Assemblea abbia consapevolezza di quanto farà, o non farà, posto che il Governo ha presentato tale emendamento in ossequio all'indicazione pervenuta dalla Commissione bilancio.

Onorevoli colleghi, stiamo discutendo questioni di grande rilevanza e al riguardo non posso non sottolineare il rilevante esempio di onestà intellettuale e di libertà fornito dai colleghi della Commissione giustizia del Senato e dai colleghi di maggioranza presenti nella Commissione stessa.

Infatti, l'approvazione di un emendamento in quella sede ha consentito, per la prima volta nella nostra storia, che un apparato destinato ad occuparsi di giustizia, quale sarà la Scuola superiore della magistratura, non risulti autoreferenziale alla magistratura stessa, ma possa aprirsi a un pluralismo di esperienza, e in particolare di esperienza amministrativa.

Onorevoli colleghi, tale atteggiamento dei senatori del centro-sinistra membri della Commissione giustizia è stato esempio di grande libertà nell'esprimersi nella loro veste fondamentale, oltre che di grande onestà intellettuale. Il segretario generale della Scuola superiore della magistratura, quindi il massimo organismo organizzativo della stessa, potrà essere un magistrato o, in alternativa, un dirigente generale dello Stato, cioè un soggetto che, istituzionalmente, si occupa delle mansioni tipiche di un segretario generale.

Su questo atto di coraggio dei colleghi della Commissione giustizia, in quanto atto controcorrente rispetto a un sedimento che dura da cinquanta anni (e non sto a riprendere il discorso sull'Associazione nazionale magistrati), interviene la Commissione bilancio per indicare la necessità di copertura. Inoltre, colleghi, la Commissione bilancio interviene in maniera

singolare, almeno secondo me che non sono aduso a seguire quotidianamente i suoi lavori.

Nella seduta del 10 luglio 2007, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula interviene in rappresentanza del Governo, dando lettura di una nota del Ministero dell'economia e delle finanze sul testo del provvedimento in esame. In questa nota, per quanto concerne la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3, comma 10, il Ministero fa presente la neutralità finanziaria della previsione che, nell'ipotesi in cui si intenda nominare un dirigente di prima fascia, può ritenersi assicurata a condizione che la designazione ricada su un dirigente di prima fascia attualmente in servizio. In tal caso, suggerisce la riformulazione e la precisazione del testo (alla quale io sono assolutamente disponibile).

A mio avviso, però, il testo varato dalla Commissione giustizia, nel momento in cui prevede la nomina di un dirigente generale di prima fascia, fa riferimento ad un dirigente già in servizio e non a un dirigente non esistente, in quanto non in servizio. Tuttavia, se è necessaria una riformulazione di questo tipo, io sono favorevole.

Successivamente, nel corso della stessa seduta, il relatore senatore Albonetti interviene per affermare che, forse, è necessario un ulteriore approfondimento rispetto alla prevista elezione anche di un dirigente di prima fascia. È una imprecisione, senz'altro veniale, in quanto il testo prevedeva, ovviamente, la nomina del segretario generale e, semmai, la nomina di un direttore generale e non la sua elezione.

L'errore è richiamato poco oltre, quando interviene il presidente Morando, il cui pensiero viene così testualmente riportato: «Il Presidente Morando evidenzia che la previsione della possibile elezione di dirigenti di prima fascia appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi, per cui non appare convincente la posizione espressa dal Governo, risultando invece necessaria una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione». Così sarà poi redatto il parere e così il presidente Morando calerà la mannaia dell'articolo 81 su questa apertura secolare all'interno di un sistema che era sedimentato e che tale rischia di rimanere.

Ieri sera ho ascoltato il presidente Morando quando, al termine della seduta, ha detto che non interverrà mai in Aula per dare spiegazioni e, possa dividerlo o no, senz'altro lo capisco. Francamente, mi sento di non poter condividere la motivazione di questo suo diniego ad esprimersi in Aula, perché egli ha sostenuto che i colleghi che hanno interesse a conoscere le motivazioni le troveranno di volta in volta nei resoconti dei lavori della Commissione bilancio. Ora, il presidente Morando vorrà riconoscere che in questo resoconto della Commissione bilancio che ho letto non vi è alcuna motivazione del suo assunto: «La previsione della possibile elezione di dirigenti di prima fascia appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi».

Ho detto prima che sono irriducibile e i colleghi si dovranno abituare o scusarmi. Devo alla cortesia del relatore, senatore Albonetti, una qualche precisazione sul punto ed egli mi ha riferito che credeva di ricordare che il presidente Morando era così intervenuto, perché gli uffici avevano detto

loro che (mi correggerà, poi, il senatore Albonetti se riferisco in maniera non appropriata quello che lui mi ha detto e comunque quello che io ho capito) se viene nominato un direttore generale di prima fascia, inevitabilmente si determina una scopertura in una posizione – quella occupata da quel dirigente – che determina la necessità di essere ricoperta e quindi la necessità della nuova spesa; su questo punto avrebbe senz'altro ragione il senatore Morando.

Signor Presidente, lei per primo mi scuserà per la irriducibilità, ma sono andato a cercare il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non è tra le mie passioni, ma riguarda le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Agli articoli 19, 23-*bis* e 23 c'è scritto l'esatto contrario di quanto è stato suggerito ai commissari e al presidente della Commissione bilancio.

All'articolo 19, comma 10, si dice: « dirigenti, ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione» E ancora: «Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministro degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra i livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti».

L'articolo 23 recita: «È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili in base all'articolo 30».

L'articolo 23-*bis* prevede che «I dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti (...) e i magistrati ordinari, a domanda possono essere collocati in aspettativa senza assegni, per lo svolgimento di attività presso soggetti, organismi» e così via. Questa, signor Presidente, è la prova provata che esistono – ma è cosa che sapeva, per la verità, chiunque – dirigenti di quelli che abbiamo considerato «a disposizione», come dice, cioè che possono essere utilizzati. Ma è una ovvietà, signor Presidente, il sistema ce lo insegna.

Devo allora chiedere al presidente Morando e alla Commissione bilancio, magari utilizzando la pausa dei lavori per uno spazio di lavoro, di riconsiderare il parere su quel testo votato dalla Commissione giustizia, al Ministro di ritirare questo emendamento. Mi riservo per il futuro, quando avremo più tempo, di fare qualche riflessione sul funzionamento del nostro Senato, in relazione al quale sono già intervenuto per altro argomento questa mattina.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà a chiedere l'accantonamento dell'emendamento 3.800, nessuna difficoltà nella scelta e nell'indicazione eventualmente al magistrato

del direttore amministrativo, con una richiesta anch'io suppletiva al presidente Morando che la Commissione bilancio si riunisca e trovi la copertura. Per quanto mi riguarda, l'unico problema è quello, non c'è un divieto o una barriera ideologica se vada il magistrato o il dirigente amministrativo. Però non posso ritirare il mio emendamento fino a quando la Commissione non formuli un articolato che trovi questa soluzione.

PRESIDENTE. Presidente Morando, desidera intervenire?

MORANDO (*Ulivo*). Signor Presidente, ricominciamo da capo.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. No, no!

MORANDO (*Ulivo*). Scusate, siete voi a chiedere delle delucidazioni. Io non sarei intervenuto se non fossi stato sollecitato. Anche il Ministro chiede che la Commissione bilancio si riunisca e trovi la soluzione: la Commissione la convocherà, però non funziona così di solito. Dico solo questo, poi vediamo tutto quello che si può fare.

Vorrei dare una spiegazione ai colleghi, perché apparentemente gli argomenti del senatore Caruso sembrano convincenti.

Signor Presidente, siamo alle solite. C'è una norma che prevede che esista un'attività di direzione svolta da qualcuno che è negli organici di una amministrazione, in questo caso gli organici della Giustizia. Naturalmente, in quella ipotesi, questa figura e l'attività di questa figura sono coperte dal bilancio a legislazione vigente. Il Parlamento, in piena legittimità, esamina l'ipotesi di attribuire questa funzione di direzione ad una figura – un direttore generale di dipartimento della pubblica amministrazione – che non è attualmente in quella amministrazione, non è un magistrato. Questa ipotesi deve naturalmente essere esaminata dalla Commissione bilancio, sede in cui, parliamoci chiaro, anche il Governo, cioè il Ministro dell'economia con i suoi Sottosegretari, ogni tanto viene ed avendo parlato con i colleghi – la vogliamo mettere così – chiude un occhio. Ora, quel parere del sottosegretario Casula era un occhio e mezzo chiuso, perché è del tutto ovvio che, se prendo un direttore generale, che attualmente sta dirigendo un dipartimento della pubblica amministrazione...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Morando; le pongo solo una domanda e dopo le ridò la parola: intende riportare la questione nella Commissione bilancio?

MORANDO (*Ulivo*). Se qualcuno avanza una proposta che io possa considerare nuovamente, sì, ma non è che decido io cosa si può fare.

PRESIDENTE. Il Ministro pensa di poter presentare una proposta alla Commissione bilancio, altrimenti rischiamo di duplicare il dibattito in Commissione e in Aula.

MORANDO (*Ulivo*). Ammetterà, signor Presidente, che non è colpa mia se stiamo facendo questo dibattito.

PRESIDENTE. Lo so, senatore Morando, ma cerco di aiutarla. Suggerirei ai colleghi di accantonare l'emendamento per concludere l'esame degli altri emendamenti senza votare l'articolo, il senatore Morando oltre a fare trenta farà anche trentuno e, oltre alla questione precedente nell'intervallo prima della seduta pomeridiana valuterà una proposta del Governo, visto che l'emendamento è stato presentato dall'Esecutivo, e mi auguro che si possa trovare una risposta comune.

Prego, senatore Morando, continui il suo intervento.

MORANDO (*Ulivo*). È del tutto evidente – dicevo – che se in quel posto metto un direttore generale che sta dirigendo un dipartimento della pubblica amministrazione, in quel dipartimento non c'è più il direttore generale. Siccome devo presumere che i direttori generali a qualcosa servano (anche se nella realtà spesso ho qualche dubbio, ma non sono legittimato ad averlo quando svolgo il mestiere che mi tocca svolgere adesso), è evidente che la sostituzione di quel direttore provoca un onere.

CARUSO (*AN*). Non è così, è una mistificazione!

MORANDO (*Ulivo*). Di qui la frase che è stata appena citata dal verbale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non credo vi siano grandi difficoltà a trovare una quadratura di questo tipo e ritengo che con la buona volontà si possa pervenire ad una soluzione.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, sostengo l'emendamento del senatore Caruso soprattutto per significare all'Aula il metodo di lavoro della Commissione bilancio, che, quando fa comodo, assume una posizione e altre volte ne assume un'altra esattamente contraria.

Il senatore Morando in questo momento ha reso una dichiarazione che, tra l'altro, condivido. In sostanza, egli sostiene che se anche ci fosse l'argomento valido per il quale se si nomina un funzionario all'interno dell'amministrazione non dovrebbero variare le previsioni di bilancio, perché comunque è un funzionario che già esiste; in realtà, non è così perché si scopre un posto e, quindi, si presume che quel posto debba essere poi coperto, per cui bisognerà assumere un nuovo funzionario con onere a carico dello Stato. Ebbene, questo è l'argomento testé presentato dal senatore Morando, il quale ha espresso in tal modo un parere negativo all'emendamento del senatore Caruso.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, se è una dichiarazione di voto io l'accantonano in attesa di quello che capiterà.

CASTELLI (*LNP*). L'accantonano in attesa.

PRESIDENTE. Vediamo se dovesse aver miglior destino la versione originale.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, le ho chiesto la parola solo ai fini di una maggiore chiarezza e per comprendere meglio le sue decisioni.

L'emendamento, quindi, si intende accantonato e la Commissione bilancio è autorizzata a riunirsi per riesaminarlo.

PRESIDENTE. Non a riesaminarlo – credo – nella formulazione in cui è stato proposto l'emendamento del Governo, che taglia la testa al toro con tutta la bestia. Credo che il Governo possa sottoporre una formulazione che possa far vivere le intenzioni della Commissione senza ricadere negli strali della Commissione bilancio.

CASTELLI (*LNP*). Quindi, in ogni caso, noi riceveremo un parere dalla Commissione bilancio alla ripresa dei lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Riprenderemo all'inizio della seduta pomeridiana con l'emendamento 3.800 e voteremo l'articolo 3.

Metto ai voti l'emendamento 3.113 (testo corretto), presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.114 (testo corretto), presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.115 e 3.116 (testo corretto) sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 3.103.

Metto ai voti l'emendamento 3.117, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.118 (testo corretto), presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.119, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

L'emendamento 3.120 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.103.

Metto ai voti l'emendamento 3.121, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.122, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.123.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, il 3.123 è semplicemente un emendamento di buonsenso e francamente non si capisce il motivo per cui non si sia espresso parere favorevole.

Il testo del provvedimento al nostro esame prevede dei corsi affinché possa essere garantita una formazione permanente dei magistrati, il che di per sé viene considerato assolutamente positivo. Peccato, però, che nel testo non sia previsto alcun obbligo di frequenza, mentre l'emendamento che ho presentato prevede che non vi siano soltanto i corsi, ma anche i magistrati che li debbano seguire.

Su questo punto viene lasciato ogni arbitrio al magistrato stesso e la mia proposta mirerebbe a colmare questa lacuna, per cui – ripeto – non so per quale motivo non abbia incontrato alcun favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.123, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

A questo punto accantoniamo la votazione dell'articolo 3 e passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 4 si riferisce alle problematiche attinenti al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, di nuova istituzione, istituto omologo al Consiglio giudiziario presso la corte d'appello, riconoscendo alla Corte di cassazione una dignità ed un valore diversi rispetto alle attività di merito, come d'altra parte è più che logico pensare, e quindi anche ai fini della valutazione, considerata la diversità tra la valutazione di funzioni

di merito e la valutazione di funzioni di legittimità che necessariamente da ciò deriva.

Il punto centrale su cui si è imperniato il confronto tra Commissione e Aula riguarda la presenza degli avvocati nei Consigli giudiziari e nel Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ma soprattutto il tipo di funzioni che gli avvocati devono svolgere al loro interno, nonché la natura e il tipo di deliberazioni alle quali possono partecipare.

Si è cominciato con difficoltà e, in un primo tempo, lo stesso Comitato aveva espunto la partecipazione al Consiglio direttivo della Corte di cassazione del presidente del Consiglio nazionale forense. D'altra parte, nel momento in cui vediamo il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la stessa Corte esserne componenti di diritto, in sintonia con quanto si verifica nei Consigli giudiziari presso le corti d'appello, dove sono membri di diritto il presidente della corte d'appello e il procuratore generale della Cassazione, logica vuole che in rappresentanza dell'avvocatura sieda il massimo vertice, l'esponente apicale della categoria, vale a dire il presidente del Consiglio nazionale forense.

Lo stesso, per sintonia e sistematicità, non può che avvenire presso i Consigli giudiziari, dove logica vuole che la rappresentanza dell'avvocatura veda la presenza necessaria del presidente del Consiglio dell'ordine del luogo. Tuttavia questa logica sembra essere scomparsa in virtù delle solite pressioni dell'Associazione nazionale magistrati. Infatti, nel momento in cui si arriva alla possibilità che il presidente del Consiglio nazionale forense sia componente del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, si è costretti ad espungere l'attribuzione della qualità di membri di diritto non solo al presidente del Consiglio nazionale forense, ma addirittura al primo presidente di Corte di cassazione ed al procuratore generale presso la stessa Corte. Tutto ciò avviene perché il componente di diritto, per logica sistematica del nostro ordinamento, non può che partecipare a tutte le delibere e a tutte le decisioni dell'organismo di cui è componente di diritto. Questo avrebbe comportato, in tutta evidenza, che il presidente del Consiglio nazionale forense avrebbe potuto partecipare anche alla valutazione dei magistrati. Apriti cielo!

Ho sempre sostenuto che i migliori giudici dei magistrati siano gli avvocati. Non ho assolutamente paura di essere valutato da un consesso forense. Mi riferisco infatti ad una categoria intesa sempre nell'accezione migliore, e certamente vedo in coloro che ne sono rappresentanti una rappresentanza responsabile e non messa lì per consumare vendette o per badare alla piccola bottega; anzi, per migliorare un sistema che alla fine va a favore di tutti, non solo dei magistrati e degli avvocati, ma soprattutto dei cittadini, veri destinatari del servizio giustizia. Allora non si comprende, se non a fronte di una chiusura corporativa e di casta, la possibilità che due componenti della classe forense, quindi non un numero in grado di spostare gli equilibri in caso di difformità di vedute e in caso di votazione, ma soltanto due, possano partecipare a queste deliberazioni.

È strano che questa, che è una delle battaglie principe di Magistratura Democratica – una delle correnti della magistratura italiana più a sinistra,

più avanzata e più progressista, come essa stessa si definisce – alla fine poi sia stata messa da parte, in nome di una chiusura corporativa miope, che vede nell'esclusivo foro domestico la possibilità di valutare i colleghi. Le valutazioni dei colleghi da parte del Consiglio giudiziario sono tutte infarcite di superlativi assoluti: appena vi è un superlativo relativo, si comincia a pensare che, forse, qualcosa non funziona. Da qui le ragioni di una riforma dell'ordinamento giudiziario di cui anche questo testo, comunque, non riuscirà ad eliminare le discrasie e una patologia gravissima, vale a dire l'incapacità di radiografare l'*ubi consistam*, cioè l'essenza di un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Poco importa la circostanza che il Consiglio dell'ordine possa comunque segnalare fatti che hanno attinenza con deviazioni nell'attività del magistrato, con patologie del sistema. Poco importa, ugualmente, che possa produrre una relazione al riguardo, o comunque una relazione sulla figura del magistrato, perché poi, alla fine, ci sarà sempre la chiusura domestica e la giustizia domestica che valuteranno tutto ciò.

È fin troppo evidente che la presenza del presidente del Consiglio dell'ordine e del presidente del Consiglio nazionale forense – una presenza, ripeto, assolutamente trascurabile sotto il profilo quantitativo – avrebbe consentito di promuovere, di spiegare e di giustificare la relazione proveniente dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e quella proveniente dal Consiglio nazionale forense, con riferimento all'attività di quel magistrato.

Non si è voluti arrivare a ciò e non lo si è fatto anche con una certa miopia. Infatti, nel momento in cui si elencano i titolari di tre funzioni (il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense) tra i componenti e li si individua nominativamente, con riferimento all'ufficio di cui sono titolari, è chiaro che, se anche non vi è la definizione esplicita che si tratta di membri di diritto, tali sono, in realtà, a tutti gli effetti, perché diversamente non vi sarebbe stata tale indicazione nominativa e si sarebbe parlato genericamente di avvocati, di magistrati, cioè senza specificare.

Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 12,40)

(*Segue CENTARO*). Nel momento in cui c'è invece la specificazione, vi è la definizione di membri di diritto. Mi chiedo allora perché negare, a questo punto, tale esplicitazione, che è soltanto dichiarativa e non costitutiva di uno *status*.

Non mi si venga poi a dire, anche qui, che è il solito centro-destra a malignare e a dire che vi sono eterodirezioni e condizionamenti. Vi sono anche in questo caso una delegittimazione e un'offesa nei confronti della

classe forense, che ha dato e continua a dare un validissimo contributo all'amministrazione della giustizia e che ha pagato, anche con il sangue, la propria attività a difesa della legalità e delle istituzioni. (*Applausi del senatore Biondi*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, desidero aggiungere pochissime considerazioni a quelle svolte dal collega Centaro, soltanto per porre in evidenza il fatto che il disegno di legge che stiamo esaminando si compone di quattro articoli, ognuno dei quali attiene ad un aspetto fondamentale.

Abbiamo esaminato, all'articolo 1, le novità, per la verità pochissime (quasi inesistenti), sulla carriera dei magistrati.

Sull'articolo 2 la delusione è stata totale: anche il più timido accenno di separazione delle funzioni è stato distrutto dal cosiddetto emendamento Brutti.

L'articolo 3 ha riguardato la Scuola superiore (e sentiremo cosa ne pensa la Commissione bilancio): il tentativo di renderla una cosa seria è miseramente fallito, perché si trattava di mettere finalmente il bavaglio alle presunte scuole che si muovono da tante parti per formare i magistrati. Tratteremo seriamente in finanziaria questa norma antispreco: l'attuale maggioranza vuole sprecare tutti i soldi a favore dei propri amici (e anche la Scuola superiore è fatta di sprechi per i propri amici).

L'articolo 4, però, comporta un problema di ordine costituzionale molto serio: credo che tutti dovremmo sapere che l'articolo 24 della Costituzione parla del diritto di difesa come inalienabile; questa materia non è riservata soltanto ai magistrati, ma riguarda i giudici e vede contrapposti gli avvocati e gli inquirenti (mi riferisco specialmente alla materia penale).

È incredibile il modo in cui la maggioranza, da questo punto di vista, ha oscillato in Commissione e porta in Aula un provvedimento che suona ancora come un insulto nei confronti degli avvocati. È incredibile che, a distanza di tanti anni dal varo della Costituzione e dalle considerazioni di Calamandrei, dobbiamo ancora registrare l'elaborazione di una legge che ritiene e fa ritenere che la giustizia riguardi solo i magistrati, tra i quali non esiste neanche la distinzione delle funzioni. Questa è una legge contro gli avvocati; è una legge di insulto agli avvocati come categoria; è una legge che non riconosce la qualifica di diritto a presidente del Consiglio nazionale forense in materia di giudizi per l'esame davanti alla Corte di cassazione.

Ecco il senso dell'emendamento Manzione, che non so se sarà mantenuto o ritirato (ma la cosa è del tutto irrilevante). Il senatore Manzione fa parte di una maggioranza caratterizzata dal culto della resa davanti ai *diktat* dei vertici dell'Associazione nazionale magistrati, che – nel senso che la legge vorrebbe avere, ossia di un nuovo criterio di selezione dei magistrati, accentuando i poteri dei Consigli distrettuali – non tollerano vi siano avvocati e rappresentanti della loro categoria *ex officio* (non quelli scelti dai giudici, con il dubbio che si scelgano avvocati loro amici, ovviamente, ma quelli di diritto). È bene che ne siate consapevoli: non po-

tete meravigliarvi poi se i sondaggi indicano il tracollo dell'opinione pubblica nei confronti del vostro Governo e della vostra maggioranza, che sceglie scientificamente un ordinamento di insulto alla categoria degli avvocati.

L'emendamento Manzione cerca di rimediare all'insulto, come anche quelli da me presentati, volti a stabilire un principio di dignitosa presenza degli avvocati nei Consigli giudiziari. Temo che i miei emendamenti vengano bocciati e non so se il senatore Manzione manterrà il suo o meno, ma so che il Governo è contrario e che si è persino detto che, se sarà approvato quell'emendamento, il Governo cadrà. Questo ovviamente sarebbe un motivo in più per votarlo, almeno da parte di quelli che ritengono che il Governo rappresenti un ostacolo alla libertà del Paese. È importante, però, che si comprenda – in quest'Aula e da parte di coloro che dall'esterno ci ascoltano – che la legge che ci accingiamo a varare contiene scientificamente un atto di insulto nei confronti della categoria degli avvocati: di insulto – lo ribadisco rivolgendomi ai colleghi del centro-sinistra – non di sottovalutazione, non di parziale riconoscimento, ma di voluto misconoscimento della natura e della funzione di avvocato.

I due emendamenti che ho presentato tentano di riparare a questa indecente deriva della legge, ma non so che fine faranno. Il senatore Manzione ha presentato un emendamento, per così dire, puramente desideroso di far sapere che esiste una parte della maggioranza che la pensa diversamente; ritengo però che non sarà approvato neanche quell'emendamento, avendo già detto il relatore che è contrario, e il Governo, addirittura, ha detto che si dimetterà se sarà approvato. Potete immaginare voi che fine farà quell'emendamento.

Voteremo l'emendamento Manzione, chiedo ai colleghi di votare i due emendamenti presentati da me; voteremo tutti gli emendamenti che tendono a stabilire un minimo di dignitosa presenza dell'avvocatura nel contesto della giustizia italiana. Se così non sarà, ne prenderemo atto, ma, ripeto, non vi meravigliate che poi la gente vi giudica male. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

PALMA (*FI*). Signor Presidente, non comprendo le resistenze che sembrano esservi nella maggioranza all'allargamento dei Consigli giudiziari anche agli avvocati, quasi che nel Consiglio superiore questa esperienza già non vi sia, quasi che nell'organo di autogoverno della magistratura, che per l'appunto è deputato tra l'altro alle valutazioni dei magistrati, non siano presenti personaggi esterni alla categoria dei magistrati e, segnatamente, avvocati e professori universitari in materie giuridiche nominati dal Parlamento. E che prima questa previsione non vi fosse era la diretta conseguenza del fatto che i Consigli giudiziari non avevano i compiti che attualmente invece hanno. Quei compiti che mano a mano sono stati decentrati dal Consiglio superiore per rendere in linea di massima più efficace l'azione dell'apparato di autogoverno.

Si dice che gli avvocati non possono essere presenti nel Consiglio giudiziario perché in qualche modo potrebbero, essere momento di pres-

sione indebita nei confronti dei magistrati. Ritengo personalmente che non sia così, ritengo che questa sia una scusa, sia un alibi. La realtà vera è che gli avvocati non possono essere presenti nei Consigli giudiziari perché i magistrati, attraverso i Consigli giudiziari, intendono restringere la loro categoria, vogliono fare e disfare della vita dei magistrati senza che vi sia una voce esterna.

Davvero voi pensate che sia del tutto inutile la presenza degli avvocati all'interno dei Consigli giudiziari, che davvero sia inutile una responsabile voce di chi quotidianamente è a contatto con i magistrati e quotidianamente è in grado di valutare il loro equilibrio, la loro professionalità, la loro capacità? La chiusura agli avvocati dei Consigli giudiziari è, quindi, conseguentemente un mantenere un privilegio, è un discorso di casta. E la cosa singolare è che, quando taluni comparti associativi erano assai lontani dalla gestione dell'organo di autogoverno, bene, quei comparti associativi, e faccio riferimento a Magistratura Democratica, richiedevano a gran voce l'allargamento dei Consigli giudiziari a voci esterne, ivi compresi gli avvocati.

Credevo sia invece fondamentale la presenza degli avvocati, anche perché oggi vi è stata una denuncia in quest'Aula. Una denuncia di notevolissima gravità, signor Presidente. Il senatore D'Ambrosio ha affermato – leggo il Resoconto pubblicato in corso di seduta – che esiste una magistratura indipendente e che, per l'effetto, esiste una magistratura che indipendente non è. Trovo davvero grave che un'accusa così pesante nei confronti della magistratura provenga da chi ritiene di essere uno degli autorevoli rappresentanti di quella categoria.

Certo, signor Presidente, al di là delle concezioni sulla democrazia, posso pur dire che se la magistratura indipendente è quella che, secondo la senatrice Palmeri, frequenta le riunioni sindacali e quant'altro, in verità qualcuno ha un concetto di indipendenza dei magistrati davvero diverso non tanto e non solo da quello che ho io, ma da quello che ha la popolazione tutta.

Sempre nel corso di quell'intervento il senatore D'Ambrosio ha affermato che, grazie a quella magistratura indipendente, che va per fabbriche, molti di voi siedono in quest'Aula.

PRESIDENTE Chiedo ai colleghi che sono alle spalle del senatore Palma di consentire l'intervento, per favore.

PALMA (FI). Ha affermato che, grazie a quella magistratura indipendente, che abbiamo scoperto andare per riunioni sindacali, molti senatori hanno il privilegio di sedere in quest'Aula. Immagino che il discorso del senatore D'Ambrosio fosse nel senso che quella magistratura indipendente, diversa dall'altra negativa, che indipendente secondo il suo dire non è, ha salvato in qualche modo la democrazia nel Paese. Credo fosse questo il senso del suo discorso. Mi permetto così sommessamente di dire, signor Presidente, ma senza che questo possa suonare polemica, che forse la magistratura, quella seria, quella vera, ha lottato in questo Paese contro i fe-

nomeni criminali, che sicuramente i signori che siedono in Aula lo fanno in ragione del consenso elettorale e che probabilmente qualcuno siede in Aula solo perché ha fatto parte di quella magistratura, definita indipendente. (*Applausi dai Gruppi FI e LNP*).

Sono profondamente laico ed, essendo tale, nutro la più grande tolleranza nei confronti e nei riguardi di qualsiasi credenza o idea religiosa, sicché ho sempre visto, anche con una certa simpatia, maggiorata dopo l'uscita dei film «Piccolo grande uomo» o «Balla coi lupi», i *totem*, quei pezzi di legno osannati dagli indiani. Meno simpatia, ma senza minor sorriso nutro nei confronti di altri *totem*. Allora, cerchiamo di essere chiari una volta per tutte: siamo al Senato della Repubblica. Ciascuno di noi porta con sé il frutto delle proprie esperienze lavorative, sociali, culturali e civili, ma l'aver o non avere fatto determinate cose non è qua dentro né punto di merito né punto di demerito. E molto poco importa se qualcuno ha sostenuto o meno certi processi. In verità, se uno volesse fare un'analisi generale, come ho già detto qualche giorno fa, scoprirebbe che chi *totem* è diventato per un processo lo ha visto cadere sotto la mannaia del giudice e non solo con riferimento all'ipotesi accusatoria coltivata, ma anche con riferimento a quella – ahimè – forse troppo in fretta abbandonata.

Un'ultima questione, Presidente, e concludo il mio intervento. Non ho bisogno che qualcuno mi inviti a ricordare ciò che la magistratura, non la magistratura indipendente, ma la magistratura seria e vera, quella alla quale mi onoro tuttora di appartenere, ha fatto per questo Paese: i morti che ci sono stati, i grandi sacrifici. Però mi permetto di dire, anche con riferimento a quel momento di felicità che il ritiro di un mio emendamento le ha dato, che quando c'era da contrastare l'eversione di destra io c'ero, quando c'era da contrastare l'eversione di sinistra io c'ero, quando c'era da contrastare la criminalità organizzata io c'ero, quando si trattava di lasciare la comoda sedia romana o milanese per andare in Calabria io c'ero. Qualcun altro, invece, no. (*Applausi dal Gruppo FI*).

VILLONE (*SDSE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*SDSE*). Signor Presidente, vorrei esprimere in breve la posizione del mio Gruppo, che è favorevole al mantenimento del testo della Commissione e quindi contraria agli emendamenti a tale proposito presentati.

Abbiamo visto svolgersi in questa Aula un dibattito acceso ed interessante, ma non sempre, per la verità, volto a questioni che avessero effettiva rilevanza o comunque svolto con un'intensità sicuramente maggiore di quella che la rilevanza oggettiva delle questioni avrebbe suggerito o richiesto. Abbiamo visto nascere e manifestarsi una sorta di ipersensibilità su temi di sicuro importantissimi, come l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma che pure comporterebbero valutazioni in ogni caso pacate, perché non è giusto vedere una qualunque decisione normativa nella

chiave di un attacco o di una difesa dell'autonomia o dell'attacco o della difesa di un'altra categoria, in questo caso quella degli avvocati.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13)

(*Segue VILLONE*). Penso che dovremmo più serenamente chiederci se le scelte che il legislatore compie sono volte al più efficace svolgimento della funzione nel suo complesso, svincolando quindi il ragionamento legislativo dalla tentazione di prendere le armi all'attacco o a difesa di questo o di quell'altro.

Guardando adesso alla questione dell'articolo 4, penso che non sia in alcun modo possibile avere dei dubbi su un punto: è giusto e utile che gli avvocati abbiano un ruolo nella valutazione dell'attività dei magistrati? Non credo che ciò si possa negare, né penso che il fatto che gli avvocati abbiano un ruolo in tale valutazione possa in alcun modo costituire lesione del principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. La questione però, tradotta nei termini dell'articolo 4, è se è utile e opportuno che gli avvocati svolgano tale ruolo partecipando al Consiglio giudiziario, che, come ovvio, è altra e diversa questione.

Capisco che risponde un po' alla nostra filosofia di sistema, perché noi, quando abbiamo posizioni diverse, tendiamo a rispondere sempre così: mettiamoci tutti insieme, facciamo un grande calderone e arriviamo a forme di concertazione. Questa è la risposta che noi diamo quasi sempre, ma non è detto che sia quella giusta o la più efficace. Non è detto che la scelta migliore e la via più utile sia quella di andare al condizionamento dall'interno, piuttosto che non avere una scelta in una chiave di diversità.

Penso che sia questo il punto di valutazione dell'operato della Commissione, che fa una scelta, opinabile non c'è dubbio, ma sicuramente non riferibile allo scontro epocale che qui si può vuole prefigurare. La scelta della Commissione, che non vuole affatto negare il ruolo degli avvocati, è quella di ipotizzare se la valutazione da parte del ceto forense dell'attività di magistrati e del magistrato, giusto e utile come dicevo, debba seguire un diverso percorso valutativo. Un diverso percorso valutativo che non si svolge all'interno di organi di concertazione è la premessa di una più efficace valutazione della bontà del servizio nello svolgimento della funzione, dell'efficacia del servizio erogato.

La scelta della Commissione non è affatto da intendere come un insulto agli avvocati, come diceva prima il collega D'Onofrio. Questo non è sicuramente vero; è piuttosto una richiesta agli avvocati di svolgere fino in fondo nei modi più efficaci e non in modi concertativi la funzione che sicuramente e utilmente hanno, ossia quella di contribuire all'efficienza del sistema giustizia, anche valutando l'operato dei magistrati. (*Applausi della senatrice Brisca Menapace*).

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei avanzare una proposta sul prosieguo dei nostri lavori. A questo punto, considerata la dimensione dell'articolo 4 e il tempo che ci resta, chiuderei la discussione sull'articolo e rinvierei la votazione degli emendamenti alla ripresa, dopo l'esame dell'articolo 2 e 3 per l'emendamento che ci rimane.

Passerei quindi all'articolo 5, sul quale vi è una proposta di stralcio da parte della Commissione. Ovviamente, proponendo lo stralcio, credo esprima parere favorevole.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Presidente, non capisco più cosa stia succedendo da quando è lei a presiedere. Non ho capito nulla circa la sorte degli articoli 2, 3 e 4. Perché non votiamo gli emendamenti sull'articolo 4? Perché ha parlato il collega Villone in dichiarazione di voto sull'articolo 4? Che senso ha?

PRESIDENTE. Le faccio un riassunto, senatore D'Onofrio, e spero di riuscire a chiarire.

D'ONOFRIO (*UDC*). Vorrei capire perché non votiamo gli emendamenti sull'articolo 4. Possiamo votarli o no?

PRESIDENTE. Rispetto all'articolo 4 vi è una certa richiesta da parte dei Gruppi che se si potesse votare nella ripresa pomeridiana...

D'ONOFRIO (*UDC*). Presidente, da quando c'è questo Senato, il Gruppo UDC non viene mai consultato. Non so a quali Gruppi lei faccia riferimento.

PRESIDENTE. Sto facendo una proposta. Infatti anche lei ha la possibilità di esprimersi.

D'ONOFRIO (*UDC*). La mia proposta è che si votino gli emendamenti; almeno questi. Ho chiesto di parlare sull'articolo 2 e non me lo ha consentito; volevo intervenire sull'articolo 3 e non si vota. Possiamo votare questo articolo, o dobbiamo fare quello che decide lei?

PRESIDENTE. La ringrazio per la cortesia, senatore D'Onofrio. Se vuole proseguire con il dibattito sull'articolo 4, proseguiremo il dibattito. C'è qualcun altro che intende intervenire sulla mia proposta?

D'ONOFRIO (*UDC*). Se non c'è nessuno, che si passi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, penso che sulla sua proposta il collega D'Onofrio abbia ragionevolmente sollevato delle perplessità, però secondo me è nato un equivoco. Mi pare di aver capito che vi erano alcuni interventi ancora nella fase dell'illustrazione; almeno un paio di colleghi della maggioranza avrebbero chiesto di parlare e quindi saremmo arrivati alle ore 13,30. Se ho ben compreso, la proposta che lei ha avanzato era di chiudere questa fase dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4, di far esprimere i pareri al relatore e al Governo e di fare lo stralcio dell'articolo 5 in maniera che oggi pomeriggio si potesse passare alla votazione, secondo l'ordine che deciderà la Presidenza, degli emendamenti accantonati e dell'articolo 4.

Se questa è la proposta, Presidente, mi pare ragionevole, e probabilmente si è creato un equivoco con il collega D'Onofrio, altrimenti anch'io condivido la sua conseguente soluzione di continuare nella illustrazione e, a questo punto, ogni collega ha il dritto di intervenire e di chiedere la parola.

PRESIDENTE. Colleghi, cerco di riassumere: noi dobbiamo procedere con il voto sull'articolo 2 dopo il necessario approfondimento in Commissione bilancio sul problema sollevato dal senatore Caruso. Ottenuta la risposta, chi vorrà fare una dichiarazione di voto potrà procedere e quindi si voterà l'articolo 2.

Abbiamo il medesimo quesito da risolvere in Commissione bilancio rispetto all'emendamento 3.800 su cui il Ministro si è impegnato a trovare una soluzione alternativa e, in seguito, si voterà l'articolo 3. È evidente a tutti che, in questi venti minuti, non si sarebbe comunque arrivati al voto degli emendamenti all'articolo 4 e quindi suggerivo di procedere con le proposte di stralcio sulle quali, mi sembra, ci sia l'accordo di tutta l'Aula, e poi di sospendere la seduta per dare modo al collega Morando di convocare la Commissione bilancio e dare i pareri che ci sono necessari per poter proseguire. Vedo un cenno di assenso anche dai colleghi dell'UDC; quindi, si procede in questo modo.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 5, sul quale è stata presentata una proposta di stralcio e un emendamento che si intendono illustrati.

Metto ai voti la proposta di stralcio S5.1, presentata dalla Commissione.

È approvata.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.200.

Potremmo procedere ora con la votazione della proposta di stralcio all'articolo 6, che riguarda solo alcuni commi dell'articolo, lasciando da parte gli emendamenti. Senatore Caruso, è d'accordo?

CARUSO (*AN*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti la proposta di stralcio S6.1 (testo 3), presentata dalla Commissione.

È approvata.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti dal 6.200 al 6.203, dal 6.207 al 6.224 e dal 6.227 al 6.233, nonché l'emendamento 6.234, per la parte in cui sopprime i commi 53 e 54.

Comunico che gli stralci approvati costituiranno i seguenti disegni di legge:

– i commi da 1 a 7 dell'articolo 5, ad eccezione della lettera *b*) del comma 2, costituiranno un disegno di legge, dal titolo «Modifiche al decreto-legislativo n. 240 del 25 luglio del 2006, in materia di competenze dei capi e dei dirigenti degli uffici giudiziari nonché di decentramento dell'organizzazione giudiziaria» (1447-*bis*);

– i commi da 5 a 18 e da 20 a 25, il comma 26, lettera *b*), ed il comma 27, nonché i commi da 36 a 45 e da 49 a 51, oltre ai commi 53 e 54 dell'articolo 6, costituiranno un disegno di legge, dal titolo «Disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione giudiziaria» (1447-*ter*);

– il comma 1 ed i commi da 28 a 32 dell'articolo 6 costituiranno un disegno di legge, dal titolo «Disposizioni in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» (1447-*quater*);

– i commi 46, 47 e 48 dell'articolo 6, il comma 6 dell'articolo 8 costituiranno un autonomo disegno di legge dal titolo «Disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare norme di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare ed in materia di transito di magistrati militari nella magistratura ordinaria» (1447-*quinqües*). In tale disegno di legge potranno confluire i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 ove risulti approvata la relativa proposta di stralcio.

D'ALÌ (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI*). Signor Presidente, vorrei sollecitare la Presidenza a convocare la Giunta per il Regolamento, oltre che per definire la questione che è stata a lungo dibattuta ieri in quest'Aula (questione assai importante, signor Presidente, per quanto riguarda la possibilità dei senatori di organizzare il proprio lavoro soprattutto in fase emendativa), anche per definire esattamente l'interpretazione dell'articolo 76 sul quale io sollevai un quesito al Presidente del Senato. L'articolo 76 riguarda la temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati, che è materia assai simile a quella discussa ieri in ordine agli emendamenti. Si

tratta di disegni di legge e non di emendamenti ma, appunto, in materia assai simile.

Poiché sul mio quesito il Presidente del Senato disse che avrebbe convocato la Giunta per il Regolamento per dare una interpretazione assolutamente coerente con quella che poteva essere una prassi chiara per il Senato e quindi anche per i senatori, vorrei pregarla, signor Presidente, di sollecitare il Presidente affinché convochi la Giunta per il Regolamento su queste questioni. Quello che ieri abbiamo discusso in Aula è un argomento di grandissima rilevanza perché il fatto che possa essere discusso un emendamento il cui contenuto, sostanzialmente, è stato bocciato precedentemente dall'Aula, lei comprende come possa sicuramente stravolgere le nostre abitudini di lavoro in quest'Aula. Poiché noi siamo assolutamente del parere che più chiare sono le regole e meglio lavoriamo, volevo pregarla, appunto, che si procedesse alla convocazione della Giunta per risolvere l'interpretazione di questi due importanti argomenti.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, la sua richiesta è assolutamente motivata e solleciterò il Presidente in tal senso.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,12*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)ARTICOLO 2 E TABELLA A NEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE

Art. 2.

Accantonato

*(Modifiche agli articoli da 10 a 53
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)*

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Funzioni*). - *1.* I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (*Valutazione della professionalità*). – 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli *standard* di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma

4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di *standard* medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propen-

sione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (*Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa*). – 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché,

limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. – (*Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive*). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – (*Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive*). –

1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. – (*Temporaneità delle funzioni direttive*). – 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. – (*Temporaneità delle funzioni semidirettive*). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine

del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (*Trattamento economico*). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 10 gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (*Ambito di applicazione*) - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. All'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

TABELLA A

(Articolo 2, comma 11)

MAGISTRATURA ORDINARIA

QUALIFICA	STIPENDIO ANNUO LORDO
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)	euro 78.474,39
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)	» 75.746,26
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)	» 73.018,13
Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità	» 66.470,60
Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità	» 56.713,83
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	» 50.521,10
Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità	» 44.328,37
Magistrati ordinari	» 31.940,23
Magistrati ordinari in tirocinio	» 22.766,71

EMENDAMENTI 2.164 E 2.165 ED EMENDAMENTI, PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI, 2.121 (TESTO 2) E 2.130 (TESTO 2)

2.164

Respinto

Sopprimere il comma 13.

2.165

Respinto

Al comma 13, capoverso «Art. 52», sopprimere le parole da: «nonché» a: «compatibile».

2.121 (testo 2)

PALMA

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 10, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le seguenti: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate,».

2.130 (testo 2)

PALMA

Respinto. Votato per parti separate. (*)

Al comma 3, capoverso «Art. 12», dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semi-direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Centaro.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(*Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26*)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

2. L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Finalità*). - 1. La Scuola è preposta:

a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alle attività di formazione decentrata;

g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Organi*). - 1. Gli organi della Scuola sono:

- a)* il comitato direttivo;
- b)* il presidente;
- c)* il segretario generale».

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Composizione e funzioni*). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per

almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.»;

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

7. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.».

8. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Funzioni*). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

9. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

10. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Funzioni*). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

- c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;
- d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;
- e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
- f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;
- g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-bis.

(*Segretario generale*)

1. Il segretario generale della Scuola:

- a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;
- b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
- c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;
- d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
- e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-ter.

(*Funzioni e durata*)

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

12. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

13. L'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Durata*). - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

14. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Contenuto e modalità di svolgimento*). - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato».

15. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) al comma 1, le parole: «della durata di sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di quattro mesi»; dopo la parola «colle-

giale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «della durata di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di due mesi»; le parole: «della durata di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi»;

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell'ordinamento giudiziario»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.»;

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

16. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «uditore» e «uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;

d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «le procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica».

17. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Tipologia dei corsi*). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni

direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

18. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.».

19. L'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Obbligo di frequenza*). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale».

EMENDAMENTI

3.100 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art 2. - (*Finalità*) - 1. La Scuola è stabilmente preposta:

a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione dei magistrati ordinari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ordinari e della magistratura onoraria, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, la Scuola è composta da due distinte articolazioni"».

3.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, all'articolo 2 ivi richiamato, al capoverso 1, alla lettera g), sostituire le parole da: «alla formazione» fino alle parole: «Unione europea e» con le seguenti: «alla formazione, a richiesta della Rete di formazione giudiziaria europea, con il consenso del Ministero della giustizia, di magistrati partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della stessa, ovvero nel quadro di progetti dell'Unione Europea, nonché, a richiesta del Ministro della giustizia, alla formazione di magistrati stranieri e».

3.101

VILLECCO CALIPARI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, lettera g), sostituire le parole: «su richiesta della competente autorità di Governo» con le seguenti: «, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura,».

3.102

VILLECCO CALIPARI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, lettera h), sostituire le parole: «su richiesta della competente autorità di Governo» con le seguenti: «, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura,».

3.103

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«2. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Organi*) - *I*. Gli organi che compongono la Scuola superiore della magistratura sono:

- a) il comitato direttivo;*
 - b) il presidente;*
 - c) i comitati di gestione"».*
-

3.104

CASTELLI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

3.105

CASTELLI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.103

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«2. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Composizione e funzioni*) - 1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonché di controllo sul personale assegnato.

3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio di previsione e consuntivo; nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche"».

3.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Approvato

Al comma 5, all'articolo 5 ivi richiamato, comma 2, sostituire le parole: «adotta lo Statuto» con le seguenti: «adotta e modifica lo Statuto».

3.106

VILLECCO CALIPARI

Ritirato

Al comma 5, capoverso «Art. 5», comma 2, sopprimere le parole: «e modifica».

3.107

CASTELLI

Ritirato

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimità, nonché il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti di legittimità"».

3.108

VILLECCO CALIPARI

Ritirato

Al comma 6, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti, di cui otto scelti tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e nominati dal Consiglio superiore della magistratura, due tra docenti universitari e due tra avvocati che abbiano esercitato per almeno dieci anni e nominati dal Parlamento».

3.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sostituire, al primo periodo, la parola: «sette» con l'altra: «quattro», la parola: «tre» con l'altra «quattro» e la parola: «due» con l'altra: «quattro» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di tre magistrati, dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, un docente universitario e un avvocato, dal Consiglio universitario nazionale in ragione di tre docenti universitari, e dal Consiglio nazionale forense in ragione di tre avvocati.».

3.109

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Respinto

Al comma 6, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «cinque» e le parole: «un magistrato» con le seguenti: «due magistrati».

3.110

CASTELLI

Ritirato

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un componente nominato dal Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi"».

3.111

CASTELLI

Precluso dalla reiezione degli emendamenti 3.100 (testo corretto) e 3.103

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Funzioni) - 1. Per ciascuna delle articolazioni previste dall'articolo 2, comma 2, è istituito un comitato di gestione composto da cinque membri che eleggono un presidente, scelto nell'ambito della composizione del comitato.

2. I comitati di gestione si riuniscono nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

3. Ciascun comitato di gestione:

a) attua la programmazione annuale dell'attività per il proprio ambito di competenza;

b) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione;

c) individua i docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione;

- d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
- e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche;
- f) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;
- g) cura il tirocinio o l'aggiornamento professionale nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i tutori, nonché i docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali"».
-

3.112

CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 11.

3.800

IL GOVERNO

Accantonato

Al comma 11, capoverso 17-ter, comma 1, sopprimere le parole da: «Ovvero» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Se magistrato».

3.113 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Durata*) - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari ha una durata di ventiquattro mesi e si articola in sessioni"».

3.114 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Contenuto e modalità di svolgimento*) - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'ambito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia del magistrato ordinario.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari.

4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun magistrato ordinario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni"».

3.115

CASTELLI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.103

Al comma 15, lettera d), sostituire le parole: «sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario» *con le seguenti:* «sono individuati dal comitato di gestione».

3.116 (testo corretto)

CASTELLI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.103

Al comma 16, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al termine del tirocinio, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun magistrato ordinario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie".

3.117

IL RELATORE

Approvato

Al comma 16, alla lettera b), al comma 1 dell'articolo 22 ivi richiamato, le parole: «schede di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni».

Conseguentemente alla lettera c), al comma 2 dell'articolo 22 ivi richiamato, le parole: «schede di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni redatte all'esito delle sessioni».

3.118 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Al comma 16, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I giudizi di idoneità sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura che, sulla base di questi e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito, delibera sulla idoneità di ciascun magistrato ordinario all'assunzione delle funzioni giudiziarie".

3.119

CASTELLI

Respinto

Al comma 16, sopprimere la lettera d).

3.120

CASTELLI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.103*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Tipologia dei corsi*). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché della formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, il comitato di gestione della sezione competente approva annualmente il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati dal comitato direttivo, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati"».

3.121

CASTELLI

Respinto*Al comma 18, sopprimere la lettera b).***3.122**

CASTELLI

Respinto*Al comma 18, sopprimere la lettera c).***3.123**

CASTELLI

Respinto*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

«19. L'articolo 25 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (*Obbligo di frequenza e durata*). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di cui all'articolo 24 ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.

4. Il differimento della partecipazione ai corsi, che può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non può in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.

5. I corsi hanno una durata fino a due settimane anche non consecutive.

6. Il magistrato può partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Accantonato

*(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
e altre disposizioni)*

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *(Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)*. 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense».

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 4. – *(Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati)*. – 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presen-

tate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (*Assegnazione dei seggi*). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150» sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

c) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

d) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «I componenti avvocati e professori universitari» sono sostituite dalle seguenti: «Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari», le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Quorum*). - 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

8. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquanta e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è compo-

sto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Quorum del consiglio giudiziario*). - 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. - (*Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari*). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (*Assegnazione dei seggi*). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. - (*Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace*). - 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presi-

dente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-*quater*. - (*Assegnazione dei seggi per i giudici di pace*). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;»;

b) le lettere c) ed f) sono abrogate;

c) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*. - (*Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale*). - 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

16. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti».

17. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono inserite le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».

18. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

19. All'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, la parola: «biennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «triennio»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

c) al comma 2-*ter*, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

20. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 73, l'articolo 7-*bis*, comma 2-*quater*, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, da 204 a 207 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 2 e 3, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

EMENDAMENTI

4.100

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (*Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni"».

4.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 1, all'articolo 1 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e» con le altre: «dal presidente aggiunto, dal procuratore generale aggiunto presso la stessa Corte, in rappresentanza del primo presidente e del procuratore generale, e».

4.101

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo le parole: «presidente del Consiglio nazionale forense», inserire le seguenti: «, che ne sono membri di diritto».

4.102

D'ONOFRIO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo le parole: «dal Presidente del Consiglio nazionale forense» aggiungere le seguenti: «che ne è membro di diritto».

4.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 1, articolo 1 ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «un avvocato», «iscritto» e «nominato» con, rispettivamente, le seguenti: «due avvocati», «iscritti» e «nominati».

4.103

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Elezioni dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.

2. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il supplente nell'ambito di ciascuna delle categorie da eleggere.

3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo"».

4.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, all'articolo 4 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori».

Conseguentemente al comma 12, all'articolo 12 ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori» e all'articolo 12-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno quindici elettori» con le altre: «da almeno cinque elettori».

4.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, all'articolo 4-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le parole: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

Conseguentemente, al comma 12, all'articolo 12-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le seguenti: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

4.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

4.104

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

4.205

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 5, all'articolo 7 ivi richiamato, alla lettera b), sostituire la lettera b) ivi richiamata con la seguente:

«b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni».

4.105

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Sopprimere il comma 6.

4.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 7, all'articolo 8-bis ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «di sette componenti», con le seguenti: «della metà più uno dei componenti».

4.106

MANZIONE

Al comma 8 sopprimere la lettera a). Conseguentemente alla lettera b), capoverso le parole: «nove altri membri» sono sostituite dalle altre: «otto altri membri», le parole: «tre componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «due componenti non togati», le parole: «due avvocati» sono sostituite dalle altre: «un avvocato» le parole: «nominati dal Consiglio nazionale forense»; sono sostituite dalle altre: «nominato dal Consiglio nazionale forense»; alla lettera c), capoverso, la parola: «quattordici» è sostituita dall'altra: «tredici», le parole: «quattro componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «tre componenti non togati» le parole: «tre avvocati» sono sostituite dalle altre: «due avvocati»; alla lettera d), capoverso la parola: «venti» è sostituita dalla parola: «diciannove» la parola:

«sei» è sostituita dalla parola: «cinque» e la parola: «quattro» è sostituita dalla parola: «tre».

4.950

CALDEROLI

Al comma 8 sopprimere la lettera a). Conseguentemente alla lettera b), capoverso le parole: «nove altri membri» sono sostituite dalle altre: «otto altri membri», le parole: «tre componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «due componenti non togati», le parole: «due avvocati» sono sostituite dalla altre: «un avvocato» le parole: «nominati dal Consiglio nazionale forense»; sono sostituite dalle altre: «nominato dal Consiglio nazionale forense»; alla lettera c), capoverso, la parola: «quattordici» è sostituita dall'altra: «tredici», le parole: «quattro componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «tre componenti non togati» le parole: «tre avvocati» sono sostituite dalle altre: «due avvocati»; alla lettera d), capoverso la parola: «venti» è sostituita dalla parola: «diciannove» la parola: «sei» è sostituita dalla parola: «cinque» e la parola: «quattro» è sostituita dalla parola: «tre».

4.107

D'ONOFRIO

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.108

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.109

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.110

CASTELLI

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da altri dieci membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.111

CASTELLI

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, non-

ché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.112

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

4.113

CASTELLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari*). -
1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;
- b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
- c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.

2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;
- b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
- c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.

3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;
- b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.

4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.

5. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.

6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo"».

4.114

CASTELLI

Al comma 13 , sopprimere la lettera a).

4.115

CASTELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

4.208

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è abrogato».

4.116

CASTELLI

Sopprimere il comma 15.

4.117

CASTELLI

Sopprimere il comma 19.

4.118

CASTELLI

Sopprimere il comma 20.

4.800

IL RELATORE

Al comma 20, sostituire le parole: «l'articolo 3, commi 2 e 3,» con le altre: «l'articolo 3, commi 1 e 3,».

PROPOSTA DI STRALCIO

S5.1

LA COMMISSIONE

Approvata

Stralciare l'articolo.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Stralciato

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«I-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dirige l'ufficio, adotta gli atti relativi all'organizzazione interna, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all'amministrazione centrale e alle altre istituzioni, controlla l'andamento generale dell'ufficio con l'obiettivo di far funzionare la giustizia nel territorio di competenza con criteri di efficienza ed efficacia, ottimizzando le risorse e instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.

1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, consulta almeno una volta l'anno i magistrati dell'ufficio e i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui all'articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Consulta, altresì, il Consiglio dell'ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell'anno precedente».

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione del personale amministrativo da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale di cui all'articolo 4»;

3. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, il comma 3 è abrogato.

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Programma delle attività annuali*). - 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali e interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera c), all'articolo 14, comma 1, lettera b), e all'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

2. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto il titolare dell'ufficio, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, apporta le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il titolare dell'ufficio ed il dirigente.

3. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il Procuratore nazionale antimafia, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive e dei rispettivi dirigenti amministrativi, trasmettono il programma di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ma gli eventuali provvedimenti sono adot-

tati dal Primo presidente della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o dal Procuratore nazionale antimafia.

4. I programmi di cui ai commi 1 e 3, nei limiti del finanziamento accordato, possono essere modificati nel corso dell'anno dal titolare dell'ufficio giudiziario in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 1, nonché quelle del dirigente amministrativo.

5. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono trasmessi al direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 8, al Ministro della giustizia, nell'ipotesi di cui al comma 3, e al Consiglio superiore della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari».

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è abrogato.

6. L'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Competenza delle direzioni generali circoscrizionali*). - 1. Le direzioni generali regionali e interregionali circoscrizionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, attribuzioni nelle aree funzionali riguardanti:

a) il personale e la formazione, ivi compreso il reclutamento salvo quanto previsto al comma 3, lettere e) e f);

b) le risorse materiali, i beni e i servizi, salvo quanto previsto al comma 3, lettera o);

c) le spese di giustizia.

2. Le direzioni generali regionali o interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziari, secondo le direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia.

3. Salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;

b) il servizio del casellario giudiziale centrale;

c) l'emanazione di direttive anche sulle aree funzionali di cui ai commi 1 e 2, di circolari generali e la risoluzione di quesiti;

d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole circoscrizioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

e) le modalità dei bandi di concorso e la loro gestione per quanto concerne gli ambiti ultracircostrizionali, nonché l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi in ambito circostrizionale;

f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi aventi ambito circostrizionale;

g) il trasferimento del personale amministrativo al di fuori delle circostrizioni di cui al comma 1, e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;

h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;

i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

m) i sistemi informativi automatizzati;

n) le statistiche;

o) la gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi limitatamente:

1) all'attività in materia di finanziamenti ai comuni concessi attraverso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di programmazione degli interventi di edilizia demaniale su tutto il territorio nazionale e di gestione degli interventi sugli immobili demaniali aventi sede nel territorio del circondario del tribunale di Roma;

2) alla locazione di immobili nel circondario del tribunale di Roma;

3) alla gestione dei contributi ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392;

4) alla programmazione e ripartizione dei relativi fondi di bilancio;

5) agli acquisti di beni e servizi da operare attraverso gara europea quando la stessa riguardi forniture da eseguire in modo omogeneo in più circostrizioni o servizi comuni a più circostrizioni o la scelta di aderire a convenzioni finalizzate a forniture da acquisire attraverso acquisti centralizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, sono definite le funzioni e i compiti, inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo, alla definizione di dette funzioni e compiti ed alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia operata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed inter-

regionali e definiti i relativi compiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

7. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 i commi 3 e 5 sono abrogati.

EMENDAMENTO

5.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S5.1

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

ARTICOLO 6 E TABELLE B E C NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Disposizioni varie)

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «funzioni precedentemente esercitate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito che di legittimità se il relativo posto è vacante»;

c) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive nè semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale.»;

d) il quarto periodo è soppresso.

2. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in mi-

sura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.

3. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

4. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge.

5. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede a pubblicare, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti direttivi e semidirettivi vacanti o che si renderanno disponibili entro i successivi sei mesi per effetto del raggiungimento dei termini di scadenza delle relative funzioni.

6. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal primo giorno del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono partecipare alle procedure concorsuali di tramutamento che comportano il mutamento delle funzioni esercitate relativamente a posti di un diverso circondario.

7. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della presente legge, non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio.

8. All'articolo 5 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura. La ripartizione dei posti all'interno delle sezioni o dei gruppi di la-

voro è operata con i provvedimenti di cui ai successivi articoli 7-*bis* e 7-*ter*».

9. L'articolo 6 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Sedi, circoscrizioni e ruolo organico della magistratura*).
- 1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nelle lettere da *c*) a *g*) del comma 1 dell'articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegatae al presente ordinamento».

10. All'articolo 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. L'individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici re-quirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l'attribuzione degli incarichi e per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonché dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».

11. L'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Decadenza del magistrato*). - 1. Il magistrato che non assume le funzioni nel termine stabilito o assegnato dall'articolo 10 decade dall'impiego e non può essere riassunto. La presente disposizione si applica anche in caso di mancata assunzione di servizio all'atto della nomina».

12. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-*bis*. - (*Domicilio del magistrato*). - 1. Il magistrato ha l'obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro della città in cui ha sede l'ufficio. Ai sensi dell'articolo 209-*bis*, comma 2, del presente regio decreto, può essere autorizzato a fissare il proprio domicilio anche ad una distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio».

13. All'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è normalmente»;

b) al secondo comma, la parola: «biennialmente» è sostituita dalla seguente: «triennialmente».

14. All'articolo 68 del regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «, sentito il procuratore generale della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel provvedimento tabellare di cui all'articolo 7-bis».

15. All'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il procuratore aggiunto, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, vigila sull'andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, e sull'attività dei sostituti e cura lo scambio di informazioni e di novità giurisprudenziali all'interno del gruppo di lavoro. Collabora, altresì, con il procuratore della Repubblica nell'attività di direzione dell'ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-ter, al procuratore aggiunto può essere attribuito l'incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio».

16. All'articolo 104 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «, tenuto anche conto delle capacità organizzative e delle esperienze professionali. Il provvedimento di nomina del vicario, di durata triennale, se non contenuto nelle tabelle di cui all'articolo 7-bis del presente regio decreto, deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione».

17. All'articolo 108 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalla seguente: «triennialmente»;

b) al secondo comma, le parole: «del grado immediatamente inferiore,» sono soppresse.

18. Dopo l'articolo 120 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis. - (*Destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio*). –
1. La destinazione dei magistrati ordinari agli uffici giudiziari per svolgere il tirocinio è disposta con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura».

19. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall'articolo 2, comma 11, della presente legge.

20. L'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 192. – (*Assegnazione delle sedi per tramutamento*). – 1. L'individuazione di posti vacanti da ricoprire presso uffici giudiziari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con delibera trasmessa agli uffici giudiziari ed al Ministero della giustizia per tutti i magistrati fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono state presentate conservano validità sino alla revoca.

2. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell'impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. In caso di parità all'esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. Si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

3. Il Consiglio superiore della magistratura regola con proprie delibere le modalità e i tempi di pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande ed il numero e la revocabilità delle stesse».

21. All'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«I magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, non possono ottenere una diversa assegnazione all'interno dello stesso ufficio prima di tre anni dall'effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio».

22. La rubrica del capo X e l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono sostituiti dai seguenti:

«CAPO X

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI

Art. 196. – (*Collocamento fuori ruolo*). – 1. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità, salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

2. Nel limite di cui al comma 1, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi degli articoli 1, 7 e 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, quelli in servizio all'estero, per effetto dell'azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelli relativi ad incarichi presso organi costituzionali.

3. Il collocamento fuori ruolo è sempre richiesto dal Ministro della giustizia ed è adottato con decreto dello stesso Ministro su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.

4. La cessazione dal collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o d'ufficio, a seguito della scadenza del mandato elettivo o dell'incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro.

5. Per il ricollocamento in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 196-*bis*.

6. Nel periodo di servizio prestato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.

7. Il servizio prestato fuori del ruolo organico della magistratura è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nell'ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta».

23. Dopo l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, è inserito il seguente:

«Art. 196-*bis*. - (*Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati*). - 1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati, fatta eccezione per gli incarichi apicali di diretta collaborazione, non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. Ai soli fini del computo del periodo massimo non si tiene conto del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e dei periodi di aspettativa per mandato elettivo.

2. Non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità.

3. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, a domanda o d'ufficio, avviene, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettivo, mediante concorso virtuale in una sede vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio

della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto, salvo che lo stesso svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia;

b) per i magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza;

c) per i magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza o in altra sede mediante concorso virtuale;

d) per i magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario con funzioni né semidirettive né direttive né di legittimità, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

4. Ai magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, non si applica il termine di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

5. Fuori dai casi di cui al comma 3, lettere *a)*, *c)* e *d)*, non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute, di sicurezza o che non sia possibile l'assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo».

24. L'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, è sostituito dal seguente:

«Art. 199. – (*Servizio dei magistrati addetti al Ministero della giustizia*). – 1. Le norme dell'ordinamento del Ministero della giustizia determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati che vi prestano servizio».

25. All'articolo 201 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «in ciascun grado» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrato ordinario» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al secondo comma le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari» e le parole: «a norma dell'articolo 127» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzata per la nomina»;

c) il terzo comma è abrogato.

26. All'articolo 5, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano» sono so-

stituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, non si applica».

27. L'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 133 del 1998, continua ad essere applicato nei confronti dei magistrati assegnati a sedi disagate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

28. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla parola: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».

29. L'articolo 7 della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Segreteria*). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento dell'effettiva sostituzione.

6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura».

30. L'articolo 7-bis della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis. - (*Ufficio studi e contenzioso*). - 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l'Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37. L'Ufficio è posto alle dirette dipen-

denze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all'Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Il direttore dell'Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell'Ufficio, anche in relazione all'assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

31. All'articolo 9, quinto comma, della citata legge n. 195 del 1958, le parole: «e per il personale addetto» sono sostituite dalla seguente: «addetti».

32. All'articolo 10-*bis*, commi primo e terzo, della legge n. 195 del 1958, la parola: «biennio» è sostituita ovunque ricorre, con la seguente: «triennio».

33. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato di tredici unità, di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore stesso correlate a particolari attività di servizio;

b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

34. L'aumento della pianta organica di cui al comma 33 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

35. L'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è abrogato.

36. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I-bis*. Nel numero di cui al comma 1, non si considerano i magistrati di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, i capi dipartimento, i magistrati incaricati di funzioni all'estero ai sensi della legge 14 marzo 2005, n. 41, quelli in servizio all'estero per effetto dell'azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Paesi o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria nonché quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Si applica quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317».

37. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «*i*,» è soppressa.

38. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 109 del 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al magistrato sospeso dal servizio è corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, determinato tenuto conto del nucleo familiare del magistrato e della entità della retribuzione stessa».

39. All'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, la lettera *f*) è soppressa.

40. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, dopo le parole: «azione disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3,».

41. All'articolo 18, comma 3, lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, le parole: «e del delegato del Ministro della giustizia» sono soppresse.

42. All'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006 le parole: «procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedura civile».

43. All'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I magistrati cui sono state conferite funzioni non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso».

44. All'articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la lettera *e*) è sostituita dalle seguenti:

«*e*) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

e-bis) vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura per la copertura».

45. All'articolo 8 della citata legge n. 48 del 2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non si procede alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il 15 per cento».

46. L'articolo 1 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I*. La magistratura militare, unica nell'accesso, si distingue secondo le funzioni esercitate. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e le funzioni dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e requirenti di legittimità, semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, direttive di primo grado, direttive di secondo grado, sia giudicanti che requirenti e direttive requirenti di legittimità.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale militare ed il tribunale militare di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte militare di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello.

5. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale militare; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il tribunale militare.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte militare di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale militare presso la corte militare di appello.

8. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale militare e di presidente del tribunale militare di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

9. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte militare di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte militare di appello.

10. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale militare presso la Corte di cassazione».

47. Dopo l'articolo 1 della citata legge n. 180 del 1981, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. – 1. I magistrati militari sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 avviene a domanda degli interessati mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta o d'ufficio, in caso di esito negativo della procedura concorsuale stessa per inidoneità dei candidati o mancanza di candidature, qualora il Consiglio della magistratura militare ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, è richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, è richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 10, è richiesto il conseguimento della sesta valutazione di professionalità ed il possesso delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9.

Art. 1-ter. - 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, si applica nel senso che il limite territoriale per il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa è costituito per i magistrati militari dalla circoscrizione territoriale in cui prestano servizio. Per la corte militare d'appello e la procura generale presso la stessa il riferimento si intende operato agli ambiti territoriali rispettivamente della sezione centrale e delle sezioni distaccate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12 a 15, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 non si applicano al conferimento delle funzioni di legittimità alla magistratura militare.

3. Le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari rientrano nella competenza del Consiglio della magistratura militare che vi provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e sono regolate dallo stesso con proprio regolamento».

48. La tabella allegata alla legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

49. All'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 le parole: «di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità».

50. Nella tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), le parole: «Primo presidente della corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche» sono soppresse, e le parole: «presidente di sezione della corte di cassazione e procuratore generale militare», sono sostituite dalle seguenti: «Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità in poi»;

b) al numero 2), le parole: «Consiglieri di corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari e militari alla terza e quarta valutazione di professionalità»;

c) al numero 3), le parole: «Consiglieri di corte di appello» e «procuratori e vice procuratori militari» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari dalla nomina alla seconda valutazione di professionalità»;

d) al numero 4), le parole: «sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima e seconda classe» sono soppresse;

e) al numero 5), le parole: «Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe, sostituti procuratori dello Stato; uditori; uditori giudiziari militari» sono soppresse.

51. L'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica al personale della magistratura ordinaria e militare dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi.

52. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

53. I magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali, nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio, possono essere riammessi nella magistratura ordinaria, a domanda, con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati, agli effetti delle valutazioni di professionalità, tenuto conto dell'anzianità di servizio effettivo complessivamente maturato nelle magistrature.

54. Fatta eccezione per i posti di primo presidente della corte di cassazione, di procuratore generale presso la corte di cassazione, di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto presso la corte stessa, di presidente del tribunale superiore per le acque pubbliche, e quelli relativi a funzioni direttive di merito e di legittimità, tutti i posti presso gli uffici giudiziari ordinari, nei limiti della dotazione organica complessiva, sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura.

55. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

TABELLA B

(Articolo 6, comma 48)

MAGISTRATURA MILITARE

QUALIFICA	STIPENDIO ANNUO LORDO
Magistrati militari alla settima valutazione di professionalità in poi	euro 66.470,60
Magistrati militari dalla quinta valutazione di professionalità	» 56.713,83
Magistrati militari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	» 50.521,10
Magistrati militari dalla prima valutazione di professionalità	» 44.328,37
Magistrati militari	» 31.940,23
Magistrati militari in tirocinio	» 22.766,71

TABELLA C
(Articolo 6, comma 55)

TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	59
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	368
Magistrato con funzioni direttive:	
Procuratore nazionale antimafia	1
Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti	36
Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	381
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado	9.207
Magistrati ordinari in tirocinio	(Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.109

PROPOSTA DI STRALCIO ED EMENDAMENTI

S6.1 (testo 3)

IL RELATORE

Approvata

Stralciare i commi 1, da 5 a 18, da 20 a 32, da 36 a 51, e da 53 a 54.

Conseguentemente, all'articolo 8, stralciare il comma 6.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 1447. Em. 2.164, Castelli	290	287	001	132	154	144	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1447. Prima parte em. 2.130 (testo 2), ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Centaro	308	307	001	152	154	154	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1447. Seconda parte em. 2.130 (testo 2), ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Centaro	311	310	001	153	156	156	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0192 del 13-07-2007 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
ADDUCE SALVATORE	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	C	C	C
ALBERTI CASELLATI M. E.	F	F	F
ALBONETTI MARTINO	C	C	C
ALFONZI DANIELA	C	C	C
ALLEGRI NI LAURA	F	F	F
ALLOCCA SALVATORE	C	C	C
AMATI SILVANA	C	C	C
AMATO PIETRO PAOLO	F	F	F
ANDREOTTI GIULIO	A	A	A
ANGIUS GAVINO	C	C	C
ANTONIONE ROBERTO	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	F	F	F
AUGELLO ANDREA	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F
BACCINI MARIO	F	F	F
BAIO DOSSI EMANUELA	C	C	C
BALBONI ALBERTO	F	F	F
BALDASSARRI MARIO		F	F
BALDINI MASSIMO	F	F	F
BANTI EGIDIO	C	C	C
BARBA VINCENZO	F	F	F
BARBATO TOMMASO	C	C	C
BARBIERI ROBERTO	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	C	C	C
BARELLI PAOLO	F	F	F
BASSOLI FIORENZA	C	C	C
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	F
BATTAGLIA GIOVANNI	C	C	C
BELLINI GIOVANNI	C	C	C
BENVENUTO GIORGIO	C	C	C
BERSELLI FILIPPO		F	F

Seduta N. 0192 del 13-07-2007 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F
BETTINI GOFFREDO MARIA	C	C	C
BIANCO ENZO	C	C	C
BIANCONI LAURA	F	F	F
BINETTI PAOLA	C	C	C
BIONDI ALFREDO	F	F	F
BOBBA LUIGI	C	C	C
BOCCIA ANTONIO	C	C	C
BOCCIA MARIA LUISA	C	C	C
BODINI PAOLO	C	C	C
BONADONNA SALVATORE	C	C	C
BONFRISCO ANNA CINZIA		F	F
BORDON WILLER	C	C	C
BORNACIN GIORGIO	F	F	F
BOSONE DANIELE	C	C	C
BRISCA MENAPACE LIDIA	C	C	C
BRUNO FRANCO	C	C	C
BRUTTI MASSIMO	C	C	C
BRUTTI PAOLO	C	C	C
BUCCICO EMILIO NICOLA	F	F	F
BULGARELLI MAURO	C	C	C
BURANI PROCACCINI MARIA	F	F	F
BUTTI ALESSIO	F	F	F
BUTTIGLIONE ROCCO	F	F	F
CABRAS ANTONELLO	C	C	C
CAFORIO GIUSEPPE	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F
CALVI GUIDO	C	C	C
CAMBER GIULIO		F	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	F	F	F
CAPELLI GIOVANNA	C	C	C
CAPRILI MILZIADE	P	P	P

Seduta N. 0192 del 13-07-2007 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
CARLONI ANNA MARIA	C	C	C
CARRARA VALERIO	F	F	F
CARUSO ANTONINO	F	F	F
CASOLI FRANCESCO	F	F	F
CASSON FELICE	C	C	C
CASTELLI ROBERTO	F	F	F
CENTARO ROBERTO	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M
CICCANTI AMEDEO	F	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F	F
COLLI OMBRETTA	F	F	F
COLLINO GIOVANNI	F	F	F
COLOMBO EMILIO	C	C	C
COLOMBO FURIO	C	C	C
COMINCIOLI ROMANO	F		F
CONFALONIERI GIOVANNI	C	C	C
CORONELLA GENNARO	F	F	F
COSSIGA FRANCESCO	M	M	M
COSSUTTA ARMANDO	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F
CURSI CESARE	F	F	F
CURTO EUPREPIO	F	F	F
CUSUMANO STEFANO	C	C	C
CUTRUFO MAURO	F	F	F
D'ALI' ANTONIO	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	C	C	C
D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO	C	C	C
DANIELI FRANCO	C	C	C
DAVICO MICHELINO	F	F	F
DE ANGELIS MARCELLO		F	F
DE GREGORIO SERGIO		F	F
DELL'UTRI MARCELLO	F	F	F

Seduta N. 0192 del 13-07-2007 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
DELOGU MARIANO	F	F	F
DEL PENNINO ANTONIO ADOLFO MAR		F	F
DEL ROIO JOSÈ LUIZ	C	C	C
DE PETRIS LOREDANA	C	C	C
DE POLI ANTONIO	F	F	F
DE SIMONE ANDREA CARMINE	C	C	C
DI BARTOLOMEO LUIGI	F	F	F
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	C	C	C
DINI LAMBERTO	C	C	C
DI SIENA PIERO	C	C	C
DIVELLA FRANCESCO	F	F	F
DIVINA SERGIO	F	F	F
DONATI ANNA	C	C	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F
EMPRIN GILARDINI ERMINIA	C	C	C
ENRIQUES FEDERICO	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	F	F	F
FANTOLA MASSIMO	F	F	F
FAZIO BARTOLO	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F
FERRANTE FRANCESCO	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	F	F
FILIPPI MARCO	C	C	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F	F
FISICHELLA DOMENICO	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	F	F	F
FOLLINI MARCO	C	C	C
FONTANA CARLO FERRUCCIO ANTONI	C	C	C
FORMISANO ANIELLO	C	C	C
FORTE MICHELE	F	F	F
FRANCO PAOLO	F	F	F

Seduta N. 0192 del 13-07-2007 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
FRANCO VITTORIA	C	C	C
FRUSCIO DARIO	F	F	F
FUDA PIETRO	C	C	C
GABANA ALBERTINO	F	F	F
GAGGIO GIULIANI ADELAIDE CRIST	C	C	C
GAGLIARDI RINA	C	C	C
GALARDI GUIDO	C	C	C
GALLI DARIO	R	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	C	C	C
GASBARRI MARIO	C	C	C
GENTILE ANTONIO	F	F	F
GHEDINI NICCOLO'	R		
GHIGO ENZO	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	C	C	C
GIANNINI FOSCO	C	C	C
GIARETTA PAOLO	C	C	C
GIRFATTI ANTONIO FRANCO	F	F	F
GIULIANO PASQUALE	F	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	F	F
GRASSI CLAUDIO	C	C	C
GRILLO LUIGI	F	F	F
GUZZANTI PAOLO		F	F
IANNUZZI RAFFAELE	F	F	F
IOVENE ANTONIO	C	C	C
IZZO COSIMO	F	F	F
LADU SALVATORE	C	C	C
LATORRE NICOLA	C	C	C
LEGNINI GIOVANNI	C	C	C
LEONI GIUSEPPE		F	F
LEVI-MONTALCINI RITA	M	M	M
LIBE' MAURO	F	F	F
LIOTTA SANTO	C	C	C

Seduta N. 0192 del 13-07-2007 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
LIVI BACCI MASSIMO	C	C	C
LORUSSO ANTONIO	F	F	F
LOSURDO STEFANO	F	F	F
LUNARDI PIETRO		F	F
LUSI LUIGI	C	C	C
MACCANICO ANTONIO	C	C	C
MAFFIOLI GRAZIANO	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	C	C	C
MAGNOLFI BEATRICE MARIA	C	C	C
MALAN LUCIO	F	F	F
MALVANO FRANCO	F	F	F
MANINETTI LUIGI	F	F	F
MANNINO CALOGERO	F	F	F
MANTICA ALFREDO		F	F
MANTOVANO ALFREDO	F	F	F
MANZELLA ANDREA	C	C	C
MANZIONE ROBERTO	C	C	C
MARCONI LUCA	F	F	F
MARCORA LUCA	C	C	C
MARINI GIULIO	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA	C	C	C
MARTINAT UGO	F	F	F
MARTONE FRANCESCO	C	C	C
MASSA AUGUSTO	C	C	C
MASSIDDA PIERGIORGIO	F	F	F
MASTELLA CLEMENTE	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	F	F	F
MAURO GIOVANNI	F	F	F
MAZZARELLO GRAZIANO	C	C	C
MELE GIORGIO	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F
MERCATALI VIDMER	C	C	C

Seduta N. 0192 del 13-07-2007 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C
MOLINARI CLAUDIO	C	C	C
MONACELLI SANDRA	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	C	C	C
MONTALBANO ACCURSIO	C	C	C
MONTINO ESTERINO	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C
MORGANDO GIANFRANCO	C	C	C
MORRA CARMELO	F	F	F
MORSELLI STEFANO	F	F	F
MUGNAI FRANCO	F	F	F
NANIA DOMENICO		F	F
NARDINI MARIA CELESTE	M	M	M
NARO GIUSEPPE	F	F	F
NEGRI MAGDA	C	C	C
NESSA PASQUALE	F	F	F
NIEDDU GIANNI	C	C	C
NOVI EMIDDIO	F	F	F
PALERMI MANUELA	C	C	C
PALERMO ANNA MARIA	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	F	F	F
PALUMBO ANIELLO	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	C	C	C
PARAVIA ANTONIO	F	F	F
PASETTO GIORGIO	C	C	C
PASTORE ANDREA	F	F	F
PECORARO SCANIO MARCO	C	C	C
PEGORER CARLO	C	C	C
PELLEGATTA MARIA AGOSTINA	C	C	C
PERA MARCELLO	F	F	F
PERRIN CARLO	C	C	C
PETERLINI OSKAR	C		C

Seduta N. 0192 del 13-07-2007 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
PIANETTA ENRICO	F	F	F
PICCIONI LORENZO	F	F	F
PICCONE FILIPPO	F	F	F
PIGLIONICA DONATO	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C
PININFARINA SERGIO	M	M	M
PINZGER MANFRED	C	C	C
PIONATI FRANCESCO		F	F
PISA SILVANA	C	C	C
PISANU BEPPE		F	F
PISTORIO GIOVANNI	F	F	F
PITTELLI GIANCARLO		F	F
POLI NEDO LORENZO	F	F	F
POLITO ANTONIO	C	C	C
POLLASTRI EDOARDO	C	C	C
POLLEDRI MASSIMO	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	F	F	F
POSSA GUIDO	F	F	F
PROCACCI GIOVANNI	C	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	F	F
RAME FRANCA	C	C	C
RAMPONI LUIGI	F	F	F
RANDEZZO ANTONINO	C	C	C
RANIERI ANDREA	C	C	C
REBUZZI ANTONELLA	F	F	F
RIA LORENZO EMILIO	C	C	C
RIPAMONTI NATALE	C	C	C
ROILO GIORGIO	C	C	C
RONCHI EDO	C	C	C
ROSSA SABINA	C	C	C
ROSSI FERNANDO	C	C	C
ROSSI PAOLO	C	C	C

Seduta N. 0192 del 13-07-2007 Pagina 9

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
ROTONDI GIANFRANCO	F	F	F
RUBINATO SIMONETTA	C	C	C
RUGGERI SALVATORE	F	F	F
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	F	F	F
SAIA MAURIZIO	F	F	F
SALVI CESARE	C	C	C
SANCIU FEDELE	F	F	F
SANTINI GIACOMO	F	F	F
SAPORITO LEARCO	F	F	F
SARO GIUSEPPE FERRUCCIO	F	F	F
SCALERA GIUSEPPE	C	C	C
SCALFARO OSCAR LUIGI	M	M	M
SCARABOSIO ALDO	F	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F
SCARPETTI LIDO	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	F	F
SCOTTI LUIGI	F	F	F
SELVA GUSTAVO		F	F
SERAFINI ANNA MARIA	C	C	C
SILVESTRI GIANPAOLO	C	C	C
SINISI GIANNICOLA	C	C	C
SODANO TOMMASO	C	C	C
SOLIANI ALBERTINA	C	C	C
STANCA LUCIO	F	F	F
STEFANI STEFANO	F	F	F
STERPA EGIDIO	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F
STORACE FRANCESCO		F	F
STRACQUADANTO GIORGIO CLELIO		F	F
STRANO NINO		F	F
TADDEI VINCENZO	F	F	F

Seduta N. 0192 del 13-07-2007 Pagina 10

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
TECCE RAFFAELE	C	C	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	C
TIBALDI DINO	C	C	C
TOFANI ORESTE	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	F	F	F
TONINI GIORGIO	C	C	C
TOTARO ACHILLE	F	F	F
TREMATERRA GINO	M	M	M
TREU TIZIANO	C	C	C
TURANO RENATO GUERINO	C	C	C
TURCO LIVIA	M	M	C
TURIGLIATTO FRANCO	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE		F	F
VALPIANA TIZIANA	C	C	C
VANO OLIMPIA	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F
VENTUCCI COSIMO	F	F	F
VICECONTE G. WALTER C.	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE	F	F	F
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA	C	C	C
VILLONE MASSIMO		C	C
VITALI WALTER	C	C	C
VIZZINI CARLO	F	F	F
ZANDA LUIGI	C	C	C
ZANETTIN PIERANTONIO	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F
ZANONE VALERIO	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	C	C	C
ZICCONE GUIDO	F	F	F
ZUCCHERINI STEFANO	C	C	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ciampi, Cossiga, Levi Montalcini, Nardini, Pininfarina, Scalfaro e Trematerra.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Forza Italia, con lettera in data 12 luglio 2007, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

14^a Commissione permanente: il senatore Piccioni cessa di appartenervi ed entra a farne parte il senatore Zanettin.

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Russo Spena ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: Russo Spena ed altri. – «Disposizioni in materia di cinematografia» (n. 1131).

Petizioni, annuncio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Giuseppe Lupone, di Vitulano (Benevento), chiede l'adozione di provvedimenti per la tutela previdenziale del personale in quiescenza della Pubblica Amministrazione (*Petizione n. 561*).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Interrogazioni

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

durante le audizioni sulla relazione della Corte dei conti sui rapporti fisco-contribuenti e sullo stato di attuazione dello statuto dei diritti del contribuente svoltesi il 12 luglio 2007 in 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il Presidente del Consiglio nazionale dei ragionieri ha segnalato le gravi difficoltà riscontrate dai contribuenti il 9 luglio (data di scadenza per i versamenti relativi alla prima rata di imposte relative ai contribuenti interessati agli studi di settore), per effettuare il collegamento ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

a causa di tali difficoltà di collegamento, riscontrate anche il 10 luglio, molti contribuenti hanno ritardato il versamento delle imposte dovute di qualche giorno rispetto alla scadenza prevista,

si chiede di sapere in quale modo l'amministrazione finanziaria intenda tutelare i contribuenti in «buona fede» da possibili sanzioni per ritardato versamento e se non sia il caso di provvedere ad un miglioramento

del servizio di connessione che, puntualmente, in prossimità delle scadenze fiscali, presenta malfunzionamenti.

(3-00832)

SAPORITO, VALDITARA. – *Al Ministro dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'Università di Perugia, in un severo documento del Consiglio di amministrazione, ha richiesto al Governo l'elaborazione e la definizione di una chiara e precisa strategia che aiuti le università pubbliche a continuare ad essere competitive;

in generale le università pubbliche italiane si sentono abbandonate dal Governo in nome di una cosiddetta «autonomia» delle stesse;

nello stesso documento l'Università di Perugia chiede all'attuale maggioranza, che annovera tra i suoi componenti insigni accademici, la definizione di una seria politica per la formazione e la ricerca che impedisca il blocco del *turn-over* e della ricerca pubblica;

l'appello dell'Università di Perugia rispecchia l'allarme e le principali criticità di tutte le università pubbliche italiane, al carico dei cui bilanci vengono posti gli aumenti degli stipendi automatici senza un equivalente incremento di risorse del Fondo di finanziamento ordinario,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover attivare iniziative urgenti per affrontare la grave crisi delle università pubbliche italiane e, in maniera speciale, della storica Università di Perugia, istituzione modello di diffusione della cultura e della ricerca in Europa e nel mondo.

(3-00833)

ALLOCCA, ALBONETTI, TECCE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) articolo 1, comma 213, aveva soppresso le indennità di missione, sia orarie che giornaliere, per tutti i dipendenti pubblici, sia civili che militari, prevedendo soltanto i rimborsi per le cosiddette spese vive (pasti, alloggio e spese di viaggio documentate);

con il successivo decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2001, n. 51, le indennità di trasferta furono ripristinate per il solo personale delle Forze armate e di polizia;

in tal modo si è posta in essere un'evidente disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici, a seconda che essi siano civili o militari, e l'abrogazione di norme contenute nei vari contratti collettivi nazionali. La disparità evidenziata si traduce in notevoli differenze di trattamento economico per le trasferte effettuate dai lavoratori e dalle lavoratrici dipendenti,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere il problema segnalato, ponendo fine all'inaccettabile disparità di trattamento tra i lavoratori pubblici ed assicurando uguaglianza effettiva anche al personale civile dipendente dallo Stato.

(3-00834)

BENVENUTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

si attende ancora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di conti dormienti»,

approvato dal Consiglio dei ministri del 5 giugno 2007, che consentirà di creare ed alimentare il fondo destinato ad indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi nel mercato finanziario e del *default* della Repubblica argentina;

al contempo, l'articolo 40 del disegno di legge sulle liberalizzazioni, attualmente all'esame del Senato in seconda lettura (A.S. 1644) prevede una disciplina in parte differente per affrontare la questione di quelli che in tale sede sono definiti «depositi bancari giacenti»;

considerato che entrambe le iniziative sono importanti ai fini della giusta tutela, sia preventiva che successiva, dei risparmiatori,

si chiede di conoscere quando verrà pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare il coordinamento fra le due emanande normative (il citato decreto e l'articolo 40 dell'A.S. 1644 in corso di esame).

(3-00835)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BULGARELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la città di Roma è teatro da molti mesi di gravi episodi di violenza perpetrati da bande fasciste; in particolare, nel corso delle ultime due settimane, si sono registrati due assalti, organizzati in stile militare, che hanno causato il ferimento di molte persone, alcune delle quali con armi da taglio;

il primo di tali episodi risale alla serata del 28 giugno 2007, quando, intorno all'una, un gruppo di molte decine di squadristi con il volto coperto faceva irruzione nell'area della manifestazione culturale «Roma incontra il mondo», promossa dal Comune nei giardini di Villa Ada, aggredendo gli spettatori presenti al concerto musicale del gruppo «Banda Bassotti»; inneggiando al Duce e lanciando *slogan* di chiara matrice fascista; gli aggressori, armati con mazze, spranghe e coltelli, provocavano il ferimento grave di due persone, alle quali venivano inferte varie coltellate, mentre molte altre riportavano ferite più lievi;

nella sera dell'11 luglio si verificava una nuova grave aggressione: un nutrito gruppo di elementi appartenenti, secondo varie testimonianze, alla formazione di estrema destra «Fiamma Tricolore» tentava un assalto alla ex-scuola di piazza De Cristoforis, nella zona di Casal Bertone, occupata da alcune famiglie del Coordinamento di lotta per la casa, in quel momento riunite in assemblea; gli aggressori avrebbero prima bersagliato lo stabile con pietre e bastoni e poi aggredito un gruppo di persone uscite dallo stabile per accertarsi di quanto stava accadendo; tre di queste rimanevano ferite – una, ancora una volta, con un'arma da taglio – e altre sei riportavano varie contusioni;

prima di questi due ultimi episodi, numerose altre aggressioni ai danni di singole persone e di centri sociali si erano verificate in vari quartieri di Roma, città nella quale da molto tempo si è creato un clima di intolleranza molto preoccupante, alimentato da formazioni di estrema destra portatrici di una cultura dai chiari connotati fascisti, razzisti e xenofobi;

desta inquietudine, ad avviso dell'interrogante, che nessuno degli squadristi coinvolti negli ultimi episodi di aggressione sia stato identificato, circostanza che potrebbe suggerire a quest'ultimi di godere di una sorta di impunità, tale da spingerli a nuove violenze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'*escalation* di violenze di matrice fascista che sta interessando la città di Roma non esiga una particolare attenzione investigativa da parte delle Forze dell'ordine, volta a individuare gli autori delle ultime aggressioni;

quali misure di prevenzione e contrasto si intendano adottare per fronteggiare una situazione che, se non adeguatamente monitorata, minaccia di generare ulteriori violenze e tensioni.

(4-02376)

NIEDDU. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

la Direzione delle Poste S.p.A. di Nuoro, in ottemperanza ad cosiddetto «Piano di rimodulazione delle aperture estive giornaliere ed orarie degli uffici postali» elaborato dalle Poste italiane S.p.A., ha disposto, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 al 15 settembre 2007, che l'operatività dell'ufficio postale di Villanova Strisaili sia ridotta a due soli giorni settimanali con orario 8:00-13:15;

tale piano dovrebbe seguire le direttive emanate dal decreto del Ministro delle comunicazioni in materia di «nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi» ma non sembra in realtà rispettare le direttive nazionali e comunitarie ivi richiamate dal decreto ministeriale circa l'ottimizzazione del servizio postale in tutti i punti del territorio, né dare giusto rilievo all'art. 2, punti *b*) e *c*), dello stesso decreto, ove si richiama la necessità di collegamenti di trasporto pubblico adeguati e aperture non inferiori a tre giorni e a 18 ore settimanali;

tale piano non risulta altresì coerente con gli impegni assunti da Poste S.p.A. nella Carta di qualità dei pubblici servizi postali, prodotta in base al decreto legislativo 261/1999 e al successivo decreto ministeriale 26 febbraio 2004, ove essa si richiama al rispetto della richiesta e alla riduzione dei tempi di attesa agli sportelli;

il centro di Villanova Strisaili, pur facendo parte del comune di Villagrande, ne dista oltre 8 chilometri e gli oltre 800 abitanti (cui si aggiungono gli utenti della limitrofa zona industriale «su Biviu») sono privi di un'adeguata rete di collegamenti pubblici;

la popolazione di Villanova Strisaili si è mobilitata, manifestando il proprio grave disagio dovuto al pesante disservizio che deriva dal Piano di operatività del locale ufficio postale che rende difficoltosi il prelievo ed il versamento sui conti correnti postali, producendo discontinuità nella distribuzione della posta e conseguenti, possibili aggravii derivanti dal mancato rispetto di eventuali scadenze. Ciò interessa in primo luogo la popolazione anziana, sicuramente più penalizzata, in un eventuale trasferimento verso Villagrande (visto che le corse di trasporto pubblico verso questo centro sono, di mattina, solo due con partenza alle 9 e rientro alle 12) ma anche, come si è detto, arreca disagio all'importante attività economica esperita dagli operatori della vicina zona industriale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover esercitare il proprio urgente ed autorevole intervento presso l'ente Poste per ripristinare in tempi brevi il diritto della popolazione di Villanova Strisaili all'accesso ad un servizio soddisfacente e, dunque, di ordinari ed ade-

guati orari settimanali di apertura dell'ufficio postale corrispondenti alle direttive emanate dal dicastero.

(4-02377)

PETERLINI. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

la popolazione dell'Alto Adige-Sudtirolo apprezza molto l'attenzione che il Ministro in indirizzo dedica al tema della nuova ferrovia del Brennero e specialmente alle rassicurazioni di volerla realizzare in accordo con i rappresentanti della popolazione;

i cittadini, in special modo quelli del sud di Bolzano, durante una delle recenti missioni del Ministro in provincia di Bolzano, hanno gradito molto la visita a Egna, in Bassa Atesina, alla sede della Comunità di valle e l'incontro con i rappresentanti delle amministrazioni locali e con l'interrogante al fine di rendersi conto della delicata situazione ambientale, sicuramente la più sensibile di tutto il tratto della nuova ferrovia del Brennero e delle tratte di accesso alla galleria;

già in quella occasione, è stata rappresentata l'assoluta necessità di realizzare il tratto della nuova ferrovia a sud di Bolzano, da Bronzolo ad oltre Salorno, in galleria e in contemporanea con la realizzazione della circonvallazione di Bolzano stessa, rassicurando sull'intento di voler progredire nella realizzazione del progetto, tenendo conto delle istanze della popolazione locale;

la Giunta provinciale di Bolzano, nel dare il proprio assenso previsto dallo Statuto di autonomia alla nuova linea del Brennero, ha condizionato lo stesso alla realizzazione contemporanea, sotto terra, di questo tratto delicato della nuova ferrovia;

nel Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011 sono definite le tratte prioritarie del raddoppio Fortezza-Verona e, tra l'altro, «le circonvallazioni di Bolzano e Rovereto e le tratte di congiunzione». Questo significa che il Governo nel DPEF 2008-2011 ha tenuto conto delle istanze della Bassa Atesina volte ad includere le tratte di congiunzione a sud di Bolzano tra le priorità assolute delle tratte di accesso alla galleria del Brennero;

al *question time* svoltosi presso la Camera dei deputati lo scorso 11 luglio 2007, il Ministro, nel rispondere all'on. Siegfried Brugger, ha invece limitato la rassicurazione alla realizzazione contemporanea della circonvallazione di Bolzano, senza menzionare (a differenza di quanto contenuto nel DPEF 2008-2011) le tratte di congiunzione. Infatti l'on. Brugger, nella sua replica, ha chiesto garanzie che «nel lotto della circonvallazione Bolzano sia compresa anche (ciò oggi non è chiaro) la tratta sotterranea che riguarda la Bassa Atesina, area molto sensibile e problematica»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dare rassicurazioni al riguardo e tranquillizzare così la popolazione della zona della Bassa Atesina, già molto esposta alle alterazioni ed inquinamenti acustici ed ambientali causati dalla presenza in questa zona dalla ferrovia, dell'autostrada e degli impianti ecologici di smaltimento rifiuti, tenendo conto della proposta di realizzare il tratto a sud di Bolzano ed ol-

tre Salorno in galleria, contemporaneamente alla circonvallazione di Bolzano.

(4-02378)

LEONI, DAVICO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

nei giorni scorsi è stata presentata la «Nuova 500» Fiat con una grande manifestazione, trasmessa anche in diretta televisiva, e per il lancio sono stati spesi circa 12 milioni di euro;

questa autovettura, pubblicizzata come «l'auto degli italiani», sarà invece prodotta negli stabilimenti Fiat in Polonia, in 120.000 unità annue e le prenotazioni sono già 25.000;

tutto questo clamore e trionfalismo appare oltremodo oltraggioso nei confronti delle aziende del torinese in crisi, come la Bertone, che ha 1.380 lavoratori in cassa integrazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo intenda porre in essere attività di *moral suasion* nei confronti del gruppo dirigente Fiat, affinché almeno le cosiddette versioni di nicchia della «Nuova 500» (*cabriolet*, *giardinetta* o altro), in futuro prodotte vengano fatte costruire nelle carrozzerie Bertone, al fine di salvaguardarne i livelli occupazionali.

(4-02379)

VALPIANA, GIANNINI, EMPRIN GILARDINI, GAGGIO GIULIANI, NARDINI, TECCE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il decreto ministeriale 8 aprile 2000, «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto», all'articolo 1, comma 1, tratta della realizzazione dell'anagrafe informatizzata degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a partire dalla cui istituzione «le aziende unità sanitarie locali, nell'ambito territoriale di competenza, notificano personalmente a tutti i cittadini, secondo le modalità di cui all'art. 138 del codice di procedura civile, la richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo dopo la morte a scopo di trapianto»;

il comma 2 del medesimo articolo tratta dei termini entro i quali esprimere la propria volontà, una volta ricevuta la notifica di richiesta;

il comma 3 tratta dell'acquisizione attraverso la predisposizione di moduli *ad hoc*, in attesa dell'informatizzazione delle procedure di notifica, «delle dichiarazioni di volontà dei cittadini secondo modalità uniformi in tutto il territorio nazionale»;

in occasione del *referendum* del 21 maggio 2000, ad alcune migliaia di cittadini assieme ai certificati elettorali sono stati distribuiti modelli per la dichiarazione di volontà per la donazione di organi e tessuti dopo la morte, definiti *card*, da compilare, firmare e portare con sé, riconosciuti validi al fine della dichiarazione di volontà;

dal successivo mese di luglio è stata data la possibilità ai cittadini di registrare la propria volontà sia recandosi presso la Asl, sia rivolgendosi al proprio medico di famiglia, con funzione di tramite tra il cittadino e la Asl stessa, al fine di registrare le dichiarazioni presso il Centro nazionale per i trapianti,

si chiede di sapere:

se e in quale modo sia stata notificata personalmente a tutti i cittadini, secondo le modalità di cui all'art. 138 del codice di procedura ci-

vile, la richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo dopo la morte a scopo di trapianto;

se sia stata realizzata l'anagrafe informatizzata degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale e, nel caso, se siano state inviate le richieste di assenso/dissenso ai cittadini in merito alla donazione di organi e tessuti dopo la morte;

quante persone risultino essersi registrate presso le Asl o presso i propri medici di famiglia;

quali siano i motivi che allo stato attuale impediscono una corretta applicazione della legge 1º aprile 1999, n. 91 («Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»);

quali siano le prassi e le linee guida adottate rispetto all'eventuale donazione degli organi nei casi di decesso di persona che non abbia espresso l'assenso evidente della volontà di donare i propri organi (silenzio/dissenso).

(4-02380)

EMPRIN GILARDINI, PALERMO, VANO. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

la Regione Marche ha recentemente siglato un accordo con le Regioni Umbria e Toscana e con il Ministero delle infrastrutture per il completamento della strada E78 Fano-Grosseto;

tale accordo prevede l'ipotesi di completare l'opera attraverso il meccanismo della finanza di progetto;

attualmente la superstrada Fano-Urbino, realizzata con il denaro pubblico versato dai contribuenti, rappresenta la principale arteria di collegamento tra costa ed entroterra lungo la vallata del Metauro. Essa è quotidianamente utilizzata dai lavoratori che si spostano lungo la valle, nonché dai numerosi studenti che frequentano l'Università di Urbino o le scuole superiori di Urbino, Fossombrone, Cagli e Fano, oltre che da quanti da questa zona delle Marche devono raggiungere la capitale e viceversa;

la parallela statale Flaminia, a causa dell'urbanizzazione, rappresenta oggi una strada inadeguata a carichi di traffico superiori agli attuali, i quali andrebbero anche ad elevare notevolmente i livelli di rischio;

un eventuale pedaggio sull'attuale superstrada Fano-Urbino comporterebbe un'ingiusta tassa a beneficio di gestori privati, sulle spalle di cittadini che hanno già pagato con i loro soldi la realizzazione e la manutenzione della strada in questi anni;

tale pedaggio comporterebbe inoltre uno spostamento massiccio di traffico sulla statale Flaminia con tutte le conseguenze drammatiche che questo può comportare per gli automobilisti e per i residenti dei centri abitati che sorgono nei pressi della strada;

la realizzazione delle strade deve essere innanzitutto compito degli enti pubblici, che ne devono pagare le spese con i proventi della fiscalità generale anziché con investimenti di imprese private che poi fanno ripagare i costi di questi investimenti ai cittadini con tariffe indistinte che non prevedono alcuna forma di riequilibrio fiscale,

si chiede di sapere:

se l'ipotesi di finanza di progetto per il completamento della Fano-Grosseto preveda il pedaggio anche sul tratto già esistente Fano-Urbino; se, in caso affermativo, il Ministro in indirizzo abbia valutato nei dettagli le conseguenze di questa ipotesi;

se su questo aspetto non ritenga opportuno interpellare le amministrazioni e le popolazioni locali per valutare assieme a loro le ricadute sociali, sanitarie, ambientali ed economiche di tale scelta.

(4-02381)

DELOGU. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che: ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), sono stati disposti, per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, il trasferimento, l'integrazione e l'aggiornamento di tutte le fasce delle graduatorie permanenti degli insegnanti, trasformate in graduatorie ad esaurimento e che dall'anno scolastico 2009-2010 sarà consentito solo l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce;

i termini fissati per presentare le domande sono scaduti improrogabilmente il 19 aprile 2007;

per prassi consolidata, per molti anni i docenti che non avevano maturato nuovi titoli di servizio non erano tenuti a ripresentare la domanda in quanto avrebbero mantenuto il punteggio acquisito nella graduatoria senza essere depennati;

alcuni docenti per motivi personali, per legittimi impedimenti o per non aver avuto una corretta informativa rispetto alle nuove norme in vigore, non hanno potuto presentare la domanda e sono quindi esclusi per sempre dalle graduatorie ad esaurimento, con la perdita di tutto il punteggio acquisito,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover assumere urgenti iniziative volte a consentire ai docenti esclusi di presentare, entro un termine prefissato, una domanda finalizzata all'inserimento in coda alle graduatorie ad esaurimento, con la possibilità di aggiornare la propria posizione nel 2009-2010, al fine di non pregiudicare per sempre le legittime aspettative di insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione e hanno prestato anni di servizio nella scuola.

(4-02382)

FLUTTERO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

durante la presentazione del bilancio 2006 dell'Istituto di Candiolo (Torino) per la ricerca e la cura del cancro, la Presidente del centro ha evidenziato come a tutt'oggi la nuova Pet, macchinario di ultimissima generazione fondamentale per la diagnosi precoce del cancro, installata e pronta all'uso, non può essere utilizzata poiché la Regione Piemonte non stanziava i fondi necessari all'arruolamento del personale;

sempre a causa della carenza di risorse e del protocollo d'intesa Stato-Regioni, dal 2005 ben 75 posti letto già presenti all'interno dell'Istituto grazie ai recenti ampliamenti non possono essere utilizzati per il ricovero di pazienti che, tra l'altro, sempre più numerosi, si rivolgono al centro di Candiolo per esami diagnostici, cure specifiche ed interventi chirurgici;

nei suoi 10 anni di vita, il centro di Candiolo ha offerto a più di 40.000 pazienti cure mirate e professionali e ha erogato circa 5 milioni di prestazioni in materia di prevenzione e diagnosi, sia migliorando le

condizioni di vita di molti malati sia permettendo la completa guarigione di moltissimi pazienti;

il centro continua ad essere non solo il primo centro regionale per la ricerca, ma altresì risulta essere, a livello nazionale, il quinto ente al quale i contribuenti di tutt'Italia hanno voluto destinare il loro 5 per 1.000 riconoscendolo come uno dei migliori istituti italiani per la prevenzione e la cura del cancro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ravvisare il ruolo sovraregionale che il centro di Candiolo si merita, in questo riconosciuto sia dai medici che dai pazienti come centro di eccellenza per la prevenzione e la cura del cancro non solo a livello regionale, ma anche nazionale ed europeo;

se non ritenga, altresì, necessario un intervento economico da parte dello Stato, come già accaduto nel caso del *deficit* della Regione Lazio, prevedendo anche per la Regione Piemonte i fondi necessari per mantenere e migliorare l'efficienza e la ricettività dell'istituto piemontese.

(4-02383)

NEGRI, ZANONE. – *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* – Premesso che:

la situazione delle scuole italiane in Belgio si fa sempre più grave. Da notizie di stampa si apprende che nelle scuole europee della capitale belga ben presto non ci saranno più sezioni italiane poiché autorità dell'Unione europea tenderebbero a favorire altre lingue e culture, come quella finlandese;

il trasferimento della sezione di lingua italiana della scuola europea da Bruxelles ad una scuola fuori città (Laeken), disagiata periferia, per risolvere il problema del sovraffollamento delle vecchie classi, deliberato nel 2005, ha causato non pochi disagi ai ragazzi che sono costretti per più di due ore al giorno a stare sullo scuolabus, per percorrere i 25 chilometri che separano il centro da Laeken;

i genitori hanno reagito coinvolgendo le autorità preposte, riuscendo a bloccare il trasferimento e ottenendo dalla Commissione europea di affidare ad un nuovo comitato, il Cea, la gestione della transizione con «intelligenza e flessibilità». Purtroppo il Cea ha bloccato tutte le iscrizioni degli italiani nelle vecchie scuole e li ha dirottati verso l'istituto in periferia;

i risultati che si prevedono per il 2008 sono a dir poco drammatici: il principale dei vecchi istituti cittadini accetterà solo cinque «primini» italiani, con il rischio di avere una classe unica dalla prima alla terza elementare e la conseguenza che gli italiani si stanno disperdendo nelle scuole inglesi, francesi e belghe. Inoltre, la sezione italiana, alla quale per il prossimo anno avrebbero avuto diritto ad iscriversi almeno cinquecento nuovi bambini, chiuderà per esaurimento di scolari;

alle ripetute proteste da parte di genitori ed insegnanti la Commissione europea ha sempre dato sorde risposte di ordine burocratico;

il Vice Presidente dell'esecutivo comunitario, Franco Frattini, nel febbraio 2007 ha chiesto al Presidente Napolitano una scuola italiana a

Bruxelles, affermando che «ci sono più italiani a Bruxelles che in una media provincia italiana». Nella capitale belga, scrive Frattini «sono 30.000 i cittadini italiani» e «300.000 in tutto il Belgio. È quindi preoccupante che, dopo oltre mezzo secolo di presenza massiccia degli italiani in Belgio, e considerata la crescente importanza strategica di Bruxelles, non esista alcuna scuola italiana»;

la scuola rappresenta l'unico modo di trasmettere la cultura e i valori italiani alle generazioni future e il problema è particolarmente preoccupante a Bruxelles, dove appunto gli italiani rappresentano la più grande comunità straniera, ma dove non esiste alcuna scuola italiana. Le sole scuole che garantiscono l'insegnamento nella lingua madre per i 30.000 concittadini che abitano nella capitale belga sono le scuole europee, ma all'interno delle scuole europee la lingua italiana è sempre più penalizzata, e le sezioni non sono sufficienti a soddisfare le richieste, tanto che si è pensato di mandarle all'altro capo della città;

ancora una volta si è davanti ad un caso di discriminazione grave nei confronti del Paese, cui le autorità dovrebbero rispondere con fermezza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che con il trasferimento della scuola da Bruxelles a Laeken la situazione, invece che risolversi, non si sia aggravata;

se non ritengano opportuno di dover intervenire con urgenza a favore dei concittadini e della difesa della cultura italiana nel mondo e istituendo al più presto una scuola tutta italiana.

(4-02384)

REBUZZI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il signor Muricio Alberto Kaiserman, in arte Morris Albert, autore, tra i tanti brani, del celeberrimo «Feelings», iscritto alla Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE) dall'anno 1982 all'anno 1998;

sia personalmente che per il tramite del proprio produttore e del proprio legale di fiducia, nel corso degli ultimi anni ha richiesto più volte alla stessa SIAE tutta la documentazione, relativa al periodo anteriore al 2000, necessaria per verificare e determinare i diritti allo stesso spettanti in qualità di autore e interprete di diversi brani;

la prima di queste richieste risale al 1994, anno in cui, previo appuntamento con la Direzione generale della sez. Musica, il signor Morris Albert si è recato personalmente alla SIAE per ottenere copia della suddetta documentazione, che non ha ottenuto in quanto la pratica era introvabile;

grazie ad un funzionario della SIAE, il signor Morris Albert avrebbe verificato parzialmente la propria situazione dai terminali ed appreso che gran parte dei compensi relativi ai propri brani sarebbero stati percepiti indebitamente da terzi allo stesso estranei e che tra i soggetti indicati come aventi diritto figurerebbe tale Volpes (presumibilmente uno pseudonimo), personaggio sconosciuto al signor Morris Albert. La SIAE, in merito a tale questione, non avrebbe fornito nessun chiarimento;

successivamente, anche l'allora produttore del signor Morris Albert, Marco Daminelli, richiedeva copia della suddetta documentazione, recandosi personalmente alla sede SIAE di Roma per ben tre volte, ma senza successo;

inoltre veniva riferito al signor Morris Albert che risultavano ben 22-23 depositi distinti (mod. 112) del brano «Feelings» dallo stesso realizzato;

il signor Morris Albert incaricava il proprio legale di fiducia di inviare una richiesta formale alla SIAE, come da comunicazioni del 13 maggio 2005 e del 17 maggio 2005;

la SIAE rispondeva con nota del 9 giugno 2005, comunicando che essendo il signor Morris Albert iscritto alla SUIISA (Società di autori Svizzera) dall'anno 2000, avrebbe dovuto rivolgersi a quest'ultima per ottenere tutte le informazioni richieste;

a fronte di tale risposta, il legale del signor Morris Albert prendeva contatti con la SUIISA inoltrando le missive del 1° febbraio 2006 e del 13 aprile 2004;

a seguito delle suddette richieste, la SIAE, con comunicazione del 29 maggio 2006, inviava alla SUIISA solamente un *file* relativo al repertorio del signor Morris Albert, comunicando che, in ordine alla richiesta dei bollettini di deposito, il servizio di trasmissione di copia dei documenti poteva essere effettuato solo su richiesta di un associato SIAE e dietro pagamento dei diritti di segreteria;

il legale del signor Morris Albert contattava, pertanto, la SIAE per avere spiegazioni e la stessa confermava che la documentazione richiesta sarebbe stata inviata alla SUIISA ma sarebbe occorso del tempo; comunque la SIAE non ha inviato alcunché;

il 26 febbraio 2007 il legale del signor Morris Albert sollecitava nuovamente alla SUIISA l'invio della documentazione;

la SUIISA rispondeva con comunicazione del 1° marzo 2007, nella quale, respingendo ogni addebito per il mancato invio della documentazione, informava il legale di aver più volte inutilmente sollecitato la SIAE;

la SUIISA, ricevuta la diffida legale del signor Morris Albert, inviava un ultimo sollecito alla SIAE in data 1° marzo 2007, concedendo a quest'ultima il termine del 15 marzo 2007 per l'invio della documentazione;

ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti telefonici e scritti inviati, a distanza di ben 12 anni dalla prima richiesta formulata dal signor Morris Albert, la SIAE non ha fornito la documentazione richiesta, rendendo di fatto impossibile all'artista risalire all'identità dei soggetti che, in modo più o meno legittimo, avrebbero percepito, all'insaputa dello stesso, i compensi dei brani composti;

dopo l'ennesima richiesta di documentazione, il Presidente della SIAE comunicava di aver incaricato gli uffici dell'ente di svolgere una ricerca nei magazzini ove viene custodito il materiale in procinto di essere mandato al macero; tuttavia la normativa prevede che i modelli di deposito delle opere musicali devono essere conservate per almeno settant'anni dopo la morte dell'autore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire per consentire una verifica della posizione dell'artista Morris Albert, ma anche per fare chiarezza sulla gestione della SIAE, sia riguardo

all'autore in questione sia riguardo alle possibili violazioni delle norme vigenti da parte di un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero.

(4-02385)

CAPRILI, SODANO. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

in considerazione dell'esigenza, particolarmente avvertita in Versilia, di disporre di siti di smaltimento di marmettola (un rifiuto della segazione del marmo e del granito), una decina di anni fa si decise di smaltire la marmettola riempiendo cavità esistenti (e divenute con il tempo dei laghetti) presso cave di ghiaia in pianura in località Brentino, nel comune di Massarosa (Lucca), nell'ambito di un progetto che prevedeva anche la risistemazione ambientale delle cave e la ricostituzione dell'ambiente originale della zona;

il decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36 («Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»), ha disposto, però, che i rifiuti (pertanto, anche la marmettola) non possono essere smaltiti in acqua; di conseguenza l'entrata in vigore del sopra citato decreto legislativo avrebbe reso impossibile la prosecuzione dell'attività del sito di smaltimento, in quanto a Brentino la marmettola è smaltita riempiendo dei laghetti. Peraltro, lo stesso decreto legislativo 36/2003, all'art. 17, ha stabilito che le discariche già autorizzate alla data della sua entrata in vigore potevano continuare a funzionare fino ad una certa data (inizialmente sino al 13 luglio 2005, poi – a seguito di alcune proroghe disposte con decreto-legge e da ultimo con la legge finanziaria per il 2007- sino al 31 dicembre 2007);

il sito del Brentino, pertanto, è al momento attivo e, avvicinandosi la data di chiusura del sito (31 dicembre 2007), gli industriali del settore hanno sostenuto che il sito del Trentino deve continuare a funzionare;

nel tentativo di ottenere questo obiettivo, gli industriali del settore hanno avanzato la tesi secondo la quale, essendo stata aperta la discarica del Brentino nell'ambito di un progetto di risistemazione ambientale della zona del Brentino stesso, la continuazione dell'attività della discarica poteva essere legittimata sulla base di un'integrazione di uno dei due accordi di programma stipulati con il Ministero dell'ambiente rispettivamente per la depurazione in Versilia e per il lago di Massaciuccoli;

questa tesi al momento non ha trovato fortunatamente accoglienza presso il Ministero, mentre la Provincia di Lucca e l'ARPAT hanno espresso il convincimento che la discarica del Brentino vada chiusa alla data del 31 dicembre 2007 con eventuale successivo avvio dell'intervento di risistemazione e ripristino ambientale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover svolgere ogni tipo di intervento consentito, nel doveroso rispetto delle prerogative degli enti locali della zona, al fine di garantire finalmente, dopo ben quattro anni dal decreto legislativo 36/2003, la definitiva chiusura della discarica di marmettola in località Brentino, nel comune di Massarosa.

(4-02386)

TOMASSINI. – *Ai Ministri dell'interno e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Premesso che:

le procedure per il riconoscimento della rappresentatività sono regolamentate dal CCNQ (Contratto nazionale collettivo quadro) del 7 agosto 1998;

tre anni fa l'ARAN ed i sindacati confederali tentarono di riscrivere l'articolo 19 del suddetto CCNQ in modo da escludere le federazioni sindacali composte da più sigle. Ci furono molti interventi presso l'allora Ministro della funzione pubblica, Baccini, che, rilevata l'illegittimità della procedura, la bloccò;

su richiesta di CGIL, CISL e UIL l'ARAN ha riaperto il giorno 11 luglio 2007 la procedura negoziale che intende chiudere entro il mese di luglio;

a prescindere dalle considerazioni politiche sul tentativo di arrivare ad una specie di dittatura sindacale, basata sulla scrittura di ogni regola a vantaggio delle organizzazioni confederali, si rileva l'illegittimità della procedura sotto il profilo giuridico;

considerato che:

l'ARAN intende procedere, in violazione dell' art. 47 del decreto legislativo 165/2001, pretende di utilizzare nientemeno che il vecchio atto di indirizzo del 1998, asserendo di avere l'autorizzazione del Ministro della funzione pubblica che, peraltro, non esibisce;

il succitato art. 47 prevede infatti che ogni procedura negoziale sia avviata da un atto di indirizzo del Governo che, nella fattispecie, non esiste, come non esiste alcuna clausola di rinvio nel CCNQ che consenta di operare modifiche aprendo la cosiddetta sequenza contrattuale,

si chiede di sapere quali azioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per bloccare immediatamente ogni attività dell'ARAN, finalizzata all'illegittima modifica in corso dell'art. 19 CCNQ del 7 agosto 1998.

(4-02387)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

3-00834, dei senatori Allocca ed altri, sulle indennità di missione;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00806, dei senatori Bonadonna e De Petris, sull'assunzione di personale da parte dell'Agenzia delle entrate;

3-00832, della senatrice Thaler, sui disservizi nei collegamenti al sito dell'Agenzia delle entrate;

3-00835, del senatore Benvenuto, sull'emanazione di norme relative ai risparmiatori.